

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1962

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1962

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

<b>INDICE</b>		PAG.
	PAG.	
ALBERTINI: Distacco della gestione navigazione laghi Maggiore, di Como e di Garda dalla F. E. N. I. T. (24538) . . . . .	11455	CERAVOLO DOMENICO: Provvidenze per comuni del padovano colpiti dal maltempo. (24529) . . . . . 11465
ALMIRANTE: Provvedimenti agli agricoltori della provincia di Roma danneggiati dal maltempo. (21976) . . . . .	11456	CHIATANTE: Provvedimenti per i coltivatori di Carmiano (Lecce) colpiti dal maltempo. (23975) . . . . . 11466
ALPINO: Provvidenze in provincia di Torino per danni da maltempo. (25868) . . . . .	11456	COLITTO: Risarcimento danni a Martino Nicolangelo per occupazione suolo privato (25194) . . . . . 11466
ALPINO: Completamento restauro del castello di Venaria Reale (Torino). (25895) . . . . .	11457	COLITTO: Procedimento penale a carico azienda Sud-trasporti. (25361) . . . . . 11466
AMADEI GIUSEPPE: Vertenza sindacale alla società terme di Salsomaggiore (Parma). (26029) . . . . .	11457	COLITTO: Foglio matricolare a Ialongo Antonio da Cerro al Volturmo (Campobasso). (26237) . . . . . 11467
ARENELLA: Trattamento dei dipendenti della ditta Carrera di Palma Campania (Napoli). (25770) . . . . .	11457	COLITTO: Stazione di San Polomatese (Campobasso). (26625) . . . . . 11467
ARENELLA: Collegamento telefonico frazioni di Boscoreale (Napoli). (26521) . . . . .	11458	COLITTO: Scuola popolare maschile a Montenitro (Campobasso). (26776) . . . . . 11467
AUDISIO: Sulla delimitazione dei territori collinari economicamente depressi. (22415) . . . . .	11458	COMPAGNONI: Trattamento economico-giuridico al personale non insegnante. (26531) . . . . . 11467
BARZINI: Bacino imbrifero in Torre Alfina (Terni). (25637) . . . . .	11458	CRUCIANI: Spostamento scuola elementare da Arvello a Capodacqua (Perugia). (26542) . . . . . 11468
BISANTIS: Disastro ferroviario della Fiumarella. (22278) . . . . .	11459	CRUCIANI: Compenso ai direttori tecnici per attività sportive. (26545) . . . . . 11468
BOZZI: Cavalcavia ferroviario per Ladispoli sulla Roma-Grosseto. (26583) . . . . .	11460	CRUCIANI: Situazione scolastica in San Mariano di Corciano (Perugia). (26589) . . . . . 11468
BUFFONE: Riforma Opera valorizzazione della Sila. (23612) . . . . .	11460	CRUCIANI: Stazione centrale di Fontivegge (Perugia). (26597) . . . . . 11468
BUFFONE: Provvidenze per la provincia di Cosenza. (26314) . . . . .	11461	CRUCIANI: Riliquidazione pensione al personale della scuola elementare. (26659) . . . . . 11469
BUSETTO: Mutui per i coltivatori diretti del padovano. (25575) . . . . .	11461	CRUCIANI: Riduzione onere contrattuale affittuale in agricoltura. (26662) . . . . . 11469
CACCIATORE: Provvidenze per i coltivatori diretti di Foglianise e Torrecuso (Benevento). (24985) . . . . .	11462	CRUCIANI: Stazione di Foligno (Perugia). (26663) . . . . . 11469
CALASSO: Provvidenze per l'agro di Carmiano (Lecce) danneggiato dal maltempo. (23974) . . . . .	11462	CRUCIANI: Stazione di San Liberato di Narni (Terni). (26664) . . . . . 11469
CASTAGNO: Tutela patrimonio zootecnico nazionale. (25265) . . . . .	11463	CUTTITTA: Liquidazione danni di guerra a Maria Bilà da Menfi (Agrigento) (26632) . . . . . 11470
CASTAGNO: Sull'iscrizione di alunni nelle scuole di Torino. (25396) . . . . .	11464	D'AMBROSIO: Immissione nei ruoli delle scuole secondarie di professori combattenti ed assimilati. (26641) . . . . . 11470
		DANIELE: Sulla gestione della società per le ferrovie del sud-est. (26149) . . . . . 11471

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1962

	PAG.		PAG.
DE CAPUA: Danni per maltempo in agro Cerignola (Foggia). (25077) . . . . .	11471	LENOCI: Eologeneratori in stazioni della linea Gioia del Colle-Rocchetta Sant'Antonio (Bari). (26559) . . . . .	11485
DE CAPUA: Sistemazione insegnanti elementari idonei. (26716) . . . . .	11472	MAGNO: Provvidenze agli agricoltori del foggiano danneggiati dal maltempo. (25230) . . . . .	11485
DE LAURO MATERA ANNA: Danni per maltempo in provincia di Foggia. (25238) . . . . .	11472	MAGNO: Sistemazione giuridica dei giornalisti del corpo forestale di Siponto (Foggia). (26109) . . . . .	11486
DEL GIUDICE: Danni per maltempo all'agricoltura dell'isola di Pantelleria (Trapani). (24847) . . . . .	11472	MAGNO: Attività della cantina sociale di Lucera (Foggia). (26110) . . . . .	11487
DE MARZI: Procedura sussidi del « piano verde ». (25800) . . . . .	11473	MAGNO: Ammodernamento ferrovie del Gargano. (26418) . . . . .	11488
DE MARZIO: Soppressione tronco ferroviario Canosa-Spinazzola (Bari). (26725) . . . . .	11473	MAROTTA MICHELE: Provvidenze nella provincia di Potenza per grandine. (25769) . . . . .	11488
DE MICHELI VITTURI: Limiti di competenza professionale dei geometri. (26449) . . . . .	11473	MARTINA: Provvidenze nella provincia di Gorizia per siccità. (25254) . . . . .	11489
DI NARDO: Provvedimenti per la penisola sorrentina colpita da maltempo. (25664) . . . . .	11474	MONASTERIO: Convenzione consorzio porto Brindisi e Montecatini. (23714) . . . . .	11489
FERIOLI: Riconoscimento servizio presso cattedre ambulanti d'agricoltura. (26420) . . . . .	11475	NAPOLITANO GIORGIO: Gestione della ferrovia Santa Maria Capua Vetere-Piedimonte d'Alife (Caserta). (26363) . . . . .	11490
FERIOLI: Sulla riduzione del corso di studi di istituti professionali. (26936) . . . . .	11475	NICOLETTO: Equo canone per le annate agrarie 1960-1963. (26504) . . . . .	11490
FODERARO: Sulla riduzione del corso di studi di istituti professionali. (26499) . . . . .	11476	PAOLICCHI: Trasferimento dall'isola di Gorgona (Livorno) del penitenziario. (25528) . . . . .	11490
FRACAVILLA: Deposito locomotive di Bari. (23737) . . . . .	11476	PAOLUCCI: Trasferimento capolinea di autoservizi in Atezza (Chieti). (26024) . . . . .	11491
FRANCO RAFFAELE: Esplosione di una bomba in Gorizia. (23192) . . . . .	11477	PAOLUCCI: Sottopassaggio pedonale in Vasto (Chieti). (26560) . . . . .	11492
FRANCO RAFFAELE: Ufficio postale in San Canciano di San Canzian d'Isonzo (Gorizia). (26755) . . . . .	11477	PEDINI: Sulla riduzione del corso di studi di istituti professionali. (26278) . . . . .	11492
GAGLIARDI: Sul film <i>Le dolci notti</i> . (26535) . . . . .	11478	PELEGRINO: Provvidenze agli apicoltori di Pantelleria (Trapani) danneggiati da maltempo. (24903) . . . . .	11492
GAGLIARDI: Nuova stazione ferroviaria di Portogruaro (Venezia). (26558) . . . . .	11478	PELEGRINO: Organico della pretura di Marsala (Trapani). (26056) . . . . .	11493
GATTO VINCENZO: Divieto d'appalto di mano d'opera alle assuntorie delle ferrovie in concessione. (25780) . . . . .	11478	PELEGRINO: Sull'esclusione del teatro Massimo di Palermo dagli enti lirici. (26524) . . . . .	11493
GIORGI: Contributi per antiparassitari agli agricoltori abruzzesi. (26582) . . . . .	11479	PINNA: Edificio scolastico di Nureci (Cagliari). (25865) . . . . .	11493
GORRERI: Riconoscimento benefici combattentistici agli operai delle terme di Salsomaggiore (Parma). (26653) . . . . .	11479	PINNA: Licenziamenti nell'azienda « soddu 'e pani » dell'ente Flumendosa (Cagliari). (25899) . . . . .	11493
GORRERI: Ripristino di un treno sulla Bologna-Piacenza. (26862) . . . . .	11479	PIRASTU: Disservizio sul traghetto Civitavecchia-Golfo Aranci. (26240) . . . . .	11494
GUADALUPI: Provvidenze agli agricoltori di Lecce, Taranto e Brindisi danneggiati dal maltempo. (23250 e 23483) . . . . .	11480	PITZALIS: Servizio estivo Sardegna-continente. (25306) . . . . .	11495
ISGRÒ: Situazione economica dei dipendenti delle ferrovie complementari sarde. (25444) . . . . .	11483	POLANO: Potenziamiento organico del corpo forestale in Sardegna. (26425) . . . . .	11496
ISGRÒ: Licenziamenti nell'ente Flumendosa. (25683) . . . . .	11484	PRINCIPE: Provvidenze agli assegnatari dell'opera Sila di Cirò Marina (Catanzaro) danneggiati dalla siccità. (25593) . . . . .	11497
LANDI: Strada Romello-Quaradeghini (La Spezia). (24280) . . . . .	11484	PUCCI ANSELMO: Agevolazioni creditizie ai contadini di Coltano (Pisa). (19305) . . . . .	11497
LARUSSA: Riduzione corsi di studio negli istituti professionali. (26956) . . . . .	11484		

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1962

PAG.	PAG.		
PUCCI ERNESTO: Provvidenze alle aziende agricole calabresi danneggiate dalla siccità. (25093 e 25094) . . . . .	11498	SPADAZZI: Agevolazioni fiscali agli agricoltori lucani. (25938) . . . . .	11513
RICCIO: Applicazione dell'imposta sulle società alla mostra oltremare di Napoli. (5196, già orale) . . . . .	11499	SPADAZZI: Collocamento della frutta. (25979) . . . . .	11514
RICCIO: Provvidenze agli agricoltori di Capri (Napoli) danneggiati dal maltempo. (25758) . . . . .	11499	SPADAZZI: Criteri di distribuzione provvidenze ad aziende agricole. (26395) . . . . .	11515
ROBERTI: Danni alle isole del golfo di Napoli da calamità atmosferiche. (25905) . . . . .	11500	SPECIALE: Inquadramento nei ruoli speciali transitori del personale subalterno dei convitti nazionali. (26748) . . . . .	11515
ROSSI PAOLO: Consiglio d'amministrazione nel consorzio di bonifica montana della Val Bormida (Savona). (26397) . . . . .	11501	SPECIALE: Rivendicazioni dei dipendenti della società termo-elettrica siciliana. (26749) . . . . .	11515
RUSSO SPENA: Provvedimenti nell'agro di Resina (Napoli) agli agricoltori danneggiati dal maltempo. (25656) . . . . .	11501	SPONZIELLO: Assegni di benemeranza a maestri e direttori didattici. (26672) . . . . .	11516
SAMMARTINO: Equipaggiamento degli agenti guardafili del Ministero poste e telegrafi. (26645) . . . . .	11502	TROMBETTA: Fermata di due treni a Genova-Nervi. (26697) . . . . .	11516
SCALIA: Aumento del contributo mensa ai dipendenti del Ministero difesa. (26250) . . . . .	11502		
SCARLATO: Sulla sdemanializzazione di un terreno in Camerota (Salerno). (26351) . . . . .	11503	<hr/> ALBERTINI E PIGNI. — <i>Al Ministro dei trasporti.</i> — Per conoscere quali siano le ragioni che hanno indotto la pubblica amministrazione a mantenere la partecipazione della gestione governativa per la navigazione sui laghi Maggiore, di Como e di Garda a un'organizzazione sindacale rappresentativa del capitale privato quale è la F.E.N.I.T. (Federazione nazionale imprese trasporti).	
SCARONGELLA: Provvedimenti contro la crisi agricola italiana. (25678) . . . . .	11503	Gli interroganti chiedono, inoltre, di conoscere se, conformemente allo spirito delle decisioni a suo tempo prese per analoghe situazioni, si ravvisi l'opportunità, per non dire la necessità, di provvedere al distacco della gestione da quel sindacato, non addicendosi a un'impresa a integrale capitale statale la partecipazione a un'organizzazione sindacale di natura privatistica. (24538).	
SCARONGELLA: Benefici di legge agli ex combattenti della guerra 1915-18. (26706) . . . . .	11505	RISPOSTA. — Nel particolare settore dei pubblici trasporti in concessione ad impianti fissi, una distinzione tra le gestioni governative e le aziende concessionarie in rapporto al carattere statale o privato del capitale impiegato, non si pone negli stessi termini esistenti tra imprese a partecipazione statale ed imprese private.	
SERVELLO: Indennità speciale di riserva agli agenti di custodia. (26514) . . . . .	11506	Anche quando, invero, trattasi di aziende private, lo Stato è proprietario degli impianti ad esso reversibili alla scadenza della concessione — che per tale motivo non sono né alienabili, né sequestrabili, né pignorabili senza la sua autorizzazione — ed in secondo luogo il fabbisogno dell'esercizio è assicurato tanto con le sovvenzioni ordinarie, stabilite dallo Stato all'inizio della concessione, quanto con le sovvenzioni straordinarie erogate dall'erario durante l'esercizio e ripetibili, com'è noto,	
SERVELLO: Validità giuridica del diploma rilasciato da istituti professionali. (26592) . . . . .	11506		
SFORZA: Sullo sfruttamento delle acque del Locone (4768, già orale) . . . . .	11507		
SINESIO: Traghetto automezzi pesanti sullo stretto di Messina. (26164) . . . . .	11507		
SPADAZZI: Industrializzazione della Lucania. (24325) . . . . .	11508		
SPADAZZI: Case rurali nel consorzio dell'Alta Valle dell'Agri (Catania). (25036) . . . . .	11508		
SPADAZZI: Coltura dell'avena nel Mezzogiorno. (25066) . . . . .	11509		
SPADAZZI: Pensione al personale dell'ex milizia forestale nazionale. (25088) . . . . .	11510		
SPADAZZI: Importazione d'uova. (25135) . . . . .	11510		
SPADAZZI: Costi dei mangimi avicoli. (25163) . . . . .	11511		
SPADAZZI: Contributo dell'« Enpas » alla « catena della solidarietà » per i terremotati. (25299) . . . . .	11512		
SPADAZZI: Tutela del patrimonio archeologico lucano. (25450) . . . . .	11512		
SPADAZZI: Contributi a favore dell'ammasso dell'olio d'oliva. (25638) . . . . .	11513		

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1962

queste ultime nei confronti delle aziende concessionarie.

D'altra parte la gestione governativa, anche quando sia decaduto il concessionario, viene svolta dal Ministero dei trasporti in via contingente al solo scopo di assicurare il regolare svolgimento del servizio in attesa di riconcederlo ad altro esercente.

Trattasi pertanto di una situazione temporanea che non muta il regime giuridico del servizio, che continua ad essere regolato tanto dalle norme concernenti l'esercizio dei pubblici trasporti in concessione, quanto, in ordine al personale, dal regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, concernente appunto il trattamento degli addetti ai pubblici trasporti concessi all'industria privata.

Circa poi la gestione governativa dei laghi Maggiore, Garda e Como — istituita con la legge 18 luglio 1957, n. 614 — va osservato in particolare che tale legge, pur successiva all'altra legge del 22 dicembre 1956, n. 1589 — che ha stabilito il distacco delle aziende a partecipazione statale dalle organizzazioni degli altri datori di lavoro — ha specificamente disposto che « il trattamento del personale delle tre navigazioni rimane regolato dalle norme per l'equo trattamento previsto dal regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e successive modificazioni, nonché dai patti nazionali di lavoro relativi al personale di ferrovie, tramvie e linee di navigazione interne esercitate dall'industria privata in regime di concessione ».

Ciò comporta che la predetta gestione, così come le altre, non può esimersi dal far capo alla F.E.N.I.T. — quale organizzazione datoriale delle aziende private — sia per l'applicazione dei predetti patti nazionali di lavoro sia per la stipulazione dei patti di lavoro aziendali nei casi in cui i patti nazionali rinviino alla contrattazione aziendale la determinazione di nuove condizioni di lavoro.

*Il Ministro:* MATTARELLA.

**ALMIRANTE.** — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se, a seguito delle grandi alluvioni verificatesi nel 1960 e dei successivi accertamenti di danni, siano stati aiutati gli agricoltori delle zone di Roviano, Anticoli Corrado, Arsoli e Marano Equo (Roma), e quali contributi siano stati o saranno assegnati in loro favore. (21976).

**RISPOSTA.** — Dagli accertamenti eseguiti a suo tempo dai funzionari tecnici del dipendente ispettorato agrario di Roma, competente per territorio, è risultato che le suddette

calamità furono causate dall'Aniene che, nell'agro di Marano Equo, uscendo dall'alveo, sommerse un centinaio di ettari di terreno, di cui 30 ettari a frumento.

Nell'agro dei comuni di Anticoli Corrado, di Roviano e di Arsoli, l'Aniene, dopo aver rotto gli argini in Subiaco — in località Sant'Angelo — invase i terreni limitrofi coltivati a cereali, con prevalenza a grano, a foraggere e, per la maggior parte, a pioppeti e incolti.

I danni, considerata la limitata estensione dei terreni coltivati e la breve permanenza delle acque, furono nel complesso di modesta entità, cosicché non si rese necessaria l'adozione di particolari interventi, all'infuori di rifornire gli agricoltori interessati con semi atti a ripetere la coltura.

D'altra parte, gli agricoltori danneggiati hanno avuto la possibilità di giovare delle agevolazioni creditizie di cui agli articoli 5 e 15 della legge 21 luglio 1960, n. 739, concernenti, rispettivamente, la concessione di prestiti quinquennali di conduzione al tasso del 3 per cento (riducibile all'1,50 per cento per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e partecipanti) e la ratizzazione delle esposizioni derivanti dai prestiti agrari di esercizio contrattati anteriormente al 30 aprile 1960, con istituti od enti che esercitano il credito agrario,

I predetti agricoltori possono poi avvalersi delle agevolazioni creditizie previste dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, (mutui di miglioramento fondiario ad ammortamento pluriennale con il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi; prestiti agrari di esercizio; proroga fino a un anno della scadenza dei prestiti stessi in caso di mancato o insufficiente raccolto), nonché delle notevoli provvidenze recate dalla legge 2 giugno 1961, n. 454 (mutui e prestiti a tasso agevolato di cui agli articoli 9, 16 e 19 della legge stessa).

*Il Ministro:* RUMOR.

**ALPINO.** — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se e come intenda accogliere il voto espresso dalla competente commissione permanente della camera di commercio, industria e agricoltura di Torino, perché, procedendo ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 gennaio 1962, n. 11, e dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, alla delimitazione delle zone danneggiate da eccezionali calamità naturali, si tenga debito conto della situazione di varie zone della provincia di Torino e specialmente del territorio dei comuni di Bardonecchia, Cesana, Condove, Montaldo, Prigelato, Praly, Pramollo e Sauze di Cesana, ove eccezionali calamità naturali

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1962

dell'inverno 1960-61 hanno provocato vittime umane e danni gravissimi a numerose aziende agricole.

L'interrogante fa presente l'urgente necessità che vengano poi assegnati i necessari mezzi finanziari, in conformità delle richieste già presentate dagli ispettorati dell'agricoltura e delle foreste, per ripristinare l'efficienza produttiva delle aziende agricole danneggiate. (25868).

**RISPOSTA.** — Con decreto ministeriale 2 agosto 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 agosto 1962, n. 220, sono state delimitate, ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, ed in applicazione della legge 25 gennaio 1962, n. 11, le zone agrarie della provincia di Torino nelle quali le aziende agricole hanno subito danni alle strutture fondiari e alle scorte a causa di eccezionali calamità naturali od eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 14 agosto 1960 al 25 gennaio 1962. Le predette zone delimitate comprendono, per l'intero territorio, i comuni indicati dall'interrogante.

Si aggiunge che questo ministero, con decreto in corso, ha provveduto ad assegnare agli ispettorati agrario e forestale di Torino le somme per la concessione delle provvidenze previste nel citato articolo, nei limiti consentiti dai fondi a disposizione sull'apposita autorizzazione di spesa recata dalla legge 25 gennaio 1962, n. 11.

*Il Ministro: RUMOR.*

**ALPINO.** — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per conoscere se e quali misure intendano prendere per assicurare la prosecuzione dei lavori di restauro e riparazione della reggia di Venaria Reale (Torino), conosciuta come la Versailles italiana, costruita nel 1660-70 da Amedeo di Castellamonte e finita da Filippo Juvara.

Si fa presente che, in difetto di tale prosecuzione, risulterebbe anche inutile la spesa già fatta in occasione delle celebrazioni centenarie dell'unità nazionale, spesa che ha consentito di affrontare solo in parte la difesa e la sistemazione dell'imponente complesso dei capolavori architettonici e delle preziose opere d'arte in essi comprese. (25895).

**RISPOSTA.** — In favore del castello di Venaria Reale questo ministero ha già erogato lire 200 milioni con il finanziamento speciale per la celebrazione dell'Unità d'Italia.

Per completare il restauro si renderebbe necessaria una ulteriore spesa di lire 400 mi-

lioni che l'amministrazione non ha alcuna possibilità di erogare, potendosi, allo stato attuale delle disponibilità di bilancio, far luogo, soltanto gradualmente, a limitate opere.

*Il Ministro della pubblica istruzione: GUI.*

**AMADEI GIUSEPPE.** — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Allo scopo di conoscere se intenda intervenire con urgenza per la definizione della vertenza sindacale in corso tra l'ente gestione terme ed i dipendenti della società per azioni terme di Salsomaggiore (Parma), i quali legittimamente rivendicano l'applicazione dei benefici previsti per gli ex combattenti dalla legge 1° luglio 1955, n. 565, con decorrenza anteriore alla data di costituzione della società.

Il mancato accoglimento della richiesta e l'annosità della vertenza hanno creato nella categoria un vivo stato di disagio e di malcontento. (26029).

**RISPOSTA.** — La società terme di Salsomaggiore, con l'avvenuto riconoscimento delle provvidenze di cui alla legge 1° luglio 1955, n. 565, a favore dei dipendenti ex combattenti in possesso dei prescritti requisiti, ha proceduto alla liquidazione delle competenze relative ai benefici economici loro concessi, con effetto dalla data di omologazione dell'atto costitutivo della predetta società, come da deliberazione dei suoi organi statutari.

Per quanto concerne la richiesta retrodatazione del termine di applicazione delle stesse provvidenze, si precisa che la questione è attualmente all'attento esame di questo ministero, che non mancherà di adottare al più presto possibile quelle determinazioni che si riterranno più eque, in relazione anche ai sensibili oneri finanziari che i già concessi benefici hanno comportato per la società.

*Il Ministro: BO.*

**ARENELLA.** — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere i provvedimenti disposti a seguito della denuncia prodotta dal sindacato autoferrotramvieri C.G.I.L. di Palma Campania (Napoli), per le persistenti violazioni contrattuali e di leggi da parte della ditta Carrella (servizio autolinee in concessione) con sede in Palma Campania, via Trieste, per i danni dei propri dipendenti; e i risultati dell'azione condotta dall'ispettorato compartimentale M.C.T.C. di Napoli e dall'ispettorato del lavoro. (25770).

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1962

RISPOSTA. — Le irregolarità in cui era incorsa la ditta automobilistica fratelli Carrella nel trattamento dei propri dipendenti, secondo quanto emerso da recenti accertamenti, sono state eliminate, talché la situazione del personale, nell'ambito aziendale, è ora da ritenere normalizzata.

*Il Ministro:* MATTARELLA.

ARENELLA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se sia stata definita e approvata a favore del comune di Boscoreale (Napoli), da parte dei competenti uffici, la pratica per l'impianto di collegamenti telefonici delle zone rurali delle frazioni Passanti, Pellegrini e Marra, come richiesto dal municipio e approvato e sollecitato dalla prefettura di Napoli dal 21 luglio 1961 e per conoscere i motivi di tanto ritardo. (26521).

RISPOSTA. — Le frazioni suddette sono state incluse tra quelle che beneficeranno d'impianto telefonico con spesa a totale carico dello Stato.

I relativi collegamenti saranno realizzati presumibilmente entro il corrente esercizio finanziario, salvo imprevedibili difficoltà di ordine tecnico.

*Il Ministro:* RUSSO.

AUDISIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per essere informato sulle determinazioni assunte in ordine alla mozione approvata dal comitato regionale piemontese degli assessori provinciali all'agricoltura per l'applicazione del decreto ministeriale 2 settembre 1961 (*Gazzetta ufficiale* 28 febbraio 1961, n. 295) relativo ai criteri e alle modalità per la delimitazione dei territori collinari a rilevante depressione economica, a' termini dell'articolo 8 della legge 2 giugno 1961, n. 454; e, soprattutto, se sia stato accolto il suggerimento di rivedere il limite massimo di 900 lire del reddito imponibile medio per ettaro censito riferito al 1937-39, tenendo conto delle accertabili realtà agricole esistenti, al fine di evitare ingiuste discriminazioni dovute, in massima parte, alle diverse risultanze catastali. (22415).

RISPOSTA. — In applicazione del decreto ministeriale 2 settembre 1961, n. 33027, che determina i criteri e le modalità per la delimitazione dei territori di collina a rilevante depressione economica ammessi dalla legge 2 giugno 1961, n. 454, a beneficiare di particolari provvidenze contributive e creditizie, è già

stata effettuata, con decreto ministeriale 7 novembre 1961, n. 40333, una prima classificazione d'ufficio riguardante 1140 comuni collinari aventi un reddito imponibile medio per ettaro censito non superiore a lire 600.

Sono attualmente all'esame del Consiglio superiore dell'agricoltura le proposte formulate dalle camere di commercio, industria e agricoltura per una ulteriore classificazione di comuni o parte di comuni che, avendo un reddito imponibile medio per ettaro censito non superiore a 900 lire, presentino caratteristiche ambientali ed economico-agrarie pari ai territori, anche non contermini, già delimitati.

Detto reddito medio di lire 900, stabilito come limite massimo, costituisce già un reddito elevato oltre il quale non si può ragionevolmente presumere che un territorio collinare sia a rilevante depressione economica, così come è richiesto dall'articolo 8 della legge n. 454.

Comunque, proprio ad evitare che una classificazione effettuata con l'adozione di criteri di carattere generale possa determinare, a parità di condizioni, esclusioni non obiettivamente giustificate, nel citato decreto n. 33027 è stata prevista la possibilità di una ulteriore classificazione, su proposta delle camere di commercio, industria e agricoltura, in base ad una concreta valutazione dei singoli ambienti e territori, considerati anche a sé stanti e non soltanto per l'intera circoscrizione comunale.

Conseguentemente, il limite massimo di 900 lire può essere preso in considerazione per singole zone di estensione inferiore all'intera circoscrizione comunale, con esclusione di quei redditi più elevati che farebbero aumentare l'indice medio comunale al disopra del limite stesso.

*Il Ministro:* RUMOR.

BARZINI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza del progetto elaborato e presentato dalla società idroelettrica Tevere per la costruzione di un grande bacino nella zona di Torre Alfina, presso Orvieto (Terni). Tale bacino dovrebbe raccogliere una quantità di acqua pari a 700 milioni di metri cubi, sottraendola al lago di Bolsena e al fiume Paglia. Questo prelevamento comporterebbe un notevole abbassamento del livello del lago, con gran danno sia per il turismo della città di Bolsena, sia per la spesa e l'ortofrutticoltura. Maggiormente colpita sarebbe inoltre la zona alimentata dalle acque del Paglia che, trattandosi

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1962

di un fiume a scarsa portata, potrebbe prosciugarsi completamente durante i mesi estivi.

Contro l'attuazione del progettato bacino si è espressa l'opinione pubblica delle popolazioni interessate, tramite persone esperte ed autorevoli. Si teme infatti che in una regione senza industrie o altre attività, dove l'agricoltura è alla base della produzione locale, il bacino dell'Alfina venga a provocare ingenti danni all'economia, indebolendo un settore già in crisi da diversi anni.

L'interrogante chiede pertanto di sapere se il ministro intenda assicurare gli agricoltori della zona, esponendo le misure e le precauzioni che, grazie al suo intervento, il Governo intende prendere per salvaguardare i loro interessi. (25637).

**RISPOSTA.** — Sulla domanda presentata al competente Ministero dei lavori pubblici dalla società idroelettrica Tevere (S.I.T.), l'anzidetto dicastero, nel mese di agosto 1962, aveva emesso l'ordinanza per l'istruttoria di rito, fissando la visita sopralluogo per il 23 ottobre 1962.

Questo ministero, a conoscenza di ciò, non aveva mancato di interessare l'ispettorato agrario compartimentale di Roma per un intervento, in occasione del sopralluogo, allo scopo di determinare quali condizioni dovessero essere poste, nell'interesse dell'agricoltura, nella eventualità che la concessione fosse stata accordata.

Senonché, tenuto conto che l'attività della S.I.T., qualora il Parlamento dovesse dare la sua approvazione al disegno di legge sulla istituzione dell'ente nazionale per l'energia elettrica (atto n. 2189 del Senato), secondo quanto previsto da detto disegno di legge, dovrebbe essere trasferita all'istituendo ente, il Ministero dei lavori pubblici, in vista di tale eventualità, ha ritenuto di rinviare *sine die* la visita sopralluogo e, quindi, il prosieguo dell'istruttoria sulla domanda di che trattasi.

*Il Ministro:* RUMOR.

**BISANTIS.** — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere i risultati di tutte le indagini compiutamente svolte al fine di accertare le cause e le responsabilità del disastro ferroviario avvenuto il 23 dicembre 1961 sul ponte della Fiumarella (linea Cosenza-Catanzaro delle ferrovie calabro-lucane); ed in particolare i risultati della inchiesta governativa affidata ad apposita commissione ministeriale con incarico di accertare pure le condizioni di efficienza e di manutenzione di tutta la

linea Catanzaro-Cosenza, e del materiale in essa impiegato. Chiede, altresì, di conoscere se il ministro — una volta completati gli accertamenti, esaminati e vagliati i risultati dei medesimi — ritenga di revocare il provvedimento di sospensione del servizio viaggiatori sul tronco Soveria Mannelli-Catanzaro, sostituito temporaneamente con servizio di autpullmans. Questo servizio automobilistico può ben rimanere ad integrazione del servizio ferroviario, ma non vale a sostituire quest'ultimo in maniera permanente e definitiva, in quanto non sodisfa e non riesce a sodisfare le esigenze e le necessità dei numerosi paesi e centri rurali serviti dalla ferrovia fin dal 1934 e che dalla ferrovia hanno tratto e traggono vita. Mentre continua il normale servizio viaggiatori da Soveria Mannelli a Cosenza, e mentre si svolge regolarmente il servizio merci anche da Soveria Mannelli a Catanzaro, si aspettano quei provvedimenti che valgano a rendere più sicuro il servizio ferroviario viaggiatori attraverso le necessarie cautele, gli indispensabili interventi, gli opportuni controlli, che valgano a tranquillizzare l'opinione pubblica e la gente impressionata dal grave sinistro; ma si auspica e si attende il ripristino del servizio viaggiatori sulla intera linea Cosenza-Catanzaro, da oltre due mesi sospeso sul tronco Soveria Mannelli-Catanzaro.

Le popolazioni interessate, come è dato apprendere da più parti e dalla stampa locale (*Mattino, Gazzetta del Sud, Cronaca di Calabria*), hanno bisogno della loro ferrovia, la quale per decenni ha rappresentato il più efficiente mezzo di trasporto, e si augurano che ben presto il traffico possa essere ripristinato, e cessino disagi e scontenti. (22278).

**RISPOSTA.** — La commissione d'inchiesta nominata da questo ministero ha accertato che il disastro ferroviario avvenuto il 23 dicembre 1961 sulla linea Cosenza-Catanzaro delle ferrovie calabro-lucane fu causato da eccesso di velocità, mentre gli impianti ferroviari ed il materiale rotabile sono risultati in buone condizioni di manutenzione.

La possibilità di un ammodernamento della rete è allo studio di questo ministero, e potrà essere messo in atto ove siano stanziati i fondi necessari.

Il ripristino del servizio ferroviario viaggiatori sul tronco Soveria Mannelli-Catanzaro, a suo tempo sospeso a causa delle manifestazioni delle popolazioni, è stato di recente disposto, tenendo conto che lo stato della sede e degli impianti garantiscono la sicurezza e la

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1962

regolarità dell'esercizio. È stato mantenuto temporaneamente anche il servizio automobilistico sostitutivo, al fine di poter meglio esaminare le effettive esigenze delle popolazioni interessate.

*Il Ministro: MATTARELLA.*

**BOZZI.** — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se intenda definire con urgenza la procedura, iniziata nel 1959 con l'amministrazione provinciale di Roma, e necessaria per la costruzione, facente carico sul ministero medesimo, del cavalcavia ferroviario al chilometro 50,300 della via Aurelia.

L'interrogante fa presente che detta costruzione è di essenziale importanza per il centro di Ladispoli, il quale ha assunto in questi ultimi anni una rilevante importanza turistico-balneare. (26583).

**RISPOSTA.** — I contatti presi con l'amministrazione provinciale di Roma, fin dal 1958, per la costruzione di un cavalcavia sostitutivo del passaggio a livello di Ladispoli, alla progressiva chilometro 50,396 della linea Roma-Grosseto, non portarono a risultati concreti in quanto all'epoca non intervenne l'approvazione da parte di detta amministrazione provinciale e l'omologazione dell'autorità tutoria, dello schema di convenzione all'uopo predisposto dall'azienda delle ferrovie dello Stato.

Il problema viene ora nuovamente impostato nell'ambito del piano quinquennale di cui alla legge del 1962, n. 211, e le relative decisioni saranno prese non appena definito il dettaglio esecutivo del piano stesso.

*Il Ministro: MATTARELLA.*

**BUFFONE.** — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se, allo scopo di tradurre in atto le enunciazioni programmatiche del Governo, inerenti allo sviluppo economico del Mezzogiorno, ritenga di dover promuovere provvedimenti che consentano la ripresa dell'attività riformatrice dell'opera valorizzazione Sila, mediante:

*a)* l'aumento, l'ampliamento e l'organizzazione, in forma cooperativistica, delle unità poderali;

*b)* l'esecuzione delle opere indispensabili per l'incremento della produzione agricola e zootecnica (sistemazione e ampliamento della rete di irrigazione, ecc.) e per una migliore distribuzione e valorizzazione dei prodotti (strade interpoderali-industrie alimentari):

*c)* la soluzione dei più importanti problemi che riguardano la vita degli assegnatari (assistenza medica, istruzione);

*d)* l'esecuzione ovvero il completamento delle opere di capitale importanza per lo sviluppo economico-sociale del comprensorio di riforma e territori contermini, con particolare riguardo alla valle del Savuto. (23612).

**RISPOSTA.** — Premesso che — esauriti, con il 30 settembre 1962, gli stanziamenti disposti con le leggi finora emanate per l'attuazione della riforma fondiaria — la futura attività dell'Opera valorizzazione Sila, come degli altri enti di riforma, è condizionata dall'assegnazione di nuove dotazioni sia per il completamento della riforma che per i nuovi compiti di sviluppo, nelle zone che verranno determinate ai sensi dell'articolo 32 della legge 2 giugno 1962, n. 454, e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948, in merito alle singole richieste, si precisa quanto segue:

*a)* l'Opera per la valorizzazione della Sila ha predisposto un piano di interventi inteso al consolidamento delle piccole proprietà della riforma fondiaria, sia mediante integrazioni delle superfici assegnate, sia con intensificazioni colturali, specie nelle zone irrigue, nelle quali maggiore è la possibilità di consistenti aumenti di produzioni pregiate.

Per quanto riguarda l'organizzazione cooperativistica, si fa presente che nel comprensorio sono state costituite 60 cooperative tra assegnatari con 8.215 soci, alle quali, a' termini dell'articolo 4 della legge 9 luglio 1957, n. 600, possono partecipare altri coltivatori diretti.

L'ente sta curando il perfezionamento e lo sviluppo della cooperazione, che costituisce una delle condizioni essenziali per la valorizzazione delle zone che verranno determinate ai sensi delle citate disposizioni.

*b)* Sono in corso i progetti esecutivi di impianti di irrigazione per un importo totale di 4.498 milioni di lire, interessanti terreni per una superficie complessiva di 7.470 ettari di nuova irrigazione, di cui 4.500 ricadenti nei comprensori dell'altopiano silano, del Basso Neto e di Isola Capo Rizzuto, mentre sono stati elaborati i progetti di massima per l'irrigazione di altri terreni per 20 mila ettari assegnati e ricadenti, nella maggior parte, in provincia di Catanzaro.

Per quel che concerne le industrie agrarie, sono in corso di realizzazione due cantine sociali, tre oleifici e quattro impianti lattiero-caseari, per l'ammontare complessivo di 870



## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1962

milioni di lire. Sono stati, inoltre, già progettati e finanziati: tre cantine, tre oleifici, quattro caseificio, una centrale ortofrutticola e un impianto per estrazione d'essenze per l'importo globale di 600 milioni di lire; mentre sono in corso di elaborazione altri 10 progetti per l'impianto di industrie alimentari, per 890 milioni di lire.

c) Sono stati programmati corsi di istruzione professionale ed è stato predisposto un piano — finanziato dalla Cassa per il mezzogiorno — per la costruzione di scuole rurali, per 600 milioni di lire, in zone che ricadono fuori del comprensorio di riforma.

L'assistenza sanitaria è di competenza delle casse mutue coltivatori diretti, ma l'opera, per rendere più agevole l'assistenza, ha costruito gli ambulatori medici, in corso di consegna.

d) Per l'irrigazione dell'alta valle del Savuto è prevista la realizzazione di due impianti: l'uno, a servizio di 300 ettari dei fondi Tarsitano-Cappello di Paglia-Pita dell'Aglio-Caporose, è stato già finanziato e se ne prevede l'inizio nel 1963. Per l'altro, articolato sulla diga di Ciricilla, a servizio di mille ettari si confida di ottenere il finanziamento sui fondi recati dalla legge 26 novembre 1955, n. 1177, recante provvedimenti straordinari per la Calabria.

*Il Ministro: RUMOR.*

**BUFFONE.** — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare in ordine alla estensione a tutto il territorio della provincia di Cosenza dei benefici previsti dalla legge 21 luglio 1960, n. 739.

I danni subiti, accertati con encomiabile scrupolo dagli uffici periferici competenti, sono tali che ogni indugio o ritardo potrebbe determinare serie conseguenze. (26314).

**RISPOSTA.** — Questo ministero non avrebbe in ogni caso la possibilità di estendere alla provincia di Cosenza le provvidenze previste dalla legge n. 739, in quanto, come è noto, detta legge si riferisce esplicitamente ai danni verificatisi dal 1° giugno 1958 al 13 agosto 1960, cosicché, per estenderne l'applicazione per i danni verificatisi in epoca successiva, occorrerebbe emanare un apposito provvedimento legislativo che stabilisse nuovi termini e disponesse, ovviamente, la necessaria autorizzazione di spesa. Ciò, come si sa, è avvenuto finora soltanto con l'articolo 1 — comma secondo — della legge 25 gennaio 1962, n. 11, per i danni avutisi posteriormente

al 13 agosto 1960 e fino alla data di entrata in vigore della legge stessa.

D'altra parte, lo stesso ispettorato agrario di Cosenza ha precisato che le vicende meteorologiche avverse, verificatesi nella provincia durante l'annata agraria 1961-62, sono state caratterizzate da una anticipata e prolungata siccità, che ha fatto realizzare agli agricoltori una produzione inferiore a quella sperata.

Le conseguenze di tale andamento stagionale si sono, quindi, riversate non già sulle strutture fondiari e sulle scorte, per cui mancherebbero, in ogni caso, le condizioni per far luogo all'applicazione dell'articolo 1 della citata legge n. 739, bensì sulla produzione.

Per tal genere di danni, detta legge prevede, come è ben noto, agevolazioni creditizie, e perciò gli agricoltori interessati possono far fronte alla situazione avvalendosi dei prestiti di esercizio, a modico tasso di interesse, previsti dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e, per coloro che si trovino nelle condizioni prescritte, ai prestiti di conduzione, al tasso del 3 per cento, considerati nell'articolo 19 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Si soggiunge che buona parte del territorio della provincia di Cosenza è stata compresa tra le zone delimitate con decreto del 31 luglio 1962, emesso da questo ministero di concerto con quello del tesoro in applicazione della legge 25 luglio 1956, n. 838, cosicché le aziende agricole che hanno subito gravi danni alla produzione possono beneficiare della proroga fino a 24 mesi della scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio, contratte con istituti od enti che esercitano il credito agrario.

A suo tempo, poi, ai coltivatori danneggiati sarà accordata la priorità nella concessione del contributo dello Stato nella spesa per l'acquisto di sementi selezionate e nella distribuzione gratuita di sementi ortive, farragere e di cotone, ai sensi delle legge 10 dicembre 1958, n. 1094, e 3 aprile 1961, n. 255, per la cui applicazione, nell'esercizio finanziario in corso, è stata disposta, a favore della provincia di Cosenza, l'assegnazione di lire 91.250.000.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RUMOR.*

**BUSETTO.** — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali interventi intenda attuare per risolvere le incresciose situazioni in cui si trovano gruppi di coltivatori diretti della provincia di Padova che, a suo tempo, hanno acquistato terreni

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1962

con le leggi della formazione della piccola proprietà contadina, chiedendo i mutui sin dal gennaio 1960. Questi mutui non vengono a tutt'oggi conferiti agli interessati i quali sono costretti a pagare interessi elevatissimi per far fronte agli impegni precedentemente assunti per l'acquisto dei terreni.

L'interrogante chiede, inoltre, di conoscere le ragioni per cui, nella stessa provincia, nessuna pratica è stata liquidata per quanto attiene ai contributi integrativi per macchine agricole acquistate con il prestito previsto dalla legge n. 949, dal 30 giugno 1961 al 31 dicembre dello stesso anno. (25575).

RISPOSTA. — Questo ministero ha potuto disporre dei fondi sulle autorizzazioni di spesa recate dalla legge 2 giugno 1961, n. 454, per gli esercizi finanziari 1960-61 e 1961-62, soltanto dopo la pubblicazione della legge 16 agosto 1962, n. 1292, concernente variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli delle amministrazioni autonome per l'esercizio finanziario 1961-62.

Conseguentemente, la possibilità di disporre, a favore dei dipendenti ispettorati agrari, le necessarie assegnazioni di fondi per la concessione del concorso dello Stato sui mutui per la formazione della piccola proprietà contadina, prevista dall'articolo 27 della citata legge 2 giugno 1961, n. 454, si è avuta soltanto nel mese di settembre 1962.

Comunque, si assicura che l'ispettorato agrario di Padova sta ora provvedendo alla definizione delle operazioni creditizie di che trattasi.

In merito, poi, alla liquidazione dei contributi integrativi previsti dalla legge 2 giugno 1961, n. 454, per acquisti di macchine agricole, già ammessi al beneficio dei prestiti di cui al capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, si fa considerare che le domande presentate al predetto ispettorato sono ben 7 mila circa, di cui 2.096 ai sensi dell'articolo 12, 1.095 ai sensi dell'articolo 18, primo comma, 1.570 ai sensi del successivo sesto comma dello stesso articolo 18 della legge in parola.

In tale situazione l'ispettorato ha ritenuto opportuno procedere prima alla liquidazione dei prestiti, per contenere la rilevante esposizione di capitale da parte degli agricoltori, e di dare corso in un secondo momento alle domande di contributo.

Attualmente è in corso la liquidazione dei contributi integrativi previsti nel sesto comma del citato articolo 18 della legge in questione.

*Il Ministro:* RUMOR.

CACCIATORE. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'interno.* — Per conoscere quali provvidenze intendano disporre a favore dei coltivatori diretti dei comuni di Foglianise e Torrecuso (Benevento) duramente colpiti dalla grandinata del 19 luglio 1962.

Le località maggiormente danneggiate sono quelle di Utile, Aquara, Mazzella, Cienzi, Viglione, Iannilli e Torre nel comune di Foglianise e Tari, Bivio, Tora, Santa Maddalena nel comune di Torrecuso. (24985).

RISPOSTA. — Dagli accertamenti effettuati dall'ispettorato agrario e dall'ufficio tecnico erariale di Benevento, competenti per territorio, è risultato che la grandinata del 19 luglio 1962 ha interessato, in alcune località del comune di Foglianise, e in una confinante zona del comune di Torrecuso, le colture della vite, degli olivi e di fruttiferi sparsi, causando, nel complesso un danno inferiore al 40 per cento della produzione prevedibile.

In considerazione di ciò, non è ravvisata la necessità di particolari interventi potendo gli agricoltori colpiti fronteggiare la situazione col ricorso alle normali provvidenze previste dalla legislazione vigente in materia.

In proposito si ricorda che la legge 5 luglio 1928, n. 1760, offre agli agricoltori in genere la possibilità di ottenere la concessione di prestiti di esercizio, a modico tasso di interesse, con cui poter provvedere alle esigenze di conduzione aziendale, nonché il beneficio della proroga fino a un anno dalla scadenza delle esposizioni eventualmente in corso e derivanti dai prestiti stessi.

A tali provvidenze sono da aggiungere quelle, più vantaggiose, recate dalla legge 2 giugno 1961, n. 454, con particolare riguardo, per gli agricoltori che si trovino nelle condizioni volute, ai prestiti di conduzione, al tasso del 3 per cento, considerati nell'articolo 19 della legge in parola.

Si fa ad ogni modo presente che, per i casi di aziende a colture promiscue, ai coltivatori danneggiati sarà, a suo tempo, accordata la priorità nella concessione del contributo dello Stato nella spesa per l'acquisto di sementi selezionate e nella distribuzione gratuita di sementi ortive e foraggere.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste:* RUMOR.

CALASSO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se siano a conoscenza della recente grandinata, che si è abbattuta sulle campagne dell'agro di Carmiano

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1962

(Lecce), distruggendo quasi completamente i vigneti e causando danni ingenti, che secondo alcuni ammonterebbero a un miliardo circa di lire; per sapere se siano a conoscenza che il sempre più vasto abbandono di terreni anche fertili è dovuto anche alla mancanza di assistenza e di aiuto da parte del Governo, quando piccoli proprietari, fittuari, coloni e compartecipanti coltivatori diretti, sono colpiti da calamità atmosferiche; per sapere se siano a conoscenza della vastità del fenomeno dell'abbandono della terra in provincia di Lecce, dove il numero degli emigrati si calcola superiore ai 60 mila; per sapere se intenda il Governo promuovere la costituzione di un fondo di solidarietà nazionale, in modo da poter sovvenire ai bisogni più urgenti e di vita dei coltivatori più poveri colpiti da simili eventi; e per sapere, infine, se intenda il Governo intervenire con sussidi di carattere straordinario nei confronti dei contadini e degli altri cittadini di Carmiano, che in pochi minuti hanno visto distrutto tutto il lavoro di un anno della famiglia. (23974).

**RISPOSTA.** — Dagli accertamenti effettuati dal competente ispettorato agrario di Lecce, è risultato che la grandinata avutasi l'11 giugno 1962 in alcune località del comune di Carmiano ha interessato limitate estensioni di terreno coltivato a vite, a frumento, a barbabietole da zucchero, ad ortaggi e a tabacco.

Per altro, soltanto per le colture della vite, della barbabietola e per gli ortaggi, i danni, d'intensità variabile, hanno superato mediamente il 40 per cento della produzione prevedibile.

Si fa comunque presente che gli agricoltori danneggiati possono far fronte alle esigenze di conduzione aziendale della nuova annata agraria avvalendosi dei prestiti di esercizio, a modico tasso d'interesse, previsti dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e, per coloro di essi che si trovano nelle condizioni stabilite, dei prestiti di conduzione, al tasso del tre per cento, recati dall'articolo 19 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

In proposito si assicura che il predetto ispettorato agrario, nella istruttoria delle domande delle provvidenze consentite dalla vigente legislazione, darà la precedenza a quelle che saranno eventualmente presentate dagli agricoltori medesimi.

Analoga priorità, come è stato più volte fatto presente, verrà accordata ai coltivatori colpiti, nella concessione del contributo dello Stato nella spesa per l'acquisto di sementi selezionate e nella distribuzione gratuita di se-

menti ortive e foreggere, ai sensi della legge 10 dicembre 1958, n. 1094.

Si ricorda, poi, che per le esposizioni eventualmente in corso, e derivanti da operazioni di credito agrario di esercizio contratte con istituti od enti che esercitano il credito agrario, gli agricoltori interessati, in caso di mancato o insufficiente raccolto, hanno la possibilità di ottenere la proroga fino a un anno delle relative scadenze, a norma dell'articolo 8 - comma secondo - della citata legge 5 luglio 1928, n. 1760.

Per quanto concerne, infine, la richiesta relativa al fondo di solidarietà nazionale, si precisa che la istituzione di tale fondo ha formato oggetto di iniziativa parlamentare; dovrà dunque il Parlamento pronunciarsi sulla opportunità di trasferire, sia pure in parte, ai contribuenti rischi propri delle imprese agricole.

Con riferimento al diritto positivo, si può affermare che il nostro legislatore, fin qui, non ha affatto inteso trasferire alla collettività danni propri dell'esercizio dell'attività agricola, ma limitare l'intervento dello Stato a sostegno delle iniziative intese a ripristinare la efficienza di capitali fondiari e di esercizio menomata dall'evento calamitoso.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste:* RUMOR.

**CASTAGNO, ALBERTINI, SULOTTO E VACCHETTA.** — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia nei suoi intendimenti promuovere sollecitamente l'emanazione di provvedimenti intesi a riparare i gravi danni provocati dalla perdurante siccità che ha praticamente annullato la produzione del foraggio in tanta parte dell'Italia settentrionale (ed in modo particolare nel Piemonte) provocando una svendita forzata dei bovini da parte dei piccoli allevatori coltivatori diretti, con conseguente depauperamento del patrimonio zootecnico, importante fattore di sviluppo economico delle zone rurali, come riconosciuto dalla recente conferenza nazionale. I provvedimenti invocati, analogamente a quanto già fatto con precedenti leggi particolari, dovrebbero servire a garantire almeno un minimo reddito per il prossimo inverno a decine di migliaia di famiglie contadine.

Gli interroganti chiedono di sapere inoltre se il ministro creda di dare applicazione all'ultimo comma dell'articolo 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454 (detta del « piano verde ») che prevede l'erogazione di contributi per la gestione delle cooperative di coltivatori diretti - latterie sociali - le cui spese riman-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1962

gono invariate e diventano insostenibili in confronto ai sempre più scarsi conferimenti di latte per la crisi di produzione e se creda di far rivedere la posizione negativa assunta dagli organi ministeriali all'analoga richiesta — per gli stessi motivi di carenza di prodotti conferiti a causa della siccità — presentata da una ventina di cantine sociali del Piemonte. (25265).

**RISPOSTA.** — Premesso che, a seguito delle abbondanti piogge cadute fin dall'ultima decade del mese di settembre 1962, sono migliorate le condizioni vegetative di molte colture e in special modo di quelle foraggere, si fa presente che il Governo non ha mancato di adottare tempestive misure atte ad alleviare la situazione di disagio causata a taluni settori della produzione agricola dalla prolungata siccità.

In particolare, a difesa del patrimonio zootecnico nazionale, si è provveduto a ridurre, per il mese di ottobre, i contingenti di importazione delle carni fresche e refrigerate, nonché dei bovini da macello, rispettivamente, a 25 mila quintali di carne e ad 8 mila capi vivi, di fronte a 40 mila quintali di carne e ai 20 mila capi di bovini ammessi nei mesi precedenti.

Per altro, in considerazione delle caratteristiche diverse che il mercato del bestiame presenta a seconda delle categorie (invero, mentre i prezzi del bestiame da riforma hanno subito una certa flessione, quelli del bestiame giovane si sono mantenuti su livelli soddisfacenti) si è stabilito che del contingente di bestiame vivo ammesso alla importazione, soltanto il 10 per cento può essere costituito da capi adulti, e tale principio sarà mantenuto per le eventuali importazioni dei mesi futuri.

Sempre a difesa degli allevamenti nazionali, è stata poi sospesa l'importazione del bestiame da allevamento e da riproduzione fornito soltanto di certificato di origine, per la quale importazione è chiesta specifica autorizzazione ministeriale.

Per l'importazione in esenzione doganale dello stesso bestiame, ma fornito di certificato genealogico, è stato disposto che le operazioni di collaudo, per il materiale femminile, si effettuino preferibilmente all'origine, e ciò per favorire una più accurata scelta del materiale stesso, mentre per i tori e i torelli il collaudo dovrà avvenire esclusivamente alla origine.

Particolari disposizioni sono state impartite ai funzionari incaricati dei collaudi, perché tanto all'origine, quanto alla frontiera,

vengano seguiti criteri particolarmente severi, per assicurare l'introduzione, nel paese, soltanto di materiale di pregio.

Inoltre, nell'impartire le istruzioni per la applicazione, nella corrente annata agraria, della legge 10 dicembre 1958, n. 1094, questo ministero ha disposto che il contributo massimo erogabile per le sementi foraggere e per i miscugli a favore di ciascun coltivatore diretto, la cui azienda ricada in un comune montano nel quale sia in atto una programmata azione di riconversione colturale e di indirizzo zootecnico, venga elevato da 5 mila a 19 mila lire, con un importo massimo erogabile, per ogni specie foraggera, di 5 mila lire.

Analogamente, sempre per i coltivatori diretti che si trovino nelle accennate condizioni, l'importo massimo delle sementi foraggere che potranno essere distribuite gratuitamente è stato complessivamente portato, per ciascun avente diritto, a 10 mila lire, con l'intesa che l'importo del contributo, per ciascuna semente, non dovrà superare la somma di 5 mila lire.

Si ricorda, poi, che per l'acquisto di mangimi gli agricoltori possono giovare dei prestiti agevolati previsti dalla legge 8 agosto 1957, n. 777, per lo sviluppo della zootecnia.

Con l'occasione, si comunica che, con decreto in corso, predisposto da questo ministero di concerto con quello del tesoro in applicazione della legge 25 luglio 1956, n. 838, larghe zone dell'Italia settentrionale, compreso il Piemonte, sono state delimitate ai fini della proroga, sino a 24 mesi, della scadenza dei prestiti agrari di esercizio concessi da istituti od enti che esercitano il credito agrario ad aziende agricole gravemente danneggiate da avversità atmosferiche. Tale delimitazione riguarda in particolare i territori colpiti dalla siccità dell'estate 1962.

Per quanto concerne, infine, la richiesta contenuta nell'ultima parte della interrogazione, s'informa che la concessione di contributi alle latterie sociali, ai sensi dell'articolo 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, è subordinata alla determinazione, che è tuttora allo studio, dei criteri di massima da seguire nelle assegnazioni.

*Il Ministro: RUMOR.*

**CASTAGNO.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza che negli istituti tecnici e nei licei di Torino vengono respinte le domande di iscrizione degli allievi, o vengono accettate con riserva, per mancanza di aule e come intenda intervenire per superare questa grave situa-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1962

zione e permettere ai giovani — come è obbligo dello Stato — la frequentazione della scuola pubblica. (25396).

**RISPOSTA.** — Dalle informazioni assunte non ha trovato conferma la notizia sopra riportata.

Risulta, al contrario, che le competenti autorità scolastiche si sono efficacemente adoperate perché tutte le domande fossero accolte.

Le poche domande presentate dopo l'esaurimento dei posti ed accettate con riserva sono state ridistribuite tra gli istituti che avevano posti disponibili.

Con la costruzione di nuovi edifici da destinare agli istituti di istruzione secondaria di II grado, già preventivati dalla amministrazione provinciale e dal comune, la carenza delle aule nella città di Torino sarà notevolmente attenuata.

*Il Ministro: GUI.*

**CERAVOLO DOMENICO.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere quali provvedimenti straordinari ed urgenti verranno adottati per fronteggiare le conseguenze catastrofiche provocate nel mondo contadino dalle eccezionali grandinate che hanno colpito i comuni di Granze, Stanghella, Boara (Padova) e numerosi altri vicini.

Si tenga conto che la grandinata, la più grave che si ricordi, ha distrutto tutti i prodotti dell'agricoltura, gettando nella miseria i lavoratori agricoli. Nella sola Granze (zona depressa) su una superficie colturale di ettari 1094 si ritiene che il danno non sia inferiore ai 200 milioni di lire.

In particolare, l'interrogante chiede di sapere se si ritenga opportuno di accogliere le richieste che le amministrazioni dei vari comuni hanno fatto pervenire al Governo relative a:

1) concessione di prestiti ai coltivatori a basso tasso d'interesse;

2) assicurazione ai lavoratori occupati all'atto della calamità, delle giornate previste dal contratto di lavoro oppure un sussidio adeguato alle giornate non effettuate;

3) concessione di un contributo al comune affinché lo stesso possa esonerare dalla imposta di famiglia per l'anno 1963 i coltivatori diretti sulla base di quella pagata per l'anno 1962;

4) riduzione e dilazione dei contributi, imposte e tasse governative gravanti sull'agricoltura;

5) facilitazioni sull'acquisto delle sementi e dei concimi necessari per la nuova annata agraria. (24529).

**RISPOSTA.** — Gli agricoltori della provincia di Padova che hanno subito la perdita di prodotti a causa delle grandinate summenzionate possono provvedere alle esigenze di conduzione aziendale della nuova annata agraria, avvalendosi dei prestiti di esercizio, a modico tasso d'interesse, previsti dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, sul credito agrario e, per coloro di essi che si trovino nelle condizioni richieste, dei prestiti di conduzione, al tasso del 3 per cento, recati dall'articolo 19 della legge 2 giugno 1961, n. 454, sul piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura.

A suo tempo, poi, ai coltivatori danneggiati sarà accordata la priorità nella concessione del contributo dello Stato nella spesa per l'acquisto di sementi selezionate e nella distribuzione gratuita di sementi ortive e foraggere, ai sensi della legge 10 dicembre 1958, n. 1094.

Per le esposizioni eventualmente in corso e derivanti da operazioni di credito agrario di esercizio contratte con istituti od enti che esercitano il credito agrario, gli agricoltori interessati hanno la possibilità, offerta dall'articolo 8 — comma secondo — della citata legge 5 luglio 1928, n. 1760, di ottenere la proroga fino a un anno delle relative scadenze, in caso di insufficiente o mancato raccolto.

Il Ministero dell'interno ha comunicato che, per l'attuazione di misure assistenziali a favore dei più bisognosi tra i colpiti dalle avversità di che trattasi, ha concesso alla prefettura di Padova due contributi straordinari, di 5 milioni di lire ciascuno, sul fondo integrazione bilanci E.C.A., e che la prefettura aveva già provveduto ad assegnare agli enti comunali di assistenza dei comuni interessati la somma complessiva di 5.500.000 lire, a titolo di primo intervento, in relazione allo stato di particolare disagio in cui erano venute a trovarsi numerose famiglie. Di tale somma, 200 mila lire sono state erogate a ciascuno dei comuni di Stanghella e di Granze, e 100 mila lire al comune di Boara Pisani.

Il Ministero delle finanze ha a sua volta invitato l'intendenza di finanza di Padova a riferire in merito alla natura e all'entità dei danni causati ai possessori di fondi rustici della provincia dalle suddette avversità e a formulare se del caso proposte di delimitazione ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 luglio 1960, n. 739.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha assicurato che, qualora l'ammini-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1962

strazione finanziaria adottò un tale provvedimento di delimitazione, non mancherà di disporre la sospensione della riscossione dei contributi agricoli unificati per un anno a favore delle aziende beneficiarie delle agevolazioni tributarie.

Lo stesso ministero ha per altro ricordato che attualmente sono già in atto le seguenti agevolazioni: sospensione della riscossione delle partite contributive inferiori a 30 mila lire; sospensione della riscossione del 40 per cento dei contributi relativi alle giornate lavorative di braccianti, salariati e partecipanti familiari a carico delle ditte iscritte nei ruoli per un importo inferiore alle 70 mila lire; sospensione della riscossione del 30 per cento dei contributi relativi alle stesse giornate lavorative di cui sopra, a carico delle ditte iscritte nei ruoli, per un importo superiore alle 70 mila lire; sospensione della riscossione del 60 per cento dei contributi relativi alle giornate fatte da coloni e mezzadri da calcolarsi per ciascun podere condotto a mezzadria e colonia parziaria.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RUMOR.*

**CHIATANTE.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti s'intendano attuare a favore di coltivatori e proprietari terrieri danneggiati dalla violentissima grandinata del 2 giugno 1962, che ha distrutto il 90 per cento del prodotto agricolo nel comprensorio di Carmiano (Lecce) compromettendo anche colture future. (23975).

**RISPOSTA.** — Dagli accertamenti effettuati dal competente ispettorato agrario di Lecce, è risultato che la grandinata avutosi l'11 giugno 1962 in alcune località del comune di Carmiano ha interessato limitate estensioni di terreno coltivato a vite, a frumento, a barbabietole da zucchero, ad ortaggi e a tabacco.

Per altro, soltanto per le colture della vite, della barbabietola e per gli ortaggi, i danni, d'intensità variabile, hanno superato mediamente il 40 per cento della produzione prevedibile.

Si fa comunque presente che gli agricoltori danneggiati possono far fronte alle esigenze di conduzione aziendale della nuova annata agraria avvalendosi dei prestiti di esercizio, a modico tasso d'interesse, previsti dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e, per coloro di essi che si trovano nelle condizioni stabilite, dei prestiti di conduzione, al tasso del tre per

cento, recati dall'articolo 19 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

In proposito si assicura che il predetto ispettorato agrario, nella istruttoria delle domande delle provvidenze consentite dalla vigente legislazione, darà la precedenza a quelle che saranno eventualmente presentate dagli agricoltori medesimi.

Analoga priorità, come è stato più volte fatto presente, verrà accordata ai coltivatori colpiti, nella concessione del contributo dello Stato nella spesa per l'acquisto di sementi selezionate e nella distribuzione gratuita di sementi ortive e foraggere, ai sensi della legge 10 dicembre 1958, n. 1094.

Si ricorda, poi, che per le esposizioni eventualmente in corso, e derivanti da operazioni di credito agrario di esercizio contratte con istituti od enti che esercitano il credito agrario, gli agricoltori interessati, in caso di mancato o insufficiente raccolto, hanno la possibilità di ottenere la proroga fino a un anno delle relative scadenze, a norma dell'articolo 8 - comma secondo - della citata legge 5 luglio 1928, n. 1760.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RUMOR.*

**COLITTO.** — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quando saranno risarciti al signor Martino Nicolangelo fu Domenico, residente in Guardiaregia (Campobasso) i danni a lui derivati a seguito della occupazione dei suoi terreni per la costruzione della strada Sperella-Vecchiarelli in agro di Guardiaregia. (25194).

**RISPOSTA.** — La strada Sperella-Vecchiarelli, è stata costruita dall'amministrazione provinciale di Campobasso, con finanziamento erogato dalla Cassa per il mezzogiorno.

Dagli accertamenti effettuati in merito risulta che l'amministrazione provinciale medesima sta disponendo per il pagamento delle indennità di occupazione dei terreni dovute ai proprietari interessati, in essi compreso il signor Nicolangelo Martino.

*Il Ministro: RUMOR.*

**COLITTO.** — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per conoscere lo stato del procedimento penale pendente a carico dei titolari dell'azienda di spedizioni e traslochi Sud-trasporti di L. Cosentino, che avrebbe intrapreso l'attività di spedizione senza essere iscritto nell'elenco degli spedizionieri autorizzati, di cui alla legge 14 novembre 1941, n. 1442, violando così l'articolo 21 della legge

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1962

e l'articolo 348 del codice penale; e per conoscere altresì se del provvedimento stesso sia stato informato il prefetto della provincia di Bari per il provvedimento di chiusura dell'esercizio di cui al terzo comma del ripetuto articolo 21. (25361).

**RISPOSTA.** — In base alle informazioni fornite dalla procura generale presso la Corte d'appello di Bari, l'azienda di spedizioni e traslochi in parola non esercita la sua attività nell'ambito di quel distretto, ed a carico della stessa non risulta in corso alcun procedimento penale.

*Il Ministro di grazia e giustizia:* BOSCO.

**COLITTO.** — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quando il distretto militare di Campobasso sarà messo in condizione di poter rilasciare la copia del foglio matricolare al signor Ialongo Antonio, classe 1911, da Cerro al Volturmo (Campobasso) il quale da oltre un anno ne ha fatto richiesta.

Il predetto distretto militare ha in corso l'aggiornamento del foglio matricolare del signor Ialongo; ma non può, purtroppo, completarlo, perché manca di notizie richieste da uffici militari. (26237).

**RISPOSTA.** — Il distretto militare di Campobasso, sulla scorta degli elementi forniti dall'interessato soltanto nel dicembre del 1961, sta procedendo a tutti gli accertamenti necessari per la ricostruzione matricolare del periodo 5 febbraio 1942-10 maggio 1946, accertamenti che, per riferirsi al periodo bellico, si presentano particolarmente difficili.

Non appena espletati tali accertamenti si provvederà al rilascio del foglio matricolare richiesto.

*Il Ministro:* ANDREOTTI.

**COLITTO.** — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se creda riesaminare la pratica, che ha portato alla soppressione della fermata allo scalo ferroviario di San Polo Matese del treno AT 680 delle ore 7,50, diretto a Campobasso ed alla chiusura della stazione. Tutta la popolazione del comune invoca che sia ripristinata la fermata e riaperta la stazione. (26625).

**RISPOSTA.** — I provvedimenti di trasformazione da presenziata a impresenziata della fermata di San Polo Matese e di soppressione della fermata del treno sono stati adottati, nel quadro delle misure predisposte dall'azienda delle ferrovie dello Stato per la riduzione delle spese improduttive, in conseguenza della

persistente notevole passività di gestione e della limitatissima entità del traffico che caratterizzava l'impianto stesso.

Per quanto riguarda in particolare la soppressione della fermata del treno AT. 680, si fa presente che esso è preceduto, a non largo intervallo, dall'AT 678 che arriva a Campobasso alle ore 7,48, con orario da considerare rispondente anche alle esigenze degli studenti di San Polo Matese che frequentano gli istituti scolastici del capoluogo.

Pertanto, al presente, non sussistono motivi validi a giustificare una rinuncia ai provvedimenti anzidetti.

*Il Ministro:* MATTARELLA.

**COLITTO.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se creda disporre la istituzione in Montemitro (Campobasso) di un corso popolare maschile. (26776).

**RISPOSTA.** — Il provveditore agli studi di Campobasso, su proposta del competente direttore didattico, ha istituito in Montemitro capoluogo, fin dal 24 settembre 1962, un corso di scuola popolare di tipo A + B.

*Il Ministro:* GUI.

**COMPAGNONI.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se ritenga opportuno, nel quadro del riordinamento generale della scuola, prevedere un più adeguato trattamento economico ed un migliore stato giuridico per il personale non insegnante con il cambiamento della denominazione di bidello in quella di usciere scolastico. (26531).

**RISPOSTA.** — Il trattamento economico e lo sviluppo di carriera del personale ausiliario delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria e artistica è stato recentemente disciplinato dall'articolo 3 della legge 28 luglio 1961, n. 831.

Ai sensi della citata norma, il personale suddetto ha ottenuto uno sviluppo di carriera superiore a quello del personale ausiliario delle altre amministrazioni statali. Il coefficiente iniziale dei bidelli è infatti 159, superiore non solo al coefficiente iniziale delle carriere ausiliarie delle altre amministrazioni (151), ma anche al coefficiente iniziale delle carriere esecutive (157).

Per quanto concerne, poi, la proposta intesa ad ottenere il cambiamento di denominazione della qualifica di bidello in quella di usciere scolastico, si ritiene che la questione non rivesta alcun carattere sostanziale.

*Il Ministro:* GUI.

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1962

CRUCIANI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali motivi abbiano giustificato la recente decisione di spostare la scuola elementare da Arvello a Capodacqua di Foligno (Perugia). (26542).

RISPOSTA. — Non trova conferma nei fatti la notizia relativa allo spostamento in parola.

La predetta scuola di Arvello continua, infatti, a funzionare come scuola di Stato, mentre l'organico degli insegnanti elementari di Capodacqua di Foligno è stato aumentato di una unità a seguito della concessione di altri sette posti di insegnante elementare disposta dal ministero con decorrenza 1° novembre 1962.

*Il Ministro:* GUI.

CRUCIANI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza della mancata corresponsione ai direttori tecnici e loro collaboratori del compenso stabilito dall'ordinanza ministeriale 22 novembre 1961, n. 361, in relazione alla loro attività estiva per quei gruppi sportivi che hanno svolto attività stagionali anche estive. (26545).

RISPOSTA. — I compensi supplementari agli insegnanti di educazione fisica per le esercitazioni complementari di avviamento alla pratica sportiva presuppongono prestazioni settimanali eccedenti l'orario e, pertanto, sono corrisposti normalmente, durante il periodo delle lezioni, per l'effettiva durata delle prestazioni stesse.

Tali compensi possono essere attribuiti anche durante le vacanze estive, per le esercitazioni di carattere stagionale che debbano svolgersi necessariamente in quel periodo, ma in genere tali esercitazioni vengono organizzate per le scuole della stessa sede dai provveditori agli studi o dalle unioni dei gruppi sportivi scolastici e, in tal caso, l'opera degli insegnanti addetti all'attività di che trattasi viene remunerata con modalità o fondi diversi da quelli che si riferiscono alla retribuzione per le prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo.

Nessuna richiesta, per altro, è finora pervenuta al ministero per compensi relativi ad attività di istituto o scuola svolte nel periodo estivo in seno ai singoli gruppi sportivi.

*Il Ministro:* GUI.

CRUCIANI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza della situazione gravissima in cui si trova la popolazione scolastica di San Mariano di Corciano (Perugia).

In tale località non esiste edificio scolastico e le aule sono sparse per il paese, prese in affitto da privati; hanno un unico gabinetto di decenza per tutte le classi (circa 100 alunni), sono prive di luce, fredde, senza energia elettrica, mal dislocate presso concimaie e stalle. Sulle scale sconnesse alcuni bambini sono caduti, producendosi anche fratture.

L'interrogante chiede di sapere se, in che modo e quando si intenda provvedere per riparare una simile intollerabile situazione. (26589).

RISPOSTA. — Il comune di Corciano presentò nel decorso esercizio finanziario 1961-62 la domanda di contributo statale per la costruzione dell'edificio scolastico nella frazione di San Mariano.

La richiesta, che non potè essere accolta per le prevalenti esigenze di altri comuni anche della stessa provincia di Perugia, è tenuta in evidenza per ogni favorevole provvedimento che sarà possibile adottare in sede di elaborazione del futuro programma di finanziamento di nuove opere di edilizia scolastica; è, tuttavia, necessario che l'amministrazione comunale interessata rinnovi la domanda nel corrente esercizio finanziario, per il tramite del provveditore agli studi, a norma di legge.

Con l'occasione, si ricorda che al predetto comune sono stati finora promessi i seguenti contributi:

- 1) costruzione edificio scolastico nel capoluogo lire 18.000.000;
- 2) costruzione edificio scolastico nella frazione Mantignana lire 8.500.000;
- 3) costruzione edificio scolastico nella frazione Solomeo lire 10.000.000.

*Il Ministro:* GUI.

CRUCIANI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se intenda provvedere per la esecuzione dei lavori di ammodernamento nella stazione centrale di Fontivegge (Perugia), che si presentano sempre più indilazionabili.

Sono in particolare necessari:

- 1) una pensilina per proteggere dalle intemperie i viaggiatori in arrivo ed in partenza;
- 2) un sottopassaggio per accedere ai binari 2 e 3.

Attualmente i viaggiatori sono costretti ad attraversare il binario e talvolta anche il treno in sosta. (26597).

RISPOSTA. — La costruzione di una pensilina e di un sottopassaggio nella stazione di



Perugia è stata tenuta in attenta considerazione ed è compresa in un programma di massima elaborato dalla azienda ferroviaria riguardante anche altre numerose stazioni della rete delle ferrovie dello Stato.

Tale programma potrà essere attuato gradatamente, in relazione alla entità dei finanziamenti disponibili e secondo un ordine di priorità basato su elementi obiettivi di giudizio quali l'entità del traffico viaggiatori e la composizione dei treni.

*Il Ministro: MATTARELLA.*

CRUCIANI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quando sarà posto fine alla grave ingiustizia ai danni del personale ispettivo, direttivo ed insegnante della scuola elementare privata, al contrario di altre categorie similari, privato del diritto alla riliquidazione delle pensioni ordinarie precedentemente liquidate o da liquidarsi. (26659).

RISPOSTA. — La situazione del personale insegnante è tenuta in particolare considerazione da parte di questo ministero.

Sulla questione dovranno anche pronunciarsi gli organi parlamentari, presso i quali esistono proposte di leggi sull'argomento.

*Il Ministro: GUI.*

CRUCIANI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quali motivi abbiano impedito la riduzione del 50 per cento dell'onere contrattuale affittuale a carico dell'agricoltura come previsto dalla conferenza del mondo rurale e dell'agricoltura, nonché richiesto da autorevoli componenti del presente Governo. (26662).

RISPOSTA. — Premesso che non appare chiaro il significato dell'espressione « onere contrattuale affittuale a carico dell'agricoltura » ove si sia voluto riferirsi ai canoni di fitto, si precisa che nel rapporto conclusivo della conferenza nazionale del mondo rurale e dell'agricoltura non figura alcuna proposta in merito alla riduzione del 50 per cento dei canoni stessi.

Qualora, invece, si intenda fare riferimento all'auspicata riduzione dei contributi agricoli unificati e di tutti gli oneri previdenziali a carico dell'agricoltura, si fa presente che eventuali iniziative per l'emanazione di provvedimenti legislativi in proposito rientrano nelle attribuzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al quale, per altro, dette iniziative sono state in varie occasioni sollecitate da questo ministero.

*Il Ministro: RUMOR.*

CRUCIANI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere quando si intenda provvedere, ed eventualmente in che modo, alla sistemazione della stazione di Foligno (Perugia).

Di particolare importanza sembrano i lavori: di riordinamento e ammodernamento; di ampliamento della capacità di binari; di costruzione di marciapiedi, pensiline, ecc. e di sistemazione del sottopassaggio e degli accessi allo stesso. (26663).

RISPOSTA. — Per la sistemazione ed il potenziamento degli impianti della stazione di Foligno è stata di recente autorizzata la spesa di 100 milioni di lire, per l'esecuzione delle seguenti opere:

a) sistemazione e potenziamento degli impianti d'armamento del piazzale, con costruzione di nuovi binari passanti sulla sede della demolenda rimessa locomotive;

b) costruzione di un nuovo marciapiede d'interbinario della lunghezza di metri lineari 250 circa;

c) prolungamento del primo sottopassaggio viaggiatori (lato Orte) sino al nuovo marciapiede, con pensilina di copertura in corrispondenza delle scale di accesso;

d) sistemazione degli accessi del secondo sottopassaggio viaggiatori (lato Falconara), con relativa pensilina di copertura;

e) sistemazione degli impianti di trazione elettrica, di sicurezza, di segnalamento e di illuminazione;

f) sistemazione di spogliatoi per il personale.

I suaccennati lavori sono in corso di appalto e saranno quindi iniziati al più presto.

*Il Ministro: MATTARELLA*

CRUCIANI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se, in che modo e quando si intenda provvedere ai lavori di riordinamento e sistemazione della stazione di San Liberato di Narni (Terni).

I lavori si presentano particolarmente necessari per la costruzione di un edificio adibito a sala d'aspetto e biglietteria e la sistemazione dei marciapiedi d'attesa. (26664).

RISPOSTA. — Per la costruzione nella fermata impresenziata di San Liberato, della linea Orte-Ancona, di un fabbricatino per il ricovero dei viaggiatori e per la sistemazione del marciapiede esistente sono in corso trattative col comune di Narni che, all'atto della istituzione della fermata stessa, si impegnò a contribuire alle relative spese.

Poiché l'impianto presenta un andamento economico non completamente soddisfacente e

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1962

tenuto conto che i lavori richiesti non rivestono carattere di assoluta necessità ed urgenza, la loro esecuzione è subordinata all'entità del contributo della amministrazione comunale interessata.

*Il Ministro: MATTARELLA.*

**CUTTITTA.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi per i quali non sia stato ancora provveduto a liquidare alla vedova di guerra signora Maria Bilà da Menfi (Agrigento) il risarcimento dei danni di guerra subiti venti anni or sono dal marito Spada Paolo, ora defunto, quale proprietario di una concessione agricola da lui posseduta nell'Africa orientale italiana, in territorio di Gondar. (26632).

**RISPOSTA.** — Il signor Spada Paolo presentò alla direzione generale danni di guerra domanda di risarcimento per danni di guerra a beni d'uso domestico ed alle attrezzature di una azienda agricola, subiti in Africa orientale.

I mobili dell'abitazione risultano definitivamente liquidati con l'indennizzo complessivo di lire 216 mila.

Per i danni all'azienda agricola, in data 21 giugno 1960, il decreto di liquidazione è stato notificato alla signora Bilà Maria, vedova Spada, la quale ha prodotto ricorso, in data 1° agosto 1960.

La commissione centrale per i danni di guerra ha espresso il parere che il ricorso di parte sia da considerare inammissibile, perché prodotto oltre il termine di 30 giorni dalla data di notifica, previsto dall'articolo 18 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

Pertanto è in corso di perfezionamento il definitivo decreto di liquidazione.

*Il Sottosegretario di Stato: FANELLI.*

**D'AMBROSIO.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se ritenga opportuno emanare un nuovo provvedimento che dia possibilità a tutti i professori combattenti ed assimilati, abilitati nell'anno 1962 a seguito di esami indetti con decreto ministeriale del 15 dicembre 1961, di presentare domanda di immissione nei ruoli delle scuole secondarie, in applicazione della legge n. 831, al fine di sanare una grave sperequazione venutasi a creare ai danni dei suddetti professori, combattenti, abilitati, le cui commissioni esaminatrici non hanno espletato gli atti entro il 18 ottobre 1962, termine stabilito dal decreto ministeriale del 18 agosto 1962.

Ai sensi del suddetto decreto, i professori esaminati da commissioni che hanno espletato gli atti entro il 18 ottobre 1962, vengono immessi nei ruoli, mentre gli altri, abilitati dopo tale data, pur a seguito di esami indetti col medesimo decreto dei primi, vengono esclusi, subendo un ingiusto trattamento di enorme disparità e un grave danno nei confronti dei colleghi della stessa categoria.

L'interrogante fa presente che si tratta di far giustizia nei riguardi di professori appartenenti alla benemerita categoria dei combattenti, tutti anziani, padri di famiglia, abilitati con esami normali - scritto ed orali - parecchi dei quali in votazione anche superiore ai sette decimi, che attendono una degna sistemazione da lunghi anni.

Fa presente, inoltre, che l'opportunità dell'invocata proroga, in casi analoghi, è stata più volte riconosciuta da codesto ministero che, infatti, l'ha concessa. (26641).

**RISPOSTA.** — I termini per la presentazione delle domande di assunzione nei ruoli delle scuole d'istruzione secondaria ai sensi della legge del 1961, n. 831, già scaduti fin dal 30 novembre 1961, sono stati prorogati fino al 18 ottobre 1962 con decreto ministeriale 18 agosto 1962 non per favorire alcune categorie di personale ma perché solo con tale decreto è stato determinato il contingente delle cattedre da conferire. Si è voluto, in sostanza, consentire l'eventuale presentazione di nuove domande da parte degli insegnanti che, essendo in possesso dei prescritti requisiti, hanno visto sorgere o aumentare il loro interesse a concorrere in relazione al numero delle cattedre disponibili.

I provvedimenti che con la interrogazione vengono auspicati in favore degli ex combattenti che non avevano ancora conseguito l'abilitazione entro il 18 ottobre 1962 non potrebbero consistere se non in una nuova proroga dei termini.

Non si ravvisa l'opportunità di adottare provvedimenti in tal senso, sia per il limitatissimo numero di insegnanti che potrebbero fruirne, sia perché una simile iniziativa comporterebbe la possibilità della nomina in ruolo di insegnanti che ottengono l'abilitazione - requisito fondamentale per l'assunzione - dopo la data del 1° ottobre 1962, alla quale si intende fissare la decorrenza giuridica delle nomine in ruolo che saranno conferite ai sensi della legge n. 831, giusta proposta di legge dei senatori Baldini, Monati e Baracco, atto del Senato n. 2124, attualmente all'esame del Parlamento.

*Il Ministro: GUI.*

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1962

DANIELE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere, in relazione all'ordine del giorno votato quasi all'unanimità il 2 ottobre 1962 dal consiglio provinciale di Lecce su proposta del consigliere De Giuseppe, per la revoca della concessione alla società per le ferrovie del sud-est e la gestione delle relative linee da parte dello Stato:

1) se gli addebiti che nel suddetto ordine del giorno vengono rivolti alla società corrispondano alla realtà dei fatti;

2) se e in quale misura la società per le ferrovie del sud-est risulti avere adempiuti agli obblighi ad essa derivanti dalla concessione in corso e dalla corresponsione di ingenti contributi da parte dello Stato per l'ammodernamento delle linee;

3) se, in conseguenza delle indagini di cui sopra, il ministro ritenga di dovere attuare speciali provvedimenti per assicurare alle popolazioni salentine un più efficiente servizio dei trasporti ferroviari ed automobilistici;

4) se, infine, ove i suddetti provvedimenti fossero ritenuti eventualmente necessari, si pensi che essi debbano spingersi sino all'assunzione diretta della gestione da parte dello Stato. (26149).

RISPOSTA. — Gli addebiti contenuti nell'ordine del giorno, votato il 5 ottobre 1962 dal consiglio provinciale di Lecce, non rispondono alla realtà dei fatti.

La società concessionaria delle ferrovie del sud-est ha pressoché ultimato, nella proporzione del 98 per cento, tutti i lavori e le provviste compresi nel piano di ammodernamento approvato dal Ministero dei trasporti, il quale ha seguito in tutte le sue fasi l'effettuazione dei lavori stessi e la costruzione del materiale rotabile approvvigionato. E nessun contributo dello Stato è stato corrisposto alla società concessionaria se non a seguito di effettuati accertamenti e collaudi, secondo le norme della contabilità generale dello Stato. In particolare, il materiale rotabile è stato costruito da ditte che normalmente lo forniscono anche alle ferrovie dello Stato.

D'altro lato, l'intervento finanziario in favore delle sud-est ha costituito un decisivo progresso sulla via del potenziamento di quella importante rete ferroviaria, la cui definitiva sistemazione potrà essere raggiunta, non appena verranno messi a disposizione nuovi fondi per l'applicazione della legge 2 agosto 1952, n. 1221. Oltre ai rilevanti lavori per l'armamento e gli impianti fissi, grande importanza è stata riconosciuta alla totale sostitu-

zione, sia per il servizio viaggiatori che per quello merci, della trazione a vapore con la trazione *diesel*, che consente di realizzare migliori condizioni tecniche ed economiche di esercizio.

Per quanto attiene al traffico integrativo, mentre alcune linee automobilistiche sono state soppresse in conseguenza dell'ammodernamento di quella ferroviaria, dalla quale esso è risultato assorbito, la possibilità, da parte di terzi, di istituire nuove autolinee non è preclusa, quando ciò non importi dannosa concorrenza alla ferrovia o, quanto meno, nei casi in cui attraverso un giudizio di convenienza economica essa non ritenga di avvalersi di un suo diritto, riconosciuto, di prelazione.

Circa il personale, per raggiungere il quantitativo di 1470 agenti previsto dal piano di ammodernamento, si rendeva necessaria la riduzione, mediante pensionamento, di alcune unità, ma in effetti, oggi, in relazione ad aumentate esigenze, il quantitativo in servizio supera di 84 unità quello previsto.

Una rete ferroviaria come quella delle sud-est, nella quale i servizi sono stati così ampiamente potenziati e adeguati alle attuali esigenze, non può non conseguire una maggiore somma di utilità generale, senza quindi necessità di ricorrere a forme ben più onerose di gestione statale.

*Il Ministro: MATTARELLA.*

DE CAPUA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se siano stati accertati da parte degli organi tecnici i danni provocati dalla violenta grandinata del giorno 10 agosto 1962 in agro di Cerignola (Foggia).

L'interrogante viene informato che interi appezzamenti delle contrade Feudo del Pero, Lagnano, Sfingeta, Perillo, Gubito, Santa Clotilde, ecc. hanno subito danni, nella parte arborea, calcolati intorno all'80 per cento e che ancor più colpiti risultano i vigneti e gli oliveti a causa di un vento ciclonico che ha divelto piante e danneggiato elettrodotti.

L'interrogante chiede di conoscere i provvedimenti disposti e quelli che si intendano disporre a sollievo dei coltivatori disastriati. (25077).

RISPOSTA. — Gli agricoltori dell'agro suddetto colpiti dal nubifragio del 10 agosto 1962 possono avvalersi, per le necessità di conduzione aziendali e per il ripristino delle opere e delle culture arboree e arbustive distrutte o danneggiate, delle agevolazioni creditizie

(prestiti di esercizio a modico tasso d'interesse e mutui di miglioramento fondiario ed ammortamento pluriennale, col concorso dello Stato nel pagamento degli interessi previsti dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760), nonché delle notevoli provvidenze recate dalla legge 2 giugno 1961, n. 454.

Per le eventuali esposizioni in corso, derivanti da operazioni di credito agrario di esercizio contratte con istituti ed enti che esercitano il credito agrario, gli agricoltori interessati possono ottenere la proroga, fino ad un anno, delle relative scadenze, a norma dell'articolo 8, comma secondo, della citata legge 5 luglio 1928, n. 1760.

A suo tempo, poi, ai coltivatori danneggiati sarà accordata la priorità nella spesa per l'acquisto di sementi selezionate e nella distribuzione gratuita di sementi ortive e foraggiere, ai sensi della legge 10 dicembre 1958, n. 1094.

*Il Ministro: RUMOR.*

**DE CAPUA.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se ritenga opportuno intervenire direttamente per la soluzione del grave problema sociale degli insegnanti elementari idonei in precedenti concorsi magistrali, tenendo presente che molti di essi vantano numerosi anni di servizio scolastico con la qualifica di ottimo.

L'interrogante fa presente il particolare periodo favorevole ad una soluzione del problema stesso, tramite concorso riservato e per titoli, dato il numero di cattedre che, in via del tutto eccezionale, si renderanno vacanti per il passaggio alla scuola secondaria di numerosi insegnanti elementari di ruolo, per effetto della legge n. 831. (26716).

**RISPOSTA.** — Alla sistemazione, sia pure parziale, degli idonei dei concorsi magistrali, ha provveduto la legge 20 ottobre 1960, n. 1264.

Per effetto di tale legge sono stati assunti in ruolo oltre 5.000 idonei nel primo trimestre del 1961, e, recentemente, per effetto del concorso speciale per soli titoli ed esami riservato, quasi oltre 3.000 maestri.

Una disposizione legislativa a favore dei predetti verrebbe a danneggiare gravemente le nuove leve alle quali le disposizioni vigenti assicurano regolari concorsi biennali.

D'altra parte, con l'assunzione dei vincitori dei recenti concorsi magistrali e la concessione dell'aumento del quinto dei posti messi a concorso è stata coperta la quasi to-

talità dei posti vacanti, provocando come del resto è già a conoscenza dell'interrogante, le lamentele del personale non di ruolo.

*Il Ministro: GUI.*

**DE LAURO MATERA ANNA.** — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti siano stati o siano per essere presi per aiutare almeno in parte i piccoli agricoltori gravemente danneggiati dalla violenta grandinata abbattutasi nel mese di agosto 1962 sul territorio in agro di Artanova, Stornarella e Stornara (Foggia), che ha prodotto danni per centinaia di milioni. (25238).

*(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 25077, del deputato De Capua, pubblicata a pagina 11471).*

**DEL GIUDICE.** — *Al Ministro dell'agricoltura e foreste e delle finanze.* — Per conoscere se siano a conoscenza dei gravissimi danni arrecati all'agricoltura dell'isola di Pantelleria (Trapani) dal violentissimo fortunale a carattere ciclonico e dai venti caldissimi del sud di questi ultimi giorni del mese di luglio 1962, che, elevando la temperatura media giornaliera ad oltre 45 gradi all'ombra, hanno materialmente bruciato le viti ed in particolare tutto il prodotto pendente: l'uva zibibbo o moscato di Pantelleria, che rappresenta l'unica risorsa dell'isola sulla quale tanto contavano le laboriose popolazioni che ad esse dedicano energie ed amore.

L'interrogante chiede cosa si propongano di fare i ministri interrogati per alleviare i disagi della popolazione dell'isola tanto duramente provata. (24847).

**RISPOSTA.** — Gli agricoltori dell'isola di Pantelleria che, a causa delle avversità segnalate, hanno realizzato una produzione inferiore a quella sperata, possono giovare delle agevolazioni creditizie previste dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, (prestiti agrari di esercizio e proroga fino a un anno della scadenza dei prestiti stessi in caso di mancato o insufficiente raccolto) nonché delle notevoli provvidenze recate dalla legge 2 giugno 1961, n. 454, che consentono di sovvenire adeguatamente alle esigenze degli agricoltori medesimi.

Il Ministero delle finanze ha già interessato tutte le intendenze di finanza a riferire in merito alle conseguenze della siccità nelle zone segnalate da enti ed organizzazioni economiche e di categoria, ed a formulare, se

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1962

del caso, proposte di delimitazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 luglio 1960, n. 739.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RUMOR.*

DE MARZI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se ritenga urgente sciogliere ogni riserva e dare disposizioni alla periferia in merito al coefficiente per calcolare i sussidi previsti dal secondo comma dell'articolo 27 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e per sapere se tali sussidi dovranno essere annuali o semestrali, quindicinali o trentennali. (25800).

RISPOSTA. — Le istruzioni per calcolare la entità del concorso statale negli interessi sui mutui previsti dal secondo comma dell'articolo 27 della legge 2 giugno 1961, n. 454, sono state impartite agli uffici periferici di questo ministero con le circolari del 14 dicembre 1961, n. 34, e del 29 dicembre 1961, n. 36083/3263.

Dal contesto delle predette istruzioni risulta evidente che il concorso in parola deve essere liquidato in 30 annualità posticipate, secondo il coefficiente indicato nel prospetto unito alla citata circolare n. 34 e ciò indipendentemente dal fatto che gli istituti di credito agrario contabilizzino l'ammortamento in annualità o in semestralità.

Poiché alcuni ispettorati provinciali dell'agricoltura del Veneto avevano avanzato dubbi in merito alla procedura di liquidazione del contributo stesso, con lettera del 2 ottobre 1962 sono stati forniti agli uffici interessati gli opportuni chiarimenti.

*Il Ministro: RUMOR.*

DE MARZIO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere l'intendimento del ministero in ordine ai voti espressi dai comuni di Canosa e di Spinazzola (Bari) perché venga riesaminato il problema relativo alla soppressione del tronco ferroviario Canosa-Spinazzola. (26725).

RISPOSTA. — I timori manifestati dalle amministrazioni comunali di Canosa di Puglia e di Spinazzola non hanno, al presente, alcun fondamento, giacché nessuna decisione in tal senso è stata sinora adottata, né si pone come programma immediato.

È stato semplicemente disposto di studiare a fondo, non solo sotto l'aspetto strettamente economico-aziendale, ma anche sotto l'aspetto delle prospettive di sviluppo e delle esigenze sociali delle zone servite, la situazione delle

singole linee fortemente deficitarie di cui al noto elenco allegato n. 2 allo stato di previsione della entrata e della spesa del Ministero dei trasporti per puntualizzare i provvedimenti eventualmente da attuare ai fini di un miglioramento complessivo del rendimento economico della rete ferroviaria fortemente deficitaria.

*Il Ministro: MATTARELLA.*

DE MICHELI VITTURI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia e dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali decisioni e provvedimenti intendano prendere per definire urgentemente l'ormai antica questione dei limiti di competenza professionale dei geometri nel settore edilizio, la cui attività si svolge in una situazione di insicurezza e di turbamenti con la conseguente esasperazione dei contrasti con i tecnici laureati. (26449).

RISPOSTA. — La delicata situazione in cui è venuta a trovarsi la categoria dei geometri a seguito dell'annullamento — disposto con il decreto presidenziale 26 agosto 1959 — della circolare del Ministero dei lavori pubblici del 5 maggio 1955, n. 1003 che consentiva ai detti professionisti di eseguire, entro determinati limiti, opere in conglomerato cementizio, ha formato da tempo oggetto di costante interessamento e di continuo esame da parte del Ministero di grazia e giustizia.

Sono state prese al riguardo varie iniziative che, purtroppo, non ebbero l'esito sperato.

In occasione dell'esame da parte del Parlamento delle proposte di legge del deputato Longoni, relative alla competenza dei geometri, si è rilevata, per altro, l'opportunità di intraprendere, attraverso intese con le altre amministrazioni competenti (lavori pubblici e pubblica amministrazione), lo studio delle norme più idonee per una sollecita definizione della materia in contestazione.

A tal fine, con decreto interministeriale in data 26 luglio 1961 fu costituita una commissione paritetica con l'incarico di studiare e proporre una soluzione concreta circa i limiti di competenza dei geometri.

La commissione ha concluso i suoi lavori il 30 luglio 1962 proponendo l'adozione di criteri concreti e precisi per una nuova disciplina della competenza professionale del geometra.

Sulla base delle conclusioni di tale commissione sono attualmente in pieno svolgimento, per iniziativa e con la partecipazione

del Ministero di grazia e giustizia, una serie di incontri tra rappresentanti qualificati delle categorie interessate (geometri, architetti e ingegneri) e si ha quindi ragione di ritenere che la questione possa entro breve tempo trovare al fine una soddisfacente soluzione.

*Il Ministro di grazia e giustizia: Bosco.*

DI NARDO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, delle finanze e dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare, ciascuno per la propria competenza, per aiutare coloro i quali hanno subito gravissimi danni, prodotti dal nubifragio abbattutosi il 20 settembre 1962, oltre che sulle coste della penisola sorrentina, delle isole di Ischia e di Capri, in molti altri comuni della provincia di Napoli e Caserta.

L'interrogante segnala la necessità di provvedimenti urgentissimi d'immediato intervento a favore dei coltivatori diretti, in particolare di quelli dell'agro di Resina (Napoli) ove il predetto nubifragio ha distrutto circa l'80 per cento delle piante fruttifere miste, estirpandole dal suolo, con predominanza albicocchi, in pieno sviluppo vegetativo e produttivo, interessante una superficie di circa 150 ettari.

In particolare segnala, inoltre, che in alcune zone della detta superficie la piantagione è stata abbattuta al suolo al cento per cento, ed infine fa presente che quei coltivatori diretti coltivano in media una superficie di terreno che non supera l'ettaro, il che sta a significare che hanno bisogno di un immediato sussidio tramite il Ministero dell'interno. (25664).

RISPOSTA. — Dagli accertamenti effettuati dagli ispettorati agrari competenti per territorio, è risultato che il temporale del 20 settembre 1962 ha causato, in provincia di Napoli, danni di una certa entità alle strutture fondiarie e alle colture in alcune zone della penisola sorrentina, delle falde del Vesuvio e nelle isole di Capri e di Ischia.

In provincia di Caserta, invece, l'evento meteorico, per la sua natura assimilabile a una tromba d'aria e d'acqua, ha interessato aziende singole e sporadiche e, anche in queste, data la floricoltura da cui sono caratterizzate, il danno che ne è derivato non ha assolutamente raggiunto il 40 per cento della produzione lorda vendibile.

Comunque, i predetti ispettorati non hanno mancato d'intervenire tempestivamente

prestando agli agricoltori la necessaria assistenza tecnica nelle operazioni colturali per il ripristino della coltivabilità dei fondi danneggiati.

Inoltre, questo ministero ha autorizzato lo ispettorato agrario di Napoli — dove, come si è detto, più consistenti sono stati i danni alle strutture fondiarie — ad utilizzare l'importo delle economie realizzate sui fondi a suo tempo assegnati per la concessione dei contributi previsti dal decreto legislativo 1° luglio 1946, n. 31, ed esaminerà la possibilità di disporre una integrazione di detti fondi, non appena avrà incamerato l'importo delle economie realizzate in altre province sulle somme a queste a suo tempo assegnate.

Indipendentemente da ciò, gli agricoltori interessati possono provvedere al ripristino delle opere e delle colture arboree e arbustive, distrutte o danneggiate e alle esigenze di conduzione aziendale della nuova annata agraria avvalendosi delle agevolazioni creditizie previste dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, nonché delle notevoli provvidenze recate dalla legge 2 giugno 1961, n. 454. Nell'istruttoria delle domande di concessione di tali provvidenze i predetti ispettorati agrari daranno la precedenza a quelle che saranno presentate da agricoltori colpiti dalla intemperie di cui trattasi.

Analogamente, ai coltivatori danneggiati sarà accordata la priorità nella concessione del contributo dello Stato nella spesa per l'acquisto di sementi selezionate e nella distribuzione gratuita di sementi ortive e foraggere, ai sensi della legge 10 dicembre 1958, n. 1094, per la cui applicazione, nella corrente annata agraria, sono state assegnate alle province di Napoli e di Caserta le somme, rispettivamente, di 42.650.000 lire e di 59.830.000 lire.

Per le esposizioni eventualmente in corso e derivanti da operazioni di credito agrario di esercizio, contratte con istituti od enti che esercitano il credito agrario, gli agricoltori interessati hanno la possibilità, offerta dall'articolo 8, comma secondo, della citata legge 5 luglio 1928, n. 1760, di ottenere la proroga di un anno delle relative scadenze, in caso di mancato o insufficiente raccolto.

Si aggiunge che l'ispettorato agrario di Caserta, nell'intento di venire incontro ai danneggiati, per la gran parte frutticoltori, ha predisposto un piano di lotta invernale contro i parassiti dei fruttiferi con spesa a totale carico dello Stato (fornitura fitofarmaci, approntamento di attrezzature e relativa mano d'opera).

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1962

Il Ministero dell'interno ha comunicato che la prefettura di Napoli ha assegnato la somma di 7 milioni di lire all'E.C.A. di Capri, che è il comune maggiormente colpito dalla avversità in discorso, per l'attuazione di misure assistenziali a favore dei più bisognosi tra i danneggiati.

Per quanto riguarda il comune di Resina, lo stesso ministero ha informato che, attesa la minore entità dei danni verificatisi in dipendenza del nubifragio, opportuni interventi assistenziali sono stati disposti direttamente dall'amministrazione straordinaria del comune.

Il Ministero delle finanze, a sua volta, ha interessato l'intendenza di finanza di Napoli a riferire in merito alla natura e alla entità dei danni provocati ai possessori di fondi rustici dei comuni della provincia danneggiati dalla ripetuta avversità, al fine di esaminare se e quali provvidenze possano adottarsi a favore dei predetti contribuenti.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste:* RUMOR.

FERIOLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se il consiglio d'amministrazione dell'« Enpas » abbia determinato il contributo di cui all'articolo 43 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304, al pagamento del quale è condizionato, ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita da concedere agli ex dipendenti delle sopresse cattedre ambulanti d'agricoltura, il riconoscimento del servizio già riconosciuto utile, per il loro trattamento di quiescenza, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 ottobre 1947, n. 1429.

In caso negativo l'interrogante desidera conoscere se, essendo già passato quasi un anno dall'approvazione della legge n. 1304 di cui sopra, si ritenga opportuno ed urgente sollecitare la convocazione del consiglio di amministrazione dell'« Enpas » perché determini le misure ed i criteri di applicazione dei contributi di cui trattasi al fine di poter dar corso alle numerose domande di indennità di buonuscita attualmente giacenti. (26420).

RISPOSTA. — Come è noto, l'articolo 43 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304, autorizza l'« Enpas » a riconoscere, ai fini della concessione della indennità di buonuscita, i servizi prestati con rapporto stabile d'impiego alle dipendenze delle ex cattedre ambulanti di agricoltura, contro pagamento di un contributo a totale carico del personale stesso, da

determinarsi dal consiglio di amministrazione dell'ente medesimo.

L'« Enpas », sollecitato a dare applicazione alla suddetta norma, ha fatto conoscere che, non appena approntati i dati tecnici necessari, avanzerà concrete proposte ai competenti ministeri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale per l'emanazione di un provvedimento di legge di carattere generale.

*Il Ministro:* RUMOR.

FERIOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi che hanno indotto a modificare le precedenti disposizioni in merito agli istituti professionali per il commercio con circolare in data 30 giugno 1962, n. 4770.

In particolare, l'interrogante fa presente come la riduzione del corso d'insegnamento e delle materie insegnate sia di grave danno per l'insegnante e vada a svantaggio di tutti gli studenti, che hanno intrapreso gli studi sulla scorta delle precedenti disposizioni, a suo tempo emanate dall'allora ministro della pubblica istruzione senatore Medici. (26936).

RISPOSTA. — La riduzione del corso di studi da quattro a tre anni di alcune sezioni dell'istituto professionale per il commercio, è stata decisa, sulla base di concreti elementi di giudizio, tenendo soprattutto presente la finalità istituzionale di questo tipo di scuola che, come è noto, è la preparazione professionale all'esercizio di mansioni di ordine esecutivo, nel settore delle attività commerciali.

Parallelamente alla riduzione del corso di studi, si è ritenuto opportuno ridurre i programmi di insegnamento: così nella sezione di qualifica per « corrispondente commerciale » sono state ridotte a due le lingue estere studiate, ai fini di un maggiore approfondimento dell'insegnamento, in modo da evitare che l'apprendimento di tre lingue estere si risolvesse in una conoscenza superficiale delle stesse.

Tale nuova disciplina non solo non sminuisce ma anzi migliora la qualità degli istituti professionali in relazione ai loro fini specifici, con l'indicazione per la prima volta intervenuta di programmi uniformi e con una migliore loro articolazione. Tuttavia per gli alunni che lo scorso anno scolastico avevano frequentato il terzo anno di corso di sezioni a sviluppo quadriennale, il ministero ha conservato la durata precedente sino al compimento degli studi intrapresi, cosicché il rior-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1962

dinamento in corso non comporta alcuna modifica per quanto li riguarda.

Comunque tutto il problema dell'ordinamento dell'istruzione professionale è in questo periodo all'esame della Commissione di indagine per lo sviluppo della scuola, la quale, per legge, è stata costituita al fine di presentare indicazioni e proposte anche in questo settore dell'istruzione.

*Il Ministro: GUI.*

**FODERARO.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere in base a quali criteri o statuizioni didattiche sia stato ridotto a tre anni il ciclo quadriennale di studi degli istituti professionali di Stato per il commercio, e se ritenga opportuno disporre il ripristino del corso quadriennale — rispettando in tal modo lo spirito della legge n. 740 — restituendo valore di licenza superiore al titolo di studio conseguito al termine del corso predetto. (26499).

**RISPOSTA.** — L'istruzione professionale ha caratteristiche nettamente particolari, non confondibili con quelle di nessun tipo di scuola, in quanto si propone di preparare all'esercizio di attività di lavoro d'ordine esecutivo nei vari settori della produzione. La durata dei corsi di studio è varia in rapporto alle esigenze di ciascun settore e di ciascuna qualifica anche all'interno dei singoli settori: così, mentre nel settore dell'agricoltura le varie sezioni hanno in genere durata biennale, nel settore dell'industria ve ne sono sia di durata biennale sia triennale, nel settore del commercio ve ne sono di durata biennale, di durata triennale e ve ne erano, sino allo scorso anno, di durata quadriennale.

Nessuno di questi istituti, comunque, rilascia un titolo di studio secondario superiore, ma una qualifica professionale, secondo le classificazioni adottate anche in sede internazionale (ad esempio nel settore del commercio, segretario d'azienda, corrispondente commerciale in lingua estera, steno-dattilografo in lingua estera).

Poiché la varietà della durata delle sezioni e la diversità dei programmi tra i singoli istituti anche del medesimo tipo creavano squilibri e disparità notevoli, a conclusione di approfonditi studi intrapresi negli anni scorsi e che hanno condotto a determinare i nuovi programmi di insegnamento dei singoli corsi di qualifica, è stata tempestivamente stabilita in via sperimentale per diversi corsi una durata biennale o triennale con effetto dal 1° ottobre 1962. Dopo il triennio è previsto

inoltre un semestre di perfezionamento secondo le esigenze proprie delle relative qualifiche.

La riduzione del corso di studi non solo non sminuisce ma anzi migliora la qualità degli istituti professionali in relazione ai loro fini specifici, con l'indicazione per la prima volta intervenuta di programmi uniformi e con una migliore loro articolazione. Tuttavia per gli alunni che lo scorso anno scolastico avevano frequentato il secondo e il terzo anno di corso di sezioni a sviluppo quadriennale, il ministero ha conservato la durata precedente sino al compimento degli studi intrapresi; cosicché il riordinamento in corso non comporta alcuna modifica per quanto li riguarda.

Il ministero con recente circolare ha pure disposto che al termine del loro corso di studi nell'istituto professionale questi giovani, previo esame integrativo, possano conseguire l'ammissione alla terza o rispettivamente alla quarta classe degli istituti tecnici commerciali.

Comunque tutto il problema dell'ordinamento dell'istruzione professionale è in questo periodo all'esame della commissione di indagine per lo sviluppo della scuola, la quale, per legge, è stata costituita al fine di presentare indicazioni e proposte anche in questo settore dell'istruzione.

*Il Ministro: GUI.*

**FRANCAVILLA.** — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se risponda al vero che vi è una deliberazione di massima del consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato per il declassamento a rimessa del deposito locomotive di Bari; se ritenga di ravvisare il contrasto con una giusta politica dei trasporti in Puglia che suggerisce, per la esecuzione del piano di ammodernamento, la permanenza di un deposito a Bari, che risponda alle seguenti esigenze:

1°) assicurare al deposito di Bari il lavoro di riparazione delle automotrici, avendo il deposito stesso tutte le attrezzature necessarie ed un personale specializzato, in grado di far fronte a tale attività;

2°) conservare nel deposito di Bari il lavoro di riordino dei locomotori *diesel* che saranno destinati al deposito stesso in sostituzione delle locomotive a vapore, nonché il lavoro di manutenzione corrente.

La decisione del consiglio di amministrazione, inoltre, appare in contrasto con la recente spesa di 700 milioni sostenuta dalla amministrazione delle ferrovie dello Stato per la



## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1962

costruzione del nuovo deposito a Bari, e con quei criteri produttivistici che indicano la necessità di ripartire equamente il ciclo lavorativo nei tre depositi del compartimento di Bari, evitandosi disagio e spostamento di manodopera, e tenendosi conto della necessità della piena utilizzazione di tutte le attrezzature tecniche esistenti nei tre impianti.

L'interrogante segnala, infine, il fatto che la decisione del consiglio di amministrazione appare in contrasto con l'indirizzo ormai affermato di giungere alla statizzazione delle ferrovie calabro-lucane e delle altre ferrovie in concessione (ferrovie sud-est e ferrottramviarie) che fanno capo alla stazione di Bari. (23737).

**RISPOSTA.** — Il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato non ha preso alcuna deliberazione per la trasformazione del deposito locomotive di Bari in rimessa locomotive.

Al contrario detto consiglio ha autorizzato l'esecuzione di lavori di sistemazione per lire 13 milioni circa, ritenuti necessari ad eliminare alcuni inconvenienti funzionali emersi nel corso dell'esercizio, dopo la sua attivazione, e per renderlo atto ad assumere le funzioni della ex-rimessa automezzi, i cui locali dovranno essere demoliti.

Nel formulare il programma della trasformazione della trazione a vapore in *diesel* nel compartimento di Bari, è stato previsto che il deposito locomotive di Bari sia adibito per la riparazione delle automotrici in dotazione allo stesso deposito, ed a quello di Taranto, nonché ad altri depositi dell'Italia meridionale, fino al completo assorbimento delle sue capacità produttive.

Contemporaneamente lo stesso deposito provvederà alla manutenzione corrente delle locomotive *diesel* che in parte hanno già sostituito e che in un prossimo futuro sostituiranno per intero le locomotive a vapore.

Circa la eventuale statizzazione di ferrovie concesse facenti capo alla stazione di Bari, si informa che nessun provvedimento è allo studio.

Nei riguardi della società per le ferrovie calabro-lucane, i cui servizi non interessano la città di Bari, è in corso, invece, la procedura di riscatto.

*Il Ministro:* MATTARELLA.

**FRANCO RAFFAELE, BETTOLI, BELTRAME, BOLDRINI, MARANGONE e VIDALI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia e del-*

*l'interno.* — Per sapere quali misure intendano prendere per assicurare la persecuzione penale dei criminali autori e mandanti della esplosione di una carica al plastico, di evidente marca fascista, avvenuta nelle prime ore del 25 aprile 1962 davanti alla sede della federazione provinciale del partito comunista italiano in Gorizia, sita in via XXIV maggio, a pochi passi dal palazzo di giustizia e dalla caserma dei carabinieri, e che ha provocato notevoli danni materiali e posto in pericolo l'incolumità fisica degli inquilini dello stabile.

L'atto criminale è stato condannato da tutti i partiti antifascisti e dalla popolazione isontina, che attendono che le forze dell'ordine operino urgentemente perché si punisca chi ha offeso il sentimento democratico e antifascista della nazione proprio nell'anniversario della Resistenza e della liberazione. (23192).

**RISPOSTA.** — Dalle indagini espletate dal procuratore della Repubblica di Gorizia, è risultato che effettivamente alle ore 0,05 del 25 aprile 1962 una bomba carta posta da ignoti scoppiò davanti la sede del partito comunista italiano di quella città, provocando limitati danni alla porta principale di tale sede e in particolare al pannello inferiore della stessa. Lo spostamento d'aria causò, altresì, la caduta del pannello di altra porta contigua, nonché la rottura di alcuni vetri.

Nessun danno derivò alle persone.

Le tempestive ed accurate indagini esperite dalla polizia giudiziaria ed estese anche alla zona di Trieste non hanno però condotto alla identificazione degli autori del fatto delittuoso.

Pertanto il relativo procedimento penale è stato definito con sentenza del giudice istruttore del tribunale di Gorizia in data 3 luglio 1962, con la quale si è dichiarato « non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori del reato ».

*Il Ministro di grazia e giustizia:* Bosco.

**FRANCO RAFFAELE.** — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se ritenga di dover disporre per la istituzione di un ufficio postale nella frazione di San Canciano nel comune di San Canzian d'Isonzo (Gorizia) per soddisfare, insieme alle esigenze obiettive, le richieste della popolazione e del consiglio comunale, del quale va ricordata la mozione votata sin dal 10 luglio 1960. (26755).

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1962

RISPOSTA. — Al fine di esaminare la possibilità di addivenire alla istituzione di un'agenzia postale nella frazione San Canciano del comune di San Canzian d'Isonzo, questo ministero ha già disposto i necessari accertamenti statistici intesi a stabilire il volume del traffico postale, del movimento a danaro, ed in genere delle operazioni di servizio che interessano gli abitanti della zona.

Compiuti tali accertamenti, saranno vagliati tutti gli elementi di giudizio per decidere se sussistano le condizioni richieste per far luogo al provvedimento invocato.

*Il Ministro:* RUSSO.

GAGLIARDI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere se corrisponda a verità che il signor Vinicio Marinucci, componente di una delle commissioni di censura, avrebbe firmato come regista il film *Le dolci notti*.

In caso affermativo, l'interrogante chiede al ministro se ritenga di dover rimuovere, con opportuno provvedimento, l'evidente incompatibilità venutasi a creare. (26535).

RISPOSTA. — La legge 21 aprile 1962, numero 161, concernente la revisione dei film e dei lavori teatrali, stabilisce, all'articolo 2, primo comma, che « la commissione di primo grado, alla quale è demandato il parere per la concessione del nulla osta per la proiezione in pubblico dei film, delibera per sezioni, il cui numero varia in relazione alle esigenze del lavoro ».

L'amministrazione, per assicurare un sollecito lavoro, ha costituito otto sezioni della commissione di primo grado. Il dottor Vinicio Marinucci è membro della settima sezione.

Il film *Le dolci notti*, che risulta essere stato diretto dal suddetto dottor Marinucci, è stato, invece, esaminato, ai fini del rilascio del nulla osta alla proiezione in pubblico, dalla sesta sezione della citata commissione.

Pertanto, nel caso di specie, non è venuta a determinarsi situazione di incompatibilità.

*Il Ministro:* FOLCHI.

GAGLIARDI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere quali ostacoli si frappongano ancora alla costruzione di una nuova stazione ferroviaria a Portogruaro (Venezia).

Detta stazione, ormai indispensabile per far fronte all'importante traffico di merci e passeggeri, è stata ripetutamente program-

mata e promessa alle popolazioni; per cui si confida nell'immediata esecuzione dell'opera. (26558).

RISPOSTA. — All'atto della ricostruzione degli impianti, a seguito di eventi bellici, e della successiva elettrificazione della linea Venezia-Trieste, l'azienda ferroviaria ha ripristinato anche il preesistente fabbricato viaggiatori di Portogruaro, assicurando ad esso una consistenza che, a tutt'oggi, risulta adeguata al traffico di detta stazione.

La eventuale costruzione di un nuovo fabbricato viaggiatori a Portogruaro è, a cura del competente Ministero dei lavori pubblici, connessa all'esecuzione della progettata nuova ferrovia Portogruaro-Bertiolo-Udine.

*Il Ministro:* MATTARELLA.

GATTO VINCENZO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere i motivi che fin qui hanno impedito l'applicazione della legge 23 ottobre 1962, n. 1369, agli assuntori delle ferrovie in concessione (com'è il caso degli assuntori della circumetnea), e per i quali il ministro del lavoro aveva dichiarato doversi applicare la legge.

L'interrogante chiede inoltre di sapere per quali motivi il Ministero dei trasporti abbia consentito, nelle more dell'applicazione della legge, che si usasse agli assuntori un trattamento inumano, in contrasto con le leggi vigenti che regolano l'orario di lavoro e l'equo trattamento salariale, e che espone questi lavoratori ai gravi rischi derivanti dall'enorme stanchezza fisica, con pregiudizio della stessa sicurezza del servizio. (25780).

RISPOSTA. — Questo ministero, di concerto con il Ministero del lavoro, non ritiene che il divieto di appalto di mano d'opera stabilito dalla legge 23 ottobre 1961, n. 1369, riguardi le assuntorie delle ferrotramvie in concessione, in quanto il rapporto di assuntoria non si qualifica giuridicamente come rapporto di lavoro subordinato, bensì come rapporto di lavoro autonomo, ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile.

Conseguentemente a tali lavoratori non sono applicabili neppure le norme relative alla limitazione dell'orario di lavoro.

La determinazione dei canoni di assuntoria, fino a quando non interverrà una regolamentazione legislativa dei rapporti tra le aziende predette e gli assuntori, è tuttora oggetto di accordi e pattuizioni private tra i singoli assuntori e le aziende.

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1962

Sebbene questo ministero non abbia veste per intervenire in tale sede, ogni qualvolta è stato possibile sollecitazioni sono state rivolte alle aziende per un miglioramento dei canoni predetti, compatibilmente con le possibilità economiche aziendali.

*Il Ministro: MATTARELLA.*

GIORGI, DI PAOLANTONIO, SPALLO-NE E SCIORILLI BORRELLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se egli sia a conoscenza del fatto che i coltivatori diretti della regione abruzzese, singoli ed associati, avendo fatta domanda tramite gli ispettorati provinciali dell'agricoltura per ottenere il contributo nella spesa per l'acquisto dei prodotti antiparassitari (solfato di rame), ai sensi dell'articolo 15 della legge 2 giugno 1961, n. 454, fin dal maggio 1962, a sei mesi di distanza dalla presentazione delle domande, pur avendo anticipato l'intera somma per l'acquisto degli antiparassitari, non conoscono ancora i risultati dell'esame delle loro domande da parte dell'ispettorato regionale dell'agricoltura di Pescara.

Gli interroganti chiedono, altresì, di conoscere se il ministero, di fronte al ritardo ingiustificato per la concessione del contributo agli aventi diritto — e per porre fine alla voce che circola insistentemente, e cioè che i coltivatori diretti non verranno pagati per mancanza di fondi previsti dal « piano verde » — ritenga di intervenire tempestivamente per far liquidare il contributo agli aventi diritto, e per porre fine ad un giustificato stato di apprensione dovuto al tempo notevole impiegato per la evasione delle domande, ed al ritardo per la erogazione del contributo. (26582).

RISPOSTA. — Questo ministero ha chiesto chiarimenti all'ispettorato compartimentale agrario di Pescara, in merito agli importi di alcune spese sostenute da singoli agricoltori delle province di Chieti, Pescara e Teramo e da ammettere al contributo previsto dall'articolo 15, primo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Non appena i chiarimenti richiesti saranno stati forniti e se essi risulteranno esaurienti, questo ministero medesimo provvederà all'assegnazione, a favore del predetto ispettorato, dei fondi necessari per l'erogazione del contributo agli aventi diritto.

*Il Ministro: RUMOR.*

GORRERI E BIGI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere se intenda intervenire affinché le benemerienze belliche riconosciute agli impiegati delle terme statali di Salsomaggiore (Parma) vengano estese anche agli operai a rapporto di lavoro continuativo delle stesse terme. (26653).

RISPOSTA. — La società terme di Salsomaggiore ha già deliberato di estendere la concessione delle provvidenze, di cui alla legge 1° luglio 1955, n. 565, recentemente riconosciute a favore degli impiegati ex combattenti, anche ai dipendenti operai in possesso dei prescritti requisiti voluti dalla citata legge.

*Il Ministro: Bo.*

GORRERI E BIGI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se creda opportuno intervenire presso il compartimento ferroviario competente perché riesamini la necessità di ripristinare un treno in partenza da Bologna oltre le ore 22 che colleghi i capoluoghi di provincia almeno fino a Piacenza e non escluda una fermata a Fidenza.

La richiesta è suffragata dal fatto che l'ultimo treno diretto che parte da Bologna verso Piacenza è alle ore 20,50 mettendo così in grave disagio non solo i viaggiatori provenienti da Bologna, ma soprattutto quelli che giungono da Roma, Venezia ed Ancona i quali debbono sostare forzatamente a Bologna diverse ore della notte, se diretti verso il nord Emilia. (26862).

RISPOSTA. — Il problema del mantenimento in via permanente del treno direttissimo 466 Ancona-Bologna-Milano, che si effettua limitatamente al periodo dell'alta stagione estiva, con partenza da Bologna alle ore 22,17, è stato oggetto di attento esame congiuntamente a quello della istituzione, in alternativa, di una nuova comunicazione serale, di corrispondente orario, limitata al tratto Bologna-Piacenza che colleghi i capoluoghi di provincia emiliani ed il centro di Fidenza.

È per altro risultato che l'adozione dell'uno o dell'altro provvedimento non apparirebbe giustificata in relazione alla naturale contrazione del traffico che si verifica al termine della stagione estiva ed in relazione ai notevoli oneri di esercizio che ne deriverebbero alla azienda ferroviaria e che non sarebbero compensati da una adeguata acquisizione di traffico.

*Il Ministro: MATTARELLA.*

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1962

GUADALUPI E BOGONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se il Governo abbia avuto notizia dei gravissimi danni arrecati alle colture di diverse migliaia di ettari dei comuni di Salice Salentino e Veglie (Lecce), Manduria (Taranto), San Pancrazio Salentino e San Donaci (Brindisi) a causa della violentissima grandinata che nella notte dal 1° al 2 maggio 1962 ha colpito quelle zone, con un danno di oltre 2 miliardi di lire.

A seguito di detta calamità naturale, di particolare intensità e violenza, sono state colpite e danneggiate la vegetazione e la produzione agricola, così che molte aziende contadine e molti lavoratori agricoli di quelle contrade son venuti, pertanto, a trovarsi in serie e gravi difficoltà, sia per la ripresa produttiva, sia per il lavoro, sia per il sostentamento proprio e delle proprie famiglie, viventi esclusivamente del modesto reddito dell'agricoltura.

Gli interroganti ritengono che — a causa dei rilevanti danni determinatisi per la distruzione anche totale dei raccolti o per la perdita di alte percentuali di produzioni, con la conseguente necessità di nuovi ed imprevisi investimenti per riparare ai danni subiti dalle colture ed alle perdite di redditi che, essendo in prevalenza di lavoro, incidono direttamente sul sostentamento di quelle famiglie contadine e di produttori agricoli (mezzadri, compartecipanti, affittuari, coltivatori diretti e braccianti); per la situazione economica del settore dell'agricoltura nel brindisino, nel Salento ed in tutta la Puglia, notoriamente molto precaria; con lo scarso sviluppo dell'azienda contadina tuttora in serie difficoltà e non in grado, per la sua formazione e consistenza familiare, di porre riparo ad esclusive sue spese ai danni causati dagli eventi meteorici; come pure posti di fronte alla generale aspettativa di tutto il mondo contadino che risente gli effetti morali, economici e sociali anche in tali calamità naturali, reclamando da tempo la formazione di una legislazione agraria, moderna e semplice che attui un organico sistema basato sulla situazione di un « fondo di solidarietà nazionale contro le calamità naturali in agricoltura e provvidenze per i produttori agricoli danneggiati dalle avversità atmosferiche », disponendosi l'esecutivo a dichiararsi favorevole all'approvazione delle diverse proposte di iniziativa parlamentare tuttora all'esame del Parlamento — il Governo prenda subito in seria considerazione le seguenti proposte, disponendo che ciascun ministero, nel-

l'ambito della propria competenza e responsabilità, adotti gli indispensabili ed urgenti provvedimenti:

a) che siano ultimate da parte degli ispettorati agrari, competenti per territorio, tutte le operazioni di accertamento dei danni globalmente e individualmente subiti, siano prestate ai coltivatori danneggiati tutte le cure ed assistenze tecniche con tempestiva e diretta informazione delle vigenti provvidenze di cui possono avvalersi per il ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende e per far fronte concretamente alle necessità di conduzione aziendale per tutte le colture erbacee ed arboree, comunque danneggiate. Conseguentemente, sia disposto che gli stessi ispettorati agrari rilascino prontamente le opportune certificazioni dei danni subiti ai coltivatori che ne faranno richiesta;

b) sia studiato, anche in sede sperimentale, un progetto per istituire nelle province sopra ricordate dei centri sperimentali in diversi punti di quelle compagne per la difesa attiva contro la grandine. A tal fine, dopo che è stata altrove constatata la idoneità dei razzi e di particolari ingredienti chimici, è indispensabile che lo Stato si faccia carico di tale spesa, per provvedere alla difesa del mondo contadino contro tali avversità atmosferiche;

c) consentire tutte le moderazioni fiscali e contributive, nonché la proroga della scadenza dei prestiti agrari d'esercizio, a norma dell'articolo 8 — comma secondo — della legge 5 luglio 1928, n. 1760, sul credito agrario, ed avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 47 del testo unico 8 novembre 1931, n. 1572, sul nuovo catasto;

d) autorizzare le amministrazioni comunali e provinciali, nel cui territorio si sono verificati i ricordati danneggiamenti per l'avversità atmosferica, ad adottare immediati provvedimenti di sgravio e di riduzione per le sovrimposte e le supercontribuzioni, che raggiungono aliquote assolutamente intollerabili;

e) assegnare un maggior numero di giornate di lavoro, attraverso l'istituzione di nuovi e straordinari cantieri di lavoro, destinati al settore dei lavoratori della terra, direttamente o indirettamente danneggiati dalla ricordata calamità naturale;

f) provvedere a completare gli studi sulla materia dell'assicurazione dei prodotti agricoli contro ogni tipo di avversità atmosferica. (23250).

GUADALUPI E BOGONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se il Governo abbia avuto notizia dei gravis-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1962

simi danni arrecati alle colture di diverse migliaia di ettari dei comuni di Veglie, Guagnano, Salice Salentino, Villa Baldassarre, Campi Salentino, Novoli, Squinzano (Lecce); Castellaneta, Manduria, Ginosa, Laterza ed altri (Taranto); San Pancrazio Salentino, San Donaci ed altri comuni della provincia di Brindisi, a causa della violentissima grandinata che nella notte dal 1° al 2 maggio 1962 ha colpito quelle zone, con un danno prevedibile in alcuni miliardi di lire.

A seguito di detta calamità naturale, di particolare intensità e violenza, sono state colpite e danneggiate le vegetazioni e le produzioni agricole, così che molte aziende contadine e molti lavoratori agricoli di quelle contrade sono venuti a trovarsi in serie e gravi difficoltà, sia per la ripresa produttiva, sia per il lavoro, sia per il sostentamento proprio e delle proprie famiglie, viventi esclusivamente del modesto reddito dell'agricoltura.

Gli interroganti fanno presente che, a causa della distruzione anche totale dei raccolti o per la perdita di alte percentuali di produzioni, si pone il problema di nuovi ed imprevisibili investimenti per riparare ai danni subiti dalle colture ed alle perdite di redditi, che, essendo in prevalenza di lavoro, incidono direttamente sul sostentamento di quelle famiglie contadine e di produttori agricoli (mezzadri, compartecipanti, affittuari, coltivatori diretti e braccianti).

La situazione economica del settore della agricoltura nelle province ionico-salentine ed in tutta la Puglia è notoriamente molto precaria; vi è uno scarso sviluppo dell'azienda contadina, tuttora in serie difficoltà e non in grado, per la sua formazione e consistenza familiare, di porre riparo, ad esclusive sue spese, ai danni causati dagli eventi meteorici.

Di fronte alla generale aspettativa di tutto il mondo contadino, che risente gli effetti morali, economici e sociali anche in tali eccezionali calamità naturali, è ormai tempo di predisporre da parte del Governo la formazione di una legislazione agraria moderna e semplice, che attui un organico sistema, basato sulla istituzione di un « fondo di solidarietà nazionale » contro le calamità naturali in agricoltura e provvidenze per i produttori agricoli danneggiati dalle avversità atmosferiche.

Si chiede che il Governo prenda in seria considerazione le seguenti proposte, disponendo che ciascun ministero, nell'ambito della propria competenza e responsabilità, adotti

alcuni indispensabili ed urgenti provvedimenti:

a) che siano compiute da parte degli ispettorati agrari, competenti per territorio, tutte le operazioni di accertamento dei danni globalmente e individualmente subiti; siano prestate ai coltivatori danneggiati tutte le cure ed assistenze tecniche con tempestiva e diretta informazione delle vigenti provvidenze di cui possono avvalersi per il ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende e per far fronte concretamente alle necessità di conduzione aziendale per tutte le colture erbacee, comunque danneggiate; conseguentemente, sia disposto che gli stessi ispettorati agrari rilascino prontamente le opportune certificazioni dei danni subiti ai coltivatori che ne faranno richiesta, per ogni sollievo fiscale od operazioni di credito;

b) siano proseguiti gli studi, anche in sede sperimentale, sui progetti per istituire nelle province sopra ricordate dei centri sperimentali, in diversi punti di quelle campagne, per la difesa attiva contro la grandine: a tal fine, dopo che è stata altrove constatata la idoneità dei razzi e di particolari ingredienti chimici, è indispensabile che lo Stato si faccia carico di tale spesa, per provvedere alla difesa del mondo contadino contro tali avversità atmosferiche, che vanno purtroppo ripetendosi di anno in anno;

c) consentire tutte le moderazioni fiscali e contributive, nonché la proroga della scadenza dei prestiti agrari d'esercizio, a norma dell'articolo 8 - comma secondo - della legge 5 luglio 1928, n. 1760, sul credito agrario, ed avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 47 del testo unico 8 novembre 1931, n. 1572, sul nuovo catasto;

d) autorizzare le amministrazioni comunali e provinciali, nel cui territorio si sono verificati i ricordati danneggiamenti per le avversità atmosferiche ad adottare immediati provvedimenti di sgravio e di riduzione per le sovrimposte e le supercontribuzioni, che raggiungono aliquote assolutamente intollerabili, e concedere premi di assistenza in deroga;

e) assegnare un maggior numero di giornate lavoro, attraverso l'istituzione di nuovi e straordinari cantieri di lavoro, destinati al settore dei lavoratori della terra, direttamente e indirettamente danneggiati dalla ricordata calamità naturale;

f) a completare gli studi sulla materia dell'assicurazione dei prodotti agricoli contro ogni tipo di avversità atmosferica, investendone il Parlamento nei provvedimenti legislativi del caso. (23483).

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1962

RISPOSTA. — L'assistenza tecnica e la propaganda agraria rientrano nei normali compiti di istituto degli ispettorati provinciali dell'agricoltura, i quali, in occasione di danni causati da avversità atmosferiche o di calamità naturali, non mancano di svolgere il massimo interessamento per dare suggerimenti sulle pratiche colturali più idonee a ridurre le conseguenze delle avversità medesime e per l'attuazione delle possibili provvidenze a favore degli agricoltori danneggiati.

Per quanto concerne l'accertamento dei danni i predetti ispettorati forniscono a questo ministero gli elementi di giudizio necessari per valutare la opportunità o meno di disporre, a favore delle zone agrarie gravemente colpite, i possibili interventi nell'ambito della legislazione in atto o di promuovere l'emanazione degli opportuni strumenti legislativi.

L'accertamento dei danni subiti dai singoli agricoltori viene invece effettuato dagli ispettorati su richiesta degli interessati ai fini della concessione della proroga di un anno o di due anni della scadenza delle esposizioni in corso derivanti da operazioni di credito agrario di esercizio contratte con istituti od enti che esercitano il credito agrario, a norma, rispettivamente, dell'articolo 8 — secondo comma — della legge 5 luglio 1928, n. 1760, o dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1956, n. 838, nonché ai fini della concessione dei contributi recati dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739.

Tali adempimenti sono stati tempestivamente e scrupolosamente effettuati dagli ispettorati agrari di Lecce, Brindisi e Taranto anche in occasione del nubifragio verificatosi in alcune zone di quelle province nella notte tra il 1° e il 2 maggio 1962.

Per altro, dagli accertamenti effettuati in quella circostanza è emerso che il territorio dei comuni di San Pancrazio Salentino e di Sandonaci, essendo stato appena sfiorato dalla intemperie, ha subito danni di entità trascurabile.

A seguito delle segnalazioni effettuate dai predetti uffici, questo ministero, di concerto con quello del tesoro, ha compreso larga parte del territorio delle province di cui trattasi tra le zone delimitate con decreto 31 luglio 1962, emesso in applicazione della citata legge 25 luglio 1956, n. 838.

Analogamente, a seguito degli elementi forniti dal competente ispettorato agrario, questo ministero medesimo, con decreto del 2 agosto 1962, ha provveduto alla delimitazione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 lu-

glio 1960, n. 739, e dell'articolo 1 — secondo comma — della legge 25 gennaio 1962, n. 11, delle zone dei comuni della provincia di Taranto nelle quali le aziende agricole hanno subito gravi danni alle strutture fondiarie e alle scorte per effetto di eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche verificatesi dopo il 13 agosto 1960.

Ai coltivatori danneggiati è stata poi riservata la priorità nella concessione del contributo dello Stato nella spesa per l'acquisto di sementi selezionate e nella distribuzione gratuita di sementi ortive e foraggere, ai sensi della legge 10 dicembre 1958, n. 1094.

Si aggiunge che per il ripristino delle opere e delle colture arboree e arbustive eventualmente distrutte o danneggiate, e per le necessità di conduzione aziendale, gli agricoltori interessati hanno sempre la possibilità di avvalersi, rispettivamente, dei mutui di miglioramento fondiario ad ammortamento pluriennale, col concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, e dei prestiti di esercizio a modico tasso d'interesse, previsti dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, sopra citata, nonché delle notevoli provvidenze recate dalla legge 2 giugno 1961, n. 454.

La lotta attiva contro la grandine, per mezzo del lancio di razzi, è tuttora in fase sperimentale. Gli esperimenti in corso, svolti con la collaborazione dell'aeronautica, hanno già dimostrato la possibilità teorica di provocare lo spappolamento del chicco di grandine in applicazione del noto fenomeno fisico della « cavitazione », ma per passare all'applicazione pratica del ritrovato e stabilirne la economicità di impiego si rendono necessari ulteriori studi ed osservazioni, che questo ministero non mancherà di seguire e di incoraggiare, compatibilmente con l'entità dei mezzi finanziari a disposizione.

Ai sensi degli articoli 61 e 68 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, nei casi in cui per particolari infortuni non contemplati nella formazione dell'estimo, vengano a mancare i due terzi, almeno, del prodotto ordinario del fondo, l'amministrazione finanziaria può concedere lo sgravio delle imposte sui redditi dominicale ed agrario, su presentazione, da parte dei possessori danneggiati, di apposita domanda al competente ufficio distrettuale delle imposte dirette.

Tale moderazione delle imposte fondiarie potrà, poi, essere integrata da analogo provvedimento per le sovrimposte provinciali e comunali, ove gli enti locali interessati de-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1962

liberino di concederlo, ai sensi dell'articolo 260 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

Qualora, inoltre, i danni abbiano determinato una diminuzione della capacità produttiva dei terreni od un cambiamento di coltura che importi un minor reddito imponibile, i contribuenti danneggiati potranno ottenere la variazione del reddito imponibile, in diminuzione, a norma dell'articolo 55 del citato testo unico n. 645.

Per quanto concerne l'imposta di ricchezza mobile sulle affittanze agrarie, gli affittuari potranno tener conto dei danni subiti in sede di dichiarazione annuale dei redditi.

Si aggiunge che il Ministero delle finanze ha invitato tutte le intendenze di finanza comprese, quindi, quelle delle tre province di cui trattasi, a riferire in merito all'entità dei danni causati alle aziende agricole delle zone del territorio nazionale danneggiate da avversità climatiche, ai fini della eventuale delimitazione delle zone stesse a norma dell'articolo 9 della legge 21 luglio 1960, n. 739.

Qualora interverrà un provvedimento di delimitazione da parte del predetto ministero, l'amministrazione del lavoro e della previdenza sociale disporrà per la sospensione, per un anno, del pagamento dei contributi agricoli unificati.

Per altro, il Ministero del lavoro ha fatto presente che nelle province di Lecce, Taranto e Brindisi, nelle quali vigeva l'accertamento presuntivo di manodopera ai fini dei contributi agricoli unificati, è intervenuta la sospensione della riscossione dei contributi medesimi, a seguito della nota sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato la incostituzionalità del sistema di accertamento su basi presuntive.

In relazione ai danni causati dalle calamità atmosferiche nei comuni di Veglie, Guagnano, Salice Salentino, Campi Salentino, Novoli e Squinzano in provincia di Lecce, nonché nei comuni di Castellaneta, Manduria, Ginosa e Laterza in provincia di Taranto e, infine, nei comuni di San Pancrazio Salentino e di San Donaci in provincia di Brindisi, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha disposto la concessione, in via straordinaria, di un cantiere per 1000 giornate-operaio a favore di ognuno dei comuni stessi. Le relative proposte, però, non sono ancora pervenute ai competenti uffici.

Tenuto conto, poi, delle necessità dei predetti comuni, sono state incluse nei piani provinciali dei cantieri per disoccupati, per

il corrente esercizio finanziario, le seguenti proposte di cantieri:

provincia di Lecce: Veglie: 1 cantiere per 1520 giornate lavorative; Guagnano: 1 cantiere per 1520 giornate lavorative; Salice Salentino: 1 cantiere per 1020 giornate lavorative; Campi Salentino: 2 cantieri per 1020 giornate lavorative ciascuno; Novoli: 2 cantieri per 510 giornate lavorative ciascuno; Squinzano: 1 cantiere per 2040 giornate lavorative;

provincia di Taranto: Castellaneta: 3 cantieri, rispettivamente, per 1900, per 2280 e per 1520 giornate lavorative; Manduria: 2 cantieri per 2280 giornate lavorative ciascuno; Ginosa: 2 cantieri per 2280 giornate lavorative ciascuno; Laterza: 1 cantiere per 4560 giornate lavorative;

provincia di Brindisi: San Pancrazio Salentino: 1 cantiere per 1520 giornate lavorative; San Donaci: 2 cantieri per 1520, 1140 giornate lavorative ciascuno.

Lo stesso ministero ha assicurato che procederà alla concessione di detti cantieri non appena saranno pervenuti i relativi progetti.

La situazione di un « fondo permanente di solidarietà nazionale », come è noto, ha già formato oggetto di iniziativa parlamentare; dovrà dunque il Parlamento pronunciarsi sulla opportunità di trasferire, sia pure in parte, ai contribuenti rischi propri delle imprese agricole.

Con riferimento al diritto positivo, si può affermare che il nostro legislatore, fin qui, non ha affatto inteso trasferire alla collettività danni propri dell'esercizio dell'attività agricola, ma limitare l'intervento dello Stato a sostegno delle iniziative intese a ripristinare l'efficienza di capitali fondiari e di esercizio menomata dall'evento calamitoso.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RUMOR.*

ISGRÒ. — *Ai Ministri dei trasporti e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere quale azione intendano svolgere a favore dei dipendenti delle ferrovie complementari sarde al fine di evitare che alla copertura del deficit della cassa soccorso si giunga con una ulteriore riduzione del loro già modesto salario. (25444).

RISPOSTA. — Tanto l'articolo 3 dell'allegato B) al regio decreto 8 gennaio 1931, numero 148, quanto l'ultimo comma dell'articolo 2 dell'accordo sindacale nazionale 11 agosto 1947, prescrivono che i disavanzi annuali delle casse soccorso debbono essere col-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1962

mati utilizzando la metà del fondo di riserva e, per la restante parte, con versamenti supplementivi uguali a carico dell'azienda e del personale.

Tali disposizioni non possono non essere applicate anche nel caso di cui trattasi.

Il trattamento economico del personale interessato è stabilito da patti nazionali di lavoro e dagli accordi aziendali per le competenze accessorie, analogamente a quanto è praticato in tutte le altre aziende ferroviarie.

Tale trattamento risulta superiore a quello di numerose altre categorie lavoratrici e già incide per oltre il 70 per cento sulle spese di esercizio delle aziende di trasporto.

*Il Ministro dei trasporti: MATTARELLA.*

ISGRÒ. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se intendano intervenire con adeguati provvedimenti e con la massima urgenza per evitare licenziamenti tra gli operai dell'ente Flumendosa in Sardegna. (25683).

RISPOSTA. — La sezione speciale per la riforma fondiaria dell'ente autonomo del Flumendosa, al fine di procrastinare per quanto possibile il licenziamento di un notevole contingente di lavoratori, ha stabilito turni di lavoro nel quadro delle effettive esigenze ed entro i limiti di spese consentiti dalla disponibilità di bilancio.

Pertanto, la sezione si è limitata a licenziare un solo dipendente marginale dell'agricoltura ed a disdire, per il 30 gennaio 1963, il rapporto di lavoro di 12 salariati.

Questo ministero, da parte sua, per venire incontro alle esigenze dell'ente ha disposto a suo favore l'assegnazione della somma di 30 milioni di lire.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RUMOR.*

LANDI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici.* — Per sapere quali provvedimenti intendano adottare, per assicurare il completamento della strada Ramello-Quaradeghini-Stadomelli, in comune di Rocchetta Vara (La Spezia).

I lavori, iniziati nel 1954, sono stati ripetutamente e inspiegabilmente sospesi, nonostante le giuste rimostranze della popolazione interessata.

Va rilevato che i primi tre tronchi della strada sono stati da tempo regolarmente fi-

nanziati, per cui assolutamente ingiustificata appare l'estrema lentezza con cui procedono i lavori relativi. (24280).

RISPOSTA. — Nei programmi delle opere pubbliche di bonifica montana sinora approvati, è prevista la costruzione della strada Ramello-Quaradeghini, nel territorio del comune di Rocchetta Vara (La Spezia) per uno sviluppo di chilometri 2,220.

Attualmente è già realizzato un tratto di strada di chilometri 1,12 con una spesa di 22.800.000 lire, di cui 19.152.000 a carico dello Stato. Per la parte residua è in corso di approvazione un progetto di 17.850.000 lire di cui 14.994.000 lire a carico dello Stato, mentre si è in attesa della presentazione — da parte del comune di Varese Ligure, concessionario dei lavori — di altro progetto per un importo di 10.650.000 lire di cui lire 8.946.000 a carico dello Stato.

Per quanto riguarda il collegamento della frazione Stadomelli al tronco stradale in parola, si precisa che la realizzazione di detta opera è subordinata alla sua inclusione, da parte dei competenti uffici periferici d'intesa con gli enti locali interessati, nei futuri programmi di opere pubbliche di bonifica montana, da attuare nel comprensorio del Vara nei limiti delle assegnazioni dei fondi che sarà possibile mettere a disposizione del comprensorio medesimo.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RUMOR.*

LARUSSA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se veramente sia stata emanata una disposizione ministeriale con la quale si è ritenuto di ridurre di un anno i corsi quadriennali degli istituti professionali, e se tale disposizione sia stata emanata tramite una circolare inviata a tutti i presidi degli istituti professionali d'Italia. (26956).

RISPOSTA. — Gli istituti professionali sono stati istituiti come trasformazione delle scuole tecniche, il cui corso di studi è biennale; delle scuole tecniche gli istituti professionali hanno conservato la finalità che è quella di preparare i giovani all'esercizio di attività di lavoro d'ordine esecutivo nei vari settori della produzione, ma sono stati strutturati in maniera che tale finalità venga raggiunta con strumenti più idonei, come, ad esempio, l'ordinamento didattico flessibile alle mutevoli esigenze del mercato e la maggiore ampiezza delle esercitazioni pratiche rispetto al-



## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 11 DICEMBRE 1962

l'insegnamento teorico. Alla flessibilità di struttura dell'istituto professionale si riconnette la durata dei corsi di studio che è varia in rapporto alle esigenze di ciascun settore e di ciascuna qualifica anche all'interno dei singoli settori; così, mentre nel settore dell'agricoltura le varie sezioni hanno in genere durata biennale, nel settore dell'industria ve ne sono sia di durata biennale che triennale, nel settore del commercio ve ne sono di durata biennale, di durata triennale e ve n'erano, sino allo scorso anno, di durata quadriennale.

Nessuno di questi istituti, comunque, rilascia un titolo di studio secondario superiore, ma una qualifica professionale, secondo le classificazioni adottate anche in sede internazionale (ad esempio nel settore del commercio, segretarie d'azienda, corrispondente commerciale in lingua straniera, stenodattilografo in lingua estera).

Poiché la verità della durata delle sezioni e la diversità dei programmi tra i singoli istituti anche del medesimo tipo creavano squilibri e disparità notevoli, a conclusione di approfonditi studi intrapresi negli scorsi anni e che hanno condotto a determinare i nuovi programmi di insegnamento dei singoli corsi di qualifica, è stata tempestivamente stabilita in via sperimentale per diversi corsi una durata biennale e triennale con effetto dal 1° ottobre 1962. Dopo il triennio è previsto inoltre un semestre di perfezionamento secondo le esigenze proprie delle relative qualifiche.

Tale nuova disciplina non solo non sminuisce ma anzi migliora la qualità degli istituti professionali in relazione ai loro fini specifici, con l'indicazione per la prima volta intervenuta di programmi uniformi e con una migliore loro articolazione. Tuttavia per gli alunni che lo scorso anno scolastico avevano frequentato il secondo e il terzo anno di corso di sezioni a sviluppo quadriennale, il ministero ha conservata la durata precedente sino al completamento degli studi intrapresi; cosicché il riordinamento in corso non comporta alcuna modifica per quanto li riguarda.

Il ministero con recente circolare ha pure disposto che al termine del loro corso di studi nell'istituto professionale questi giovani, previo esame integrativo, possono conseguire l'ammissione alla terza e rispettivamente alla quarta classe degli istituti tecnici commerciali.

Comunque tutto il problema dell'ordinamento dell'istruzione professionale è in questo periodo all'esame della commissione d'in-

dagine per lo sviluppo della scuola, la quale, per legge, è stata costituita al fine di presentare indicazioni e proposte anche in questo settore dell'istruzione.

*Il Ministro:* GUI.

LENOCI E SCARONGELLA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Perché voglia esaminare la possibilità di disporre l'installazione dell'apparecchio eologeneratore per illuminazione nelle fermate di Bellarosa, Calderoni, Sanuca, Garagnone, Savuco, Stabile sulla tratta ferroviaria Gioia del Colle-Rocchetta Sant'Antonio e sulle fermate di Cefalicchio e Acquatetta sulla tratta ferroviaria Spinazola-Barletta (Bari).

La suddetta installazione si rende necessaria e urgente giacché nelle suddette fermate si svolge un servizio viaggiatori che non può essere sollecitamente adeguato alle esigenze della vita moderna. (26559).

RISPOSTA. — A seguito degli esperimenti appositamente condotti è risultato che l'impianto di apparecchi eologeneratori elettrici nelle fermate segnalate non sarebbe utilmente adottabile, atteso che le zone interessate sono caratterizzate da venti ad andamento irregolare ed instabile.

D'altra parte l'allacciamento delle fermate in questione alle linee di alimentazione dell'energia elettrica per illuminazione si presenta, per vari motivi, assai oneroso e del tutto non proporzionato alla limitata entità e redditività del traffico che alle stesse fa capo. Ciò nonostante l'azienda ferroviaria si ripromette di addivenire gradatamente all'illuminazione elettrica di tutte le stazioni e fermate che ne sono ancora prive, in relazione all'entità dei finanziamenti allo scopo disponibili ed all'importanza di ciascuno degli impianti anzidetti.

*Il Ministro:* MATTARELLA.

MAGNO, DE LAURO MATERA ANNA, CONTE E KUNTZE. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, delle finanze, del lavoro e previdenza sociale e del tesoro.* — In merito alla necessità di disporre la concessione di contributi a fondo perduto, sgravi fiscali, rinvio del credito agrario e altre agevolazioni a favore dei coltivatori di Orta Nova, Stornara, Stornarella, Carapelle, Mezzanone e altre località vicine, in provincia di Foggia, che il 10 agosto 1962, in conseguenza di un nubifragio, hanno subito gravi danni alle colture. (25230).

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1962

**RISPOSTA.** — Gli agricoltori di Orta Nova, Stornara, Stornarella, Carapelle, Mezzanone colpiti dal nubifragio del 10 agosto 1962, possono avvalersi, per le necessità di conduzione aziendali e per il ripristino delle opere e delle colture arboree e arbustive distrutte o danneggiate, delle agevolazioni creditizie (prestiti di esercizio a modico tasso d'interesse e mutui di miglioramento fondiario ad ammortamento pluriennale, col concorso dello Stato nel pagamento degli interessi) previste dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, nonché delle notevoli provvidenze recate dalla legge 2 giugno 1961, n. 454.

Per le eventuali esposizioni in corso, derivanti da operazioni di credito agrario di esercizio contratte con istituti ed enti che esercitano il credito agrario, gli agricoltori interessati possono ottenere la proroga, fino a un anno, delle relative scadenze, a norma dell'articolo 8, secondo comma, della citata legge 5 luglio 1928, n. 1760.

A suo tempo, poi, ai coltivatori danneggiati sarà accordata la priorità nella spesa per l'acquisto di sementi selezionate e nella distribuzione gratuita di sementi ortive e foraggere, ai sensi della legge 10 dicembre 1958, n. 1094.

Il Ministero delle finanze ha già interessato l'intendenza di finanza di Foggia ad esaminare se si rendano applicabili, a favore dei possessori di fondi rustici danneggiati dall'avversità in discorso, le disposizioni agevolative previste dalla legge 21 luglio 1960, n. 739.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, premesso che la detta legge attribuisce ad esso la facoltà di sospendere per un anno la riscossione dei contributi agricoli unificati nelle zone delimitate dall'amministrazione finanziaria, ha fatto presente che, a seguito della nota sentenza della Corte costituzionale, sulla incostituzionalità del sistema di accertamento dei predetti contributi basato sul presunto impiego di manodopera, nelle province dove vigeva tale sistema di accertamento, tra le quali vi è quella di Foggia, si è attuata una sospensione della riscossione, fino a quando non saranno emanate opportune norme per l'applicazione del sistema di accertamento basato sull'effettivo impiego di manodopera.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RUMOR.*

**MAGNO.** — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se ritenga di dover intervenire affinché il corpo forestale

di Foggia dia corretta applicazione all'articolo 62 della legge 5 marzo 1961, n. 90, nei confronti degli operai in servizio nella pineta demaniale di Siponto, i quali legittimamente rivendicano l'inquadramento fra gli operai dello Stato.

Il corpo forestale, al fine di non riconoscere agli operai in questione il loro diritto all'inquadramento, ricorre da tempo all'espedito della loro sospensione dal servizio, per sei giorni alla volta, al compimento di ogni 50 giornate di lavoro. (26109).

**RISPOSTA.** — È anzitutto da precisare che le disposizioni transitorie (articoli 62 e 64) della legge 5 marzo 1961, n. 90, trovano applicazione soltanto nei confronti dei salariati non di ruolo e degli operai giornalieri assunti con contratto di diritto privato, ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, della legge 26 febbraio 1952, n. 67.

In forza di queste ultime disposizioni, hanno assunto propriamente la posizione di operai giornalieri i soggetti che erano preposti all'espletamento dei servizi ordinari di istituto, essendo le loro prestazioni indispensabili ad assicurarne il regolare funzionamento.

Il rapporto di lavoro costituito con gli operai occupati nella pineta demaniale di Siponto, concerne prestazioni per l'assolvimento di compiti definitivi — inerenti all'esecuzione in amministrazione diretta dei singoli lavori forestali intrapresi di volta in volta dall'ufficio — e, perciò, dirette a soddisfare esigenze di per se stesse di carattere temporaneo.

Essi non sono in condizioni, pertanto, di conseguire la sistemazione permanente cui aspirano.

La posizione giuridica degli operai medesimi è ora espressamente regolata dalla recente legge 12 aprile 1962, n. 205, che ha consentito di derogare al divieto di assunzione di qualsiasi genere di operai, posto alle amministrazioni statali dall'articolo 60 della citata legge 5 marzo 1961, n. 90. In forza della legge n. 205, innanzi menzionata, questo ministero è stato in grado di far luogo, ancora, all'esecuzione di lavori forestali in forma di amministrazione diretta, che altrimenti non avrebbe più potuto intraprendere, con conseguente licenziamento definitivo di tutta la mano d'opera interessata, la cui entità raggiunge in media circa 30 mila unità giornaliera. Trattasi di mano d'opera agricola generica — braccianti agricoli — che viene occupata per il tramite degli uffici comunali di collocamento, nella

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1962

esecuzione di lavori di carattere prettamente agricolo (piantagioni e cure colturali boschive) e che le aziende agricole private utilizzano, a loro volta, per identici lavori.

L'occupazione dei soggetti di cui trattasi, legata com'è alle esigenze meramente saltuarie e temporanee della esecuzione dei singoli lavori forestali, ha naturalmente carattere precario e non può protrarsi oltre il termine massimo di 60 giorni previsto dall'articolo unico della ripetuta legge n. 205. Sussiste tuttavia la possibilità della ripresa dell'occupazione — fatto salvo l'avvio al lavoro da parte dei predetti uffici di collocamento — nel caso di inizio di altri lavori o di prolungamento di quelli non ultimati nel termine sopraindicato.

*Il Ministro:* RUMOR.

MAGNO, DE LAURO MATERA ANNA, KUNTZE E CONTE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se ritenga di dover intervenire con la dovuta urgenza per porre fine alla grave e insostenibile situazione esistente da alcuni giorni nel comune di Lucera (Foggia), ove una massa numerosa di piccoli viticoltori è alla mercé di un ristretto gruppo di speculatori, i quali in un primo tempo hanno offerto prezzi irrisori e poi hanno sospeso qualsiasi acquisto di uva, e intanto nella cantina sociale locale — costituita alcuni anni fa tra gli assegnatari della zona, ma ancora sottomessa al volere di funzionari dell'Ente riforma di Puglia e Lucania — si continua a rivolgere con incredibile disinvoltura la massima cura al ritiro della produzione dei più grandi viticoltori di Lucera e dei comuni vicini e lontani.

Gli interroganti chiedono che la cantina sociale in questione, che è sorta e funziona con l'aiuto finanziario dello Stato, cessi immediatamente di ritirare le uve dei grandi agrari, per riservare la capienza residua dei suoi impianti ai piccoli e medi produttori della zona.

Gli interroganti chiedono anche che abbia luogo un'inchiesta per accertare la vera provenienza delle uve finora ammassate nella cantina sociale di Lucera.

Fanno presente che tra i viticoltori lucerini è in atto una grave e preoccupante agitazione. (26110).

RISPOSTA. — L'attività della cantina sociale della riforma fondiaria di Lucera viene svolta nello stabilimento costruito nel 1961 nei pressi di Lucera, il quale ha una capacità di conservazione di circa 25 mila quintali di

vino, compresi i fermentini, ed una capacità di lavorazione delle uve di circa 30 mila quintali.

Nel primo anno di attività, si sono iscritti alla cantina sociale 538 soci, di cui 509 piccoli proprietari della riforma fondiaria, con 523 ettari di vigneto, e 29 altri viticoltori, con 71 ettari.

I conferimenti complessivi dell'anno scorso sono ammontati a 20 mila quintali di uva, ossia quasi la metà del prodotto che avrebbe potuto essere lavorato nello stabilimento.

Per la lavorazione delle uve di produzione 1962, i dirigenti della cantina sociale, nell'intento di assicurare la massima affluenza di conferimenti in relazione alla potenzialità degli impianti e di predisporre un regolare diagramma di lavoro, hanno sollecitato e dato corso, in tempo utile, alle prenotazioni dei soci e, verso la metà del mese di settembre, hanno iniziato la lavorazione secondo l'ordine delle prenotazioni effettuate dai più solerti.

Le quotazioni iniziali delle uve, particolarmente favorevoli ai piccoli produttori interessati ad un immediato realizzo dell'interno prezzo, hanno impresso ai conferimenti un andamento decisamente scarso, nonostante si delineasse una produzione eccezionalmente elevata rispetto a quella delle annate passate.

Nell'ultima decade di settembre, però, e specialmente nel successivo mese di ottobre, il mercato delle uve da vino e da tavola ha subito un precipitoso calo di prezzi, conseguente ad una quasi totale mancanza di richieste di acquisto da parte dei commercianti e degli industriali vinicoli, mentre risultava insolitamente abbondante la produzione. Tale situazione, aggravata da un susseguirsi di piogge autunnali, ha determinato vivo allarme specialmente fra i piccoli produttori proprietari di terreni della riforma fondiaria, soci e non soci della cantina, i quali, stante l'iniziale buona situazione del mercato ed in attesa di un miglioramento di essa, si erano astenuti dal prenotare per tempo i conferimenti presso la cantina sociale. Costoro, essendo mutata la situazione, pretendevano che la cantina provvedesse d'urgenza al ritiro delle uve ch'essi trasportavano in massa e reclamavano la immediata sospensione delle consegne in corso da parte dei viticoltori non soci.

Alla richiesta, ovviamente, non poteva esser dato corso che in prosieguo di tempo, così come è avvenuto. Al momento delle proteste la cantina, esaurita la propria capacità di conservazione, ha provveduto a trasferire presso cantine della provincia di Bari circa 20 mila quintali di prodotto e a reperire in

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 11 DICEMBRE 1962

loco altri locali di conservazione per circa altri 15 mila quintali. Ha dovuto, inoltre, organizzare tre turni di lavoro nelle 24 ore per aumentare al massimo la capacità di lavorazione.

Alla data del 6 novembre, risultavano già lavorati 60.870 quintali di uva, mentre era in corso la lavorazione di altri 10 mila quintali circa di prodotto.

Attualmente la situazione è da tempo normalizzata.

Comunque, per venire incontro alle esigenze dei produttori, la cantina sociale ha accolto 81 iscrizioni di nuovi soci, ed altre ne accoglierà nel prosieguo della lavorazione. Alla data del 6 novembre il numero complessivo dei soci ammontava a 619, di cui 535 piccoli proprietari della riforma fondiaria con 546,30 ettari di vigneto ed 84 viticoltori privati con 191,00 ettari di vigneto.

Per quanto riguarda, infine, l'andamento dei conferimenti all'epoca della ressa, si precisa che, su oltre 600 conferimenti, quelli effettuati da viticoltori conduttori di medie e grandi aziende sono stati 29, per un totale di 15.274 quintali di uva, pari ad una media per conferimento di 525 quintali circa e ad un quarto dell'intera quantità di uva già lavorata.

In considerazione della particolare situazione di emergenza in cui si è venuta a trovare la cantina sociale di Lucera e dell'impegno dimostrato nell'approntare mezzi adeguati a soddisfare tempestivamente le impreviste, pressanti e contemporanee richieste di un gruppo di piccoli produttori e di tutti gli altri viticoltori che si sono trovati in difficoltà nel collocamento delle uve, è da escludere qualsiasi intenzione dei dirigenti della predetta cantina di favorire, nell'ordine dei conferimenti, particolari categorie di produttori.

*Il Ministro: RUMOR.*

MAGNO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se sia vero che la ferrovia del Gargano, di cui gli organi elettivi e rappresentativi della zona e della provincia chiedono da tempo la statizzazione, il prolungamento fino al comune di Vieste e l'ammmodernamento, è stata inaspettatamente affidata in gestione ad una nuova società concessionaria.

L'interrogante chiede di conoscere, se ciò risponda al vero, le condizioni e il costo della nuova concessione. (26418).

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale 25 ottobre 1962, n. 3244, è stato riconosciuto il trasferimento della concessione della ferrovia del Gargano dalla Società ferrovie e tramvie del Mezzogiorno alla Società ferrovie del Gargano.

Non si tratta, quindi, di nuova concessione della ferrovia, ma soltanto del trasferimento di essa ad un nuovo titolare, alle stesse condizioni previste dall'atto di concessione originario, fermi restando tutti i diritti spettanti allo Stato in virtù della concessione stessa.

Nessun onere è derivato all'erario dal trasferimento della concessione.

*Il Ministro: MATTARELLA.*

MAROTTA MICHELE. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare a seguito dei gravi danni provocati dalla violenta grandinata che ha colpito, in provincia di Potenza, i comuni della valle del Noce (Rivello, Nemoli, Lauria, ecc.). (25769).

RISPOSTA. — I coltivatori dei comuni della valle del Noce, danneggiati dalla grandinata del 20 settembre 1962, possono provvedere alle esigenze di conduzione aziendale, avvalendosi dei prestiti di esercizio a modico tasso di interesse previsti dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, nonché, per coloro di essi che si trovino nelle condizioni richieste, dei prestiti di conduzione, al tasso del 3 per cento, recati dall'articolo 19 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Ai coltivatori danneggiati sarà poi accordata la priorità nella concessione del contributo dello Stato nella spesa per l'acquisto di sementi selezionate e nella distribuzione gratuita di sementi ortive e foraggere, ai sensi della legge 10 dicembre 1958, n. 1094. Per l'applicazione di detto provvedimento legislativo, nella corrente annata agraria, la provincia di Potenza ha beneficiato dell'assegnazione di 65.160.000 lire.

Si aggiunge che larga parte del territorio della provincia di Potenza, tra cui i comuni della valle del Noce, è stata compresa tra le zone nelle quali, con decreto in corso, predisposto da questo ministero di concerto con quello del tesoro in applicazione della legge 25 luglio 1956, n. 838, gli istituti ed enti che esercitano il credito agrario sono autorizzati a prorogare fino a 24 mesi la scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio con-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 11 DICEMBRE 1962

tratte con le aziende agricole che abbiano subito un danno non inferiore alla perdita del 40 per cento della produzione lorda vendibile, a causa delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo luglio-settembre 1962.

Il Ministero dei lavori pubblici ha comunicato che nei comuni di cui trattasi non si sono verificate, nella circostanza, le condizioni per interventi di pronto soccorso ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010.

Il Ministero dell'interno ha assicurato che la prefettura di Potenza non mancherà di disporre eventuali interventi straordinari per l'attuazione di misure assistenziali qualora dovesse esserne segnalata la necessità da parte dei competenti enti comunali di assistenza.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste:* RUMOR.

MARTINA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Sui provvedimenti che intende adottare per fronteggiare la grave crisi agricola conseguente ad una eccezionale siccità che ha colpito tutta la provincia di Gorizia.

Fa presente che gravissimi danni sono stati causati a tutte le colture; danni che da calcoli fatti dagli uffici competenti raggiungono ormai i 2 miliardi di lire con notevole progressivo aumento giornaliero.

In particolare, tutta la produzione foraggera è stata persa con ripercussioni disastrose nel settore zootecnico, il quale esige, nell'intento di limitare la svendita del bestiame, un pronto intervento mediante assegnazioni a prezzo agevolato di un primo quantitativo di granoturco e frumento da destinarsi all'alimentazione del bestiame.

Tale primo contingente dovrebbe servire per far fronte alle più immediate necessità, specie delle piccole aziende agricole che hanno vista compromessa la maggior parte del reddito della intera annata agraria, aggravando la già pesante situazione delle famiglie dei coltivatori. (25254).

RISPOSTA. — Premesso che, a seguito delle abbondanti piogge cadute sul territorio nazionale fin dall'ultima decade del settembre 1962 sono migliorate le condizioni vegetative delle varie colture e di quelle foraggere in particolare, si fa presente che, per le necessità alimentari del bestiame e per le esigenze di conduzione della nuova annata agraria, agli agricoltori interessati della provincia di Gorizia è offerta la possibilità di avvalersi delle provvidenze creditizie previste dalle

leggi 5 luglio 1928, n. 1760, sul credito agrario, 8 agosto 1957, n. 777, per lo sviluppo della zootecnia e 2 giugno 1961, n. 454, sul piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura.

Si aggiunge che con decreto in corso, predisposto da questo ministero di intesa con quello del tesoro in applicazione della legge 25 luglio 1956, n. 838, sono state, tra le altre, delimitate le zone agrarie della provincia di cui trattasi, nelle quali gli istituti ed enti che esercitano il credito agrario sono autorizzati a prorogare, fino a 24 mesi, la scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio contratte con le aziende agricole gravemente danneggiate da avversità atmosferiche. Tale delimitazione riguarda in particolare le zone colpite dalla prolungata siccità della scorsa estate.

Agli agricoltori danneggiati sarà poi accordata la priorità nella concessione del contributo dello Stato nella spesa per l'acquisto di sementi selezionate e nella distribuzione gratuita di sementi ortive e foraggere, a norma della legge 10 dicembre 1958, n. 1094.

*Il Ministro:* RUMOR.

MONASTERIO, NAPOLITANO, CONTE, CALASSO, ANGELINI LUDOVICO E ROMEO. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere se ritenga — al fine anche di dissipare il sospetto e la preoccupazione diffusasi nella pubblica opinione del brindisino e dell'intero mezzogiorno — di dover invitare i competenti organi ministeriali a portare rapidamente a conclusione l'esame della convenzione stipulata il 1° luglio 1961 tra il consorzio del porto e dell'area di sviluppo industriale di Brindisi e la società azionaria Montecatini, nella persuasione che una convenzione la quale, come è noto, subordina le funzioni del consorzio stesso e lo sviluppo industriale della provincia agli orientamenti ed agli interessi della predetta società (cui, fra l'altro, vengono illegittimamente trasferiti contributi dello Stato per l'ingente somma di 12 miliardi di lire) sia sotto ogni profilo inaccoglibile e vada sottoposta a modifiche radicali. (23714).

RISPOSTA. — La deliberazione dell'assemblea generale del consorzio del porto e dell'area di sviluppo industriale di Brindisi, concernente l'approvazione della convenzione fra il consorzio medesimo e la Montecatini, trovasi tuttora all'esame dell'apposita commissione di vigilanza e tutela dei consorzi di sviluppo industriale.

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1962

Detta commissione ha ritenuto di soprassedere ad ogni decisione sul merito dell'atto in parola, per meglio commisurare alla stregua delle nuove disposizioni legislative in materia di provvidenze per il mezzogiorno — legge 29 settembre 1962, n. 1462, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del 19 ottobre 1962, n. 264, — le agevolazioni e la loro sfera di applicabilità nei riguardi delle imprese che, nell'ambito dei consorzi industriali, si sono localizzate nei territori del mezzogiorno.

*Il Ministro:* COLOMBO.

NAPOLITANO GIORGIO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se rispondano a verità le voci secondo cui la gestione del tronco ferroviario Santa Maria Capua Vetere-Piedimonte d'Alife (Caserta) verrebbe ad essere amministrativamente distinta da quella del tronco Napoli-Santa Maria Capua Vetere; e per conoscere se si ritenga invece opportuno affrontare in modo unitario ed organico i problemi e le prospettive del bilancio (oggi largamente condizionato, tra l'altro, da interferenze e sprechi di carattere speculativo), della gestione e del personale dell'intera ferrovia Napoli-Piedimonte d'Alife. (26363).

RISPOSTA. — Con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1954, n. 1459, è stato approvato e reso esecutivo l'atto con cui veniva restituita alla Compagnia delle ferrovie del mezzogiorno d'Italia la concessione della ferrovia Napoli-Piedimonte d'Alife, composta dei tronchi Napoli-Santa Maria Capua Vetere e Santa Maria Capua Vetere-Piedimonte d'Alife. Il secondo tronco Santa Maria Capua Vetere-Piedimonte d'Alife è stato di recente ammodernato con applicazione della legge 2 agosto 1952, n. 1221, modificandone lo scartamento.

Attualmente la ferrovia fruisce dei sussidi integrativi previsti dall'articolo 27 del regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121.

Ad ammodernamento attuato, la concessionaria fruirà della sovvenzione di esercizio prevista dalla legge n. 1221 soltanto il tronco Santa Maria Capua Vetere-Piedimonte d'Alife.

Anche se per tali motivi la ferrovia può sin d'ora considerarsi distinta in due tratte, ciò non significa che si debbano avere, e si abbiano, due separate e indipendenti gestioni, essendo unica la società concessionaria ed ovviamente unico il bilancio sociale, e pertanto anche unitariamente sarà considerata la situazione ai fini degli interventi finanziari dello Stato.

Circa il personale non sussistono motivi di pregiudizio per le relative aspettative.

La gestione aziendale è assiduamente vigilata, e qualora fossero accertati sprechi o irregolarità, il ministero non mancherebbe di intervenire per la loro immediata eliminazione, tenendone comunque debito conto ai fini degli interventi ammissibili.

*Il Ministro:* MATTARELLA.

NICOLETTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza che la commissione tecnica straordinaria, nominata in base alla legge 12 giugno 1962, n. 567, con il compito di fissare le tabelle dell'equo canone per l'annata agraria 1960-61 e per il biennio 1962-1963, non abbia ancora determinato dette tabelle.

Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere affinché detta commissione compia il suo dovere (che doveva essere concluso entro il 13 settembre 1962) e siano di conseguenza determinate le tabelle per il biennio 1962-1963 con una riduzione generale sulle precedenti, in modo da assicurare un giusto compenso al lavoro delle famiglie contadine e siano, nello stesso tempo, determinate le zone danneggiate dalla grandine e dalla siccità con la percentuale di riduzione del canone proporzionata ai danni subiti. (26504).

RISPOSTA. — Questo ministero è nella impossibilità di rispondere alla soprascritta interrogazione, dato che in essa non viene indicata la provincia nella quale la commissione tecnica straordinaria per l'equo canone non avrebbe provveduto a determinare le relative tabelle.

Per altro, qualora si volesse fornire la suddetta indicazione, non si mancherebbe di fornire tutti i chiarimenti e le precisazioni del caso.

*Il Ministro:* RUMOR.

PAOLICCHI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se intenda trasferire dall'isola di Gorgona (Livorno) la colonia agricola penale (composta da non più di 180 detenuti), per permettere all'isola di sviluppare le sue possibilità turistiche. (25528).

RISPOSTA. — L'attuale situazione numerica degli istituti penitenziari ed in specie di quelli a tipo aperto come lo stabilimento penale agricolo di Gorgona non consente, quanto meno allo stato, il trasferimento altrove di detto istituto.

Né è possibile d'altro canto ridurre il lavoro all'aperto dei detenuti costituendo esso

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1962

un progresso del regime penitenziario dati i benefici effetti nell'ambito del trattamento rieducativo.

*Il Ministro: Bosco.*

PAOLUCCI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Sui seguenti fatti: il sindaco del comune di Atesa (Chieti), con ordinanza del 7 aprile 1962, disponeva il trasferimento da piazza Oberdan a piazza Garibaldi — con decorrenza del 15 aprile 1962 — della stazione di tutti i servizi automobilistici di linea in partenza ed in arrivo, enunciando dettagliatamente i percorsi dei singoli, predetti, servizi.

Tale provvedimento, emanato con carattere di urgenza con i poteri conferiti dall'articolo 153 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, veniva motivato da ragioni igienico-sanitarie suggerite da relazione adeguata dell'ufficio sanitario e con l'esercizio delle potestà ordinarie conferite al sindaco dal decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 (articolo 3), del nuovo codice della strada e del relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 207.

Nella premessa dello stesso provvedimento si scrisse testualmente: « Sentito il parere verbale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Pescara che in proposito ha anche effettuato un sopralluogo in Atesa ».

Senonché contro il provvedimento medesimo produceva ricorso alla giunta provinciale amministrativa di Chieti, in sede giurisdizionale, la ditta Corradino Marcucci di Atesa — concessionaria di servizi di autolinee — mentre le altre concessionarie (società di Fonzo, Maiella, ferrovie Adriatico-Appennino) e la stessa direzione provinciale delle poste, tutte egualmente interessate alla innovazione, nulla opponevano.

A sostegno di tale ricorso, la predetta ditta Corradino Marcucci eccepeva, tra l'altro, l'incompetenza del sindaco ad emettere l'impugnata ordinanza a causa della carenza di un preventivo parere vincolante dell'ispettorato suindicato.

Fin qui nulla di strano e di anormale. Quello che sorprende e suscita amare considerazioni, è che il direttore superiore compartimentale del predetto ispettorato di Pescara si sia permesso di indirizzare alla giunta provinciale amministrativa di Chieti, dinanzi alla quale pende il menzionato ricorso della ditta Marcucci, una lettera urgentissima portante la data 4 maggio 1962 ed il numero di

protocollo 4354, nella quale precisa che non risponde a verità la circostanza, riferita nella impugnata ordinanza del sindaco, che egli avrebbe dato parere favorevole per il trasferimento della stazione dei servizi automobilistici, ed aggiunge che lo stesso ufficio, dopo la visita del percorso che avrebbero dovuto seguire le autolinee in oggetto, « si era riservato di far conoscere il proprio parere dopo aver sentito le osservazioni e le deduzioni delle aziende concessionarie interessate ».

Sta invece di fatto che nel parere favorevole non solo venne dato verbalmente, ma fu anche espresso per iscritto dallo stesso ispettorato con sua nota del 23 marzo 1962, n. 2316, AL/CH/50 inviata per conoscenza al comune di Atesa, al quale, per altro, si rivolse il 31 marzo 1962, con nota n. 12316 div. IV, il prefetto di Chieti, perché avesse sollecitamente provveduto a quanto in essa era stato esposto.

Ma non basta; verso la fine del luglio 1962, lo stesso ispettorato ha fatto eseguire in Atesa un sopralluogo da un suo ingegnere per accertare le condizioni di transitabilità delle strade che dovrebbero percorrere gli autobus — senza che il sindaco ne venisse informato ai fini di un eventuale contraddittorio — e tale funzionario si è recato in Atesa, ed è stato ricondotto a Pescara, con un'autovettura della ricorrente ditta Marcucci che, per quel sopralluogo, ha messo a disposizione anche un suo autobus.

L'interrogante chiede quale sia il pensiero del ministro in ordine a tali fatti e, particolarmente, se ritenga che il ripetuto ispettorato avrebbe dovuto astenersi dall'interferire — di propria iniziativa — in un giudizio, schierandosi, per giunta, in difesa di una delle parti contendenti. (26024).

RISPOSTA. — In data 3 aprile 1962 il comune di Atesa propose all'ispettorato compartimentale M.C.T.C. per l'Abruzzo e Molise lo spostamento del capolinea degli autoservizi pubblici a piazza Garibaldi ed indicò gli itinerari urbani che avrebbero dovuto seguire gli autobus a seconda della loro provenienza, nonché le fermate obbligatorie sia in arrivo sia in partenza.

Il predetto ispettorato compartimentale con lettera del 10 stesso mese, nel comunicare alle imprese concessionarie interessate gli intendimenti del comune di Atesa, le invitò a far conoscere, nello stretto termine di 5 giorni, eventuali rilievi ed osservazioni e ad esaminare la possibilità di attuare, in conseguenza dei diversi percorsi, nuovi orari per assicu-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 11 DICEMBRE 1962

rare le necessarie coincidenze tra i vari servizi.

Senonché con ordinanza datata 7 aprile 1962 il sindaco di Atesa disponeva tutto quanto era stato oggetto di sua proposta all'ispettorato compartimentale M.C.T.C., fissando per l'esecuzione la data del 15 aprile 1962.

Contro tale ordinanza la ditta Marcucci Corradino ha proposto ricorso alla giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, notificandolo anche all'ispettorato compartimentale M.C.T.C. per l'Abruzzo e il Molise.

L'ordinanza del comune fa riferimento ad « un parere verbale del signor direttore dell'ispettorato compartimentale M.C.T.C. di Pescara » e che in effetti non risulta dato; né la citata lettera del 23 marzo, n. 2316, può essere interpretata come implicito parere favorevole a quanto il sindaco di Atesa aveva in animo di attuare, tanto che lo stesso sindaco nella sua ordinanza successiva del 7 aprile non ha ritenuto di richiamarla, ma ha solo fatto riferimento ad un generico « parere verbale ».

L'intervento presso la giunta provinciale amministrativa del direttore dell'ispettorato compartimentale, per chiarire che nessun parere favorevole era stato dato per lo spostamento del capolinea in Atesa, non può essere considerato come interferenza in un giudizio in corso, quando si tenga presente che il ricorso della ditta Marcucci, notificato allo stesso direttore compartimentale, riguarda materia che interessa, sotto determinati profili anche direttamente l'autorità concedente i servizi, cui l'ordinanza del sindaco è diretta.

Per quanto riguarda infine il sopralluogo effettuato nel mese di luglio da un ingegnere dell'ispettorato compartimentale per accertare le condizioni di transitabilità delle strade dell'abitato di Atesa, si informa che a tali operazioni si provvede di norma con autobus messi a disposizione da imprese concessionarie di autolinee.

*Il Ministro: MATTARELLA.*

**PAOLUCCI.** — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se e quando l'amministrazione delle ferrovie dello Stato — considerando che l'unico attuale sottopassaggio attraverso il quale si svolge il traffico da una zona all'altra della Marina di Vasto (Chieti), che è nettamente divisa in due tronconi dalla sede ferroviaria, essendo continuamente percorso da autoveicoli di ogni specie, rende assai difficile

e pericoloso il transito pedonale — si deciderà a costruire un altro sottopassaggio riservato ai soli pedoni. (26560).

**RISPOSTA.** — La realizzazione di un nuovo sottopassaggio pedonale di attraversamento della ferrovia Ancona-Foggia, in corrispondenza della stazione di Vasto, è stata richiesta dalle autorità comunali per sopperire alle aumentate esigenze del traffico cittadino, mentre nessun beneficio ne deriverebbe alla azienda ferroviaria.

Il sottopassaggio in argomento potrà quindi essere realizzato, e l'azienda ferroviaria ha già elaborato il relativo progetto, a condizione che il comune di Vasto, interessato al miglioramento della viabilità locale, assuma a suo completo carico le spese occorrenti.

*Il Ministro: MATTARELLA.*

**PEDINI.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quale sia l'atteggiamento del suo ministero nei riguardi delle richieste avanzate, in questi giorni, dagli studenti degli istituti professionali per il commercio e rivolte a raccomandare — almeno per talune specialità — un corso di studi quadriennali ed il rilascio, alla fine del corso, di un diploma qualificato. (26278).

*(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 26499, del deputato Foderaro, pubblicata a pagina 11476).*

**PELLEGRINO.** — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze.* — Per sapere quali provvedimenti intendano adottare a favore della popolazione dell'isola di Pantelleria (Trapani), gravemente danneggiata nell'apicoltura da violenti e caldissimi venti nel corso del mese di luglio 1962. (24903).

**RISPOSTA.** — Gli agricoltori di Pantelleria, danneggiati dalle avversità segnalate, possono giovare, per la ricostituzione degli sciami e per l'acquisto di arnie e di attrezzature varie, dei prestiti e mutui, oppure dai contributi in conto capitale, previsti, rispettivamente, dagli articoli 16 e 17 della legge 2 giugno 1961, n. 454, rivolgendosi ai competenti organi regionali, che valuteranno l'opportunità di effettuare tali interventi nei limiti delle assegnazioni di fondi disposti da questo ministero, a favore dell'assessorato regionale per l'agricoltura, per l'applicazione, nel territorio dell'isola, dei citati articoli della legge.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RUMOR.*



## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 11 DICEMBRE 1962

PELLEGRINO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se sia a conoscenza che la pretura di Marsala (Trapani) abbisogna di almeno quattro aiutanti ufficiali giudiziari, e come e quando intenda provvedere o soddisfare tale urgente improrogabile fabbisogno. (26056).

RISPOSTA. — Il Ministero di grazia e giustizia, a conoscenza dei bisogni della pretura di Marsala, con decreto 1° luglio 1962, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 3 settembre 1962 n. 222, in sede di nuovo organico, ha provveduto ad elevare a quattro i posti di aiutante ufficiale giudiziario di detta pretura.

*Il Ministro:* BOSCO.

PELLEGRINO, SPECIALE, GRASSO NICOLOSI ANNA, FERRETTI E DI BENEDETTO. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere se sia vero che sarebbe suo intendimento escludere il teatro Massimo di Palermo dagli enti lirici a masse ed attività stabili.

Quali sarebbero i motivi di tale discriminatoria posizione, che verrebbe a ledere gravemente gli interessi dei lavoratori dell'ente palermitano, oscurando le sue prospettive.

Se ritenga di esaminare il problema con comprensione anche umana, considerando l'importanza del Massimo di Palermo, la cui attività per fulgore artistico non è stata e non è da meno di altri famosi teatri del nostro paese. (26524).

RISPOSTA. — Si premette che è stata approvata dal Parlamento una proposta di legge Riccio ed altri, la quale, stralciando alcune disposizioni del disegno di legge concernente il riordinamento degli enti autonomi lirici e delle istituzioni assimilate e provvidenze a favore dei medesimi (atto Camera n. 4034), ha lo scopo di consentire agli enti di cui trattasi di provvedere a sistemare le loro passività al 30 giugno 1962 e di continuare, quindi, a svolgere la loro attività istituzionale.

Il citato disegno di legge sul riordinamento degli enti lirici e delle istituzioni assimilate, attualmente all'esame della Camera, prevede, quale contributo finanziario dello Stato, un fondo annuo di lire 5 miliardi, che permetterà agli enti di svolgere una normale attività, sia pure attraverso una opportuna riorganizzazione delle strutture e un incremento dei contributi locali.

Pertanto, risultano non esatte le notizie pervenute agli interroganti circa il teatro

Massimo, di Palermo, le cui necessità saranno, al momento opportuno, tenute nella dovuta considerazione.

*Il Sottosegretario di Stato:* ANTONIOZZI.

PINNA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per sapere se siano a conoscenza dello stato di inabitabilità e addirittura di pericolosità in cui si trova l'edificio scolastico di Nureci (Cagliari) secondo gli accertamenti compiuti dal genio civile di Cagliari; e se ritengano di intervenire perché il grave e preoccupante problema sia risolto con l'urgenza che il caso comporta. (25865).

RISPOSTA. — L'edificio scolastico adibito ad uso della scuola elementare di Nureci fu costruito nel 1951 a cura della regione autonoma sarda.

Su richiesta della prefettura di Cagliari, il competente ufficio del genio civile accertò le precarie condizioni di stabilità del tetto e del soffitto del predetto edificio ed indicò alla prefettura medesima ed al sindaco i lavori occorrenti per rimettere il fabbricato in normali condizioni d'uso.

I lavori di riparazione saranno finanziati dalla regione.

Allo stato, non sussiste alcun pericolo per l'incolumità pubblica, essendo stata recintata la relativa zona di rispetto.

*Il Ministro della pubblica istruzione:* GUI.

PINNA, BERLINGUER E CONCAS. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere:

1°) se siano a conoscenza della grave situazione determinatasi nell'azienda di trasformazione « Soddu 'e pani » dell'ente autonomo del Flumendosa (Villacidro-Cagliari) per il ventilato licenziamento di quasi tutto il personale attualmente in forza, che dovrebbe essere ridotto a una quarantina di unità dalle attuali 202; licenziamento che appare assolutamente ingiustificato, se si consideri che l'ente autonomo del Flumendosa ha finora trasformato poco più della metà dei 690 ettari ceduti dal comune (e che, secondo i patti, dovevano essere trasformati e assegnati per intero entro il 1959), per cui restano da essere ancora trasformati 340 ettari con un lavoro che richiede l'impegno continuativo di manodopera superiore alle 200 unità attualmente occupate;

2°) se ritengano necessario intervenire, ciascuno per la parte di sua competenza, per

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1962

evitare la iattura del ventilato licenziamento, tanto più grave e disastroso alle soglie della stagione piovosa di per sé particolarmente inclemente per i lavoratori dell'agricoltura e in un paese, come Villacidro, dove manca una qualsiasi altra prospettiva di lavoro stabile e per assicurare i mezzi finanziari necessari per la prosecuzione e il completamento dell'opera intrapresa. (25899).

**RISPOSTA.** — Premesso che tra l'ente autonomo del Flumendosa e il comune di Villacidro non vi è stato alcun patto per la trasformazione e l'assegnazione dei terreni siti nella località « Soddu 'e pani », si precisa che di tali terreni 236 ettari, su complessivi 350 ettari investiti a vite consociata all'olivo, sono stati già assegnati.

Degli altri terreni sono ancora sistemabili a vigneto circa 150 ettari, mentre le rimanenti zone dovranno essere destinate ad altre colture.

Per quanto concerne il paventato licenziamento della manodopera impiegata nei lavori di trasformazione dei terreni, si comunica che questo ministero, allo scopo di evitare tale eventualità, ha recentemente disposto l'assegnazione, a favore dell'ente, della somma di 30 milioni di lire per la prosecuzione dei lavori stessi.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RUMOR.*

**PIRASTU.** — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se sia a conoscenza del gravissimo disagio e dei rilevanti danni economici determinati dal fatto che, in conseguenza del ritiro in cantiere di una delle navi traghetto, il servizio di linea Civitavecchia-Golfo Aranci è svolto da una sola nave traghetto.

Per conoscere i motivi per i quali la nave traghetto di riserva *Reggio* destinata proprio alle eventuali sostituzioni di una delle navi in servizio per la Sardegna e costruita con un contributo della Cassa per il mezzogiorno di 1.500 milioni che erano parte dei fondi assegnati alla Sardegna, è stata invece spostata sulla linea Sicilia-continente.

Per sapere se ritenga giusto disporre che la nave *Reggio* venga subito destinata alla linea Civitavecchia-Golfo Aranci, in sostituzione della nave traghetto oggi in cantiere. (26240).

**RISPOSTA.** — La sosta in cantiere delle navi *Hermæa* e *Tyrsus* — rispettivamente nel mese di ottobre ed in quello di novembre

1962 — è dovuta a scadenza delle visite di fine garanzia dello scafo e degli apparati motori.

Essa era stata, perciò, prevista da tempo e programmata in modo da non arrecare pregiudizio all'intenso movimento turistico del periodo estivo ed al traffico della campagna sarda dei carciofi che inizierà nel prossimo mese di dicembre.

Lavori analoghi per la revisione degli scafi e dei motori interessano parallelamente la flotta ferroviaria della Sicilia, per cui le navi adibite al servizio dello stretto di Messina, vengono a turno distolte dal servizio, il cui disimpegno va quindi assicurato dalle residue unità.

Ciò stante riesce impossibile trasferire ai servizi Civitavecchia-Golfo degli Aranci la nave *Reggio*, tenuto anche conto del sopraggiungere della campagna agrumaria siciliana, la cui entità ed importanza sono tali da esigere la massima disponibilità di navi traghetto nello stretto di Messina.

Ciò premesso, è da precisare che la nave *Reggio* venne a suo tempo costruita, con il contributo della Cassa del mezzogiorno, quale riserva (e non come sussidio) dei servizi di traghetto da e per la Sardegna, oltre che per quelli sullo stretto di Messina.

Il programma dei servizi per la Sardegna venne allora fissato, d'accordo con gli enti e le autorità competenti, sulla base di una copia di corse giornaliere, per tutto l'anno, e di due coppie, per un periodo di cento giorni all'anno, corrispondente a quello della massima intensità della campagna di carciofi sarda.

In relazione a tale programma fu, appunto prevista la costruzione delle due navi *Tyrsus* e *Hermæa* e la possibilità di utilizzare, come riserva, la motonave *Reggio*, qualora le due navi suddette non fossero state in grado di garantire il programma stesso.

In fase di esercizio, il periodo di cento giorni di contemporanea presenza delle due navi sulla rotta Civitavecchia-Golfo Aranci è stato già ampiamente assicurato; infatti dall'entrata in servizio della *Hermæa*, avvenuta il 29 gennaio 1962, a tutto il 30 settembre 1962, le due navi sono state in linea contemporaneamente dal 29 gennaio al 7 maggio e dal 7 giugno al 30 settembre 1962.

Si pone, inoltre, in evidenza che, per i periodi durante i quali è prevista la presenza in linea di una sola nave fra continente e Sardegna, è stata predisposta una disciplina del traffico, la quale — a mezzo di una graduatoria d'urgenza e d'importanza dei trasporti compilata dall'azienda ferroviaria, su precise in-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1962

dicazioni dell'ente regione sarda — tiene conto delle necessità economiche fondamentali dell'isola.

*Il Ministro:* MATTARELLA.

PITZALIS. — *Ai Ministri della marina mercantile e dei trasporti.* — Per sapere quali provvedimenti si ritenga di dover prendere con la più responsabile sollecitudine, per esaminare la grave situazione che nel decorrente periodo estivo si è accentuata in proporzioni veramente eccezionali, per la insufficienza degli uffici della Tirrenia, sia a Roma, sia in Sardegna, per i servizi biglietti, prenotazioni, informazioni. Si deve denunciare il deprecabile caso di file di persone, incolonnate per ore sotto la canicola presso l'ufficio della Tirrenia di Roma, esposte ad ogni disagio, rese irascibili da lunghe e spesso vane attese; si deve qui inoltre denunciare il non infrequente caso di persone costrette a pernottare a Civitavecchia per l'impossibilità di trovar posto sulle navi di linea, dando luogo a inconvenienti gravi di ogni genere ed esasperando sempre più la popolazione sarda, che ha diritto a veder assicurata la possibilità di libero e confortevole movimento, almeno nella stessa misura offerta ad ogni italiano sul territorio della penisola.

Quali altri provvedimenti si ritenga di adottare per dotare finalmente, almeno nei vari mesi estivi e nei periodi di maggiore efficienza di viaggiatori, le linee di navigazione Civitavecchia-Olbia e viceversa, Civitavecchia-Cagliari e viceversa, Porto Torres-Genova e viceversa, di navi capaci che consentano ad ogni cittadino di usarne secondo il proprio bisogno ed esigenza, senza che egli sia obbligato ad annose prenotazioni e spesso a ripetuti vani tentativi per assicurarsi un posto, e sovente a rinvii incresciosi per avere la possibilità di imbarcare la propria famiglia.

È qui da rilevare fermamente che nessun miglioramento hanno apportato le nuove navi recentemente entrate in linea, le quali risultano meno confortevoli delle precedenti in ogni loro parte, non escluse le cabine di prima classe che non offrono alcuna comodità e spesso sono disaggiate se non anguste.

Quali provvedimenti radicali si ritenga di sollecitare affinché la società Tirrenia faccia fronte a tutti gli impegni assunti di garantire un efficiente servizio di linea tra la penisola e la Sardegna, e quali controlli si ritenga di dovere promuovere affinché siano accertate periodicamente sia le manchevolezze sia le sempre crescenti esigenze del movimento di

passaggeri per assicurar loro la piena soddisfazione di ogni loro esigenza.

Quali provvedimenti, infine, si ritenga di dover adottare o per eliminare l'anacronistico sistema di tassazione imposta ai passeggeri in favore delle compagnie portuali per il trasporto bagagli, o almeno per evitare tassativamente l'abuso sempre più diffuso di accettare e sollecitare, sia pure indirettamente, mance ai passeggeri sia per il trasporto dei bagagli sia per la sistemazione degli automezzi sulle navi. (25306).

RISPOSTA. — Il continuo e considerevole sviluppo del traffico dei passeggeri tra la Sardegna e il continente ha registrato sempre punte elevate in occasione delle feste tradizionali. Quest'anno le puntate massime sono state raggiunte nel periodo di ferragosto durante il quale il numero dei viaggiatori ha superato la capacità ricettiva delle navi sociali adibite alle linee principali.

In tale occasione, nonostante il considerevole sforzo organizzativo e di personale, non si è potuto evitare che, in alcune ore, agli sportelli degli uffici della Tirrenia si ammassasse una folla di viaggiatori, i quali ovviamente, non potendo essere sbrigati tutti in breve tempo, hanno formato delle colonne in attesa del proprio turno.

Pur condividendo che tali attese, specie se all'aperto e nelle calde ore di agosto, sono certamente disagiati, si fa rilevare che per ovviare all'inconveniente — che, per altro, è comune a tutte le biglietterie dei mezzi di trasporto, ivi comprese quelle delle ferrovie dello Stato che dispongono di vaste sale di attesa — occorrerebbe che i locali per biglietteria avessero una capacità di almeno 300-400 persone; la costruzione di tali locali comporterebbe però un rilevante onere che risulterebbe giustificato soltanto per pochi giorni l'anno in quanto normalmente essi rimarrebbero in buona parte inutilizzati.

Per venire incontro, poi, ai viaggiatori che in tale occasione non hanno trovato posto sulle navi di linea, è stata disposta l'effettuazione di corse straordinarie diurne. Infatti sono stati eseguiti viaggi straordinari il 5, 6, 12 e 19 agosto sia da Civitavecchia sia da Olbia; il 6, 13, 17 e 24 agosto da Genova per Porto Torres ed il 7, 14, 18 e 25 agosto da Porto Torres per Genova.

Per far fronte a tutte le richieste di posti che vengono presentate nei brevi ed eccezionali periodi di punta, occorrerebbe poter disporre di navi di riserva sulle linee più affollate, e specialmente sulle linee Genova-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 11 DICEMBRE 1962

Porto Torres e Civitavecchia-Cagliari in modo da poter effettuare, all'occorrenza, corse bis notturne. La gestione di tali navi risulterebbe però altamente antieconomica in quanto la maggior parte dell'anno esse rimarrebbero inoperative.

Non appare poi esatta l'affermazione che « nessun miglioramento hanno apportato le nuove navi entrate recentemente in linea ». Infatti: la linea 3 (Vivitavecchia-Olbia) è ora servita da due navi a più elevata velocità che ha consentito la riduzione della durata della traversata da 8 a 7 ore; esse, inoltre, hanno sistemazioni per 955 passeggeri contro 442 delle navi tipo regione e 647 del tipo Arborea; alla linea 7 (Genova-Porto Torres) sono state assegnate due navi tipo regione con sistemazioni per 442 passeggeri contro 388 della motonave *Torres* e 326 della motonave *Olbia*. È stata inoltre aumentata la periodicità del servizio da 6 a 7 viaggi settimanali ed inoltre la motonave *Olbia*, come nave di riserva, potrà effettuare, come ha effettuato durante il periodo in esame, eventuali viaggi straordinari nei giorni di maggior traffico; sulla linea 15 (Civitavecchia-Cagliari) le motonavi tipo regione sono state sostituite con le motonavi tipo Arborea, aventi una maggiore capacità di trasporto di 200 persone per nave; la linea 5 (Napoli-Cagliari) è ora disimpegnata dalla motonave *Torres* che, in confronto alla motonave *C. Tripoli*, presenta una maggiore capacità ricettiva (388 posti fissi contro 234) ed una più elevata velocità di esercizio che ha ridotto da 21 a sole 16 ore la durata della traversata.

Circa il grado di confronto offerto dalle nuove motonavi *C. Napoli* e *C. Nuoro*, si fa presente che gli spazi sono stati utilizzati al massimo proprio per consentire la sistemazione di un maggior numero di passeggeri e che le sistemazioni sono state studiate considerando la durata della traversata di solo 7 ore, e le preferenze dei viaggiatori verso le cabine singole e doppie. Ma l'obbiettivo principale che è stato perseguito nello studio delle speciali sistemazioni delle due nuove motonavi è stato quello di dare un maggior conforto al pubblico meno abbiente che viaggiava senza posto ed in condizioni disagiatissime.

Le cabine di tali navi offrono comodità simili a quelle delle altre motonavi. L'unica innovazione è costituita dalla soppressione dell'armadio nelle cabine di prima classe perché la brevità della traversata esclude la necessità di disfare le valigie. Il cubaggio delle cabine singole e doppie è leggermente infe-

riore a quello di altre motonavi ma largamente superiore a quello regolamentare ed a quello dei vagoni letto. D'altra parte, le esigenze della linea imponevano di aumentare al massimo la possibilità ricettiva dei passeggeri che poteva ottenersi soltanto utilizzando con la massima parsimonia lo spazio disponibile.

Circa gli impegni assunti dalla società concessionaria, si precisa che la Tirrenia svolge i servizi con le modalità e nella misura stabilita dall'amministrazione, la quale, naturalmente, non manca di vigilare e d'intervenire per ottenere l'esatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla stessa.

Non risulta, infine, che i lavoratori portuali e i portabagagli degli scali di Civitavecchia, Cagliari ed Olbia abbiano sollecitato manco per le loro prestazioni.

Le competenti capitanerie di porto hanno assicurato, comunque, di avere impartito severe disposizioni, intese a prevenire e a reprimere gli eventuali abusi.

Ad integrazione di tali misure, questo ministero ha disposto l'affissione, in luogo e modo ben visibili ai passeggeri che imbarcano e sbarcano dalle navi, un avviso indicante espressamente che ai predetti lavoratori, per le loro prestazioni, nulla è dovuto dai passeggeri, essendo la remunerazione per le stesse presentazioni compresa nel prezzo di passaggio.

*Il Ministro della marina mercantile: MACRELLI.*

**POLANO.** — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se sia intervenuto od intenda sollecitamente intervenire per soddisfare le richieste dei dipendenti degli ispettorati forestali della Sardegna, i quali, esasperati da una lunga attesa per l'adeguamento degli scarsissimi organici, inadeguati alle sempre crescenti esigenze, hanno iniziato l'agitazione della categoria e si sono trovati nella necessità di ricorrere allo sciopero. Per conoscere se ritenga pertanto mantenere gli impegni presi quando nel discorso pronunciato alla festa della montagna sul monte Ortobene (Nuoro) riconosceva « l'esigenza, che il ministro fa propria, di ampliare i quadri, di arricchire i numeri e la quantità », ampliamento tanto più urgente, in quanto il personale forestale delle province sarde si trova con un enorme carico di lavoro nell'espletamento delle numerose pratiche relative ai miglioramenti fondiari in un territorio che per la maggior parte è considerato

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 11 DICEMBRE 1962

montano sicché il lavoro accresciutosi in grandi proporzioni per la istruttoria delle pratiche di competenza dell'ispettorato delle foreste ha fatto sempre più sentire la carenza di personale, ritardando l'espletamento delle pratiche stesse, con grave danno dell'economia agraria isolana, dato che nella grave crisi che detta economia attraversa, tanto più è necessaria una rapida definizione delle pratiche per rendere possibili le opere di trasformazione fondiaria. (26425).

**RISPOSTA.** — Per il riordinamento dei servizi e dei ruoli del corpo forestale dello Stato questo ministero ha predisposto uno schema di disegno di legge, al quale il Ministero del tesoro e l'ufficio per la riforma della pubblica amministrazione hanno già dato la propria adesione, condizionandola ad alcune modifiche che, per altro, non comprometterebbero la funzionalità del corpo medesimo e l'efficienza dei suoi servizi.

Il sindacato del personale, però, manifesta la sua insoddisfazione, perché si attendeva innovazioni che concretassero maggiori vantaggi per il personale.

Si confida, perciò, che al più presto sia possibile dare al problema una equa soluzione che contemperi il preminente interesse della pubblica amministrazione con le aspettative del personale, in modo che lo schema di disegno di legge possa continuare il suo *iter*, esaurito il quale questo ministero non mancherà di integrare e potenziare con personale tecnico e di sorveglianza anche gli uffici forestali della regione sarda.

*Il Ministro:* RUMOR.

**PRINCIPE E MANCINI.** — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per sapere: se sia a conoscenza del persistente stato di disagio e di crisi, in cui si trovano gli assegnatari dell'Opera valorizzazione Sila nella zona Ferraina del comune di Cirò Marina (Catanzaro), coltivata a vigneti ed a uliveti, a causa della siccità; in quale modo l'Opera valorizzazione Sila intenda risolvere il problema dell'irrigazione e quale sia lo stato attuale della progettazione. (25593).

**RISPOSTA.** — Si premette che il fondo Ferraina in agro di Cirò Marina, dell'estensione complessiva di circa 5 ettari, è stato assegnato a 62 famiglie, aventi titolo, di quel co-

mune, sotto forma di quote integrative di altri redditi.

La natura dei terreni e la dimensione delle superfici assegnate consigliarono l'adozione di ordinamenti colturali basati principalmente sull'alboricoltura, con particolare riguardo al vigneto olivetato.

La persistente siccità, avutasi nei mesi autunno-invernali, ha indubbiamente condizionato le produzioni erbacee in genere e di quelle foraggere in specie, ma, dato il prevalente indirizzo colturale del fondo, soltanto poche famiglie di assegnatari sono venute a trovarsi in uno stato di disagio.

Ciò nonostante, l'Opera per la valorizzazione della Sila, attraverso le organizzazioni cooperative, ha offerto agli assegnatari del fondo Ferraina, come del resto a tutti quelli del comprensorio, un contributo a fondo perduto nella misura del 40 per cento delle spese sostenute nelle operazioni di risemina, con apertura di credito agrario di esercizio a tasso agevolato per il restante 60 per cento. Non risulta, a tutt'oggi, che alcuna delle famiglie del fondo si sia avvalsa di tale agevolazione, anche perché i risultati della successiva campagna viticola sono stati più che soddisfacenti.

Per l'irrigazione del fondo Ferraina l'ente ha previsto di poter sfruttare eventuali falde freatiche o artesiane per dotare almeno una parte dei terreni di acque per l'irrigazione. Purtroppo i risultati degli accertamenti disposti sul posto hanno dato esito negativo, in quanto non si sono rinvenute acque sotterranee sufficienti allo scopo.

L'Opera, tuttavia, ha allo studio il problema, al fine di migliorare, nei limiti del possibile, la situazione idrica del fondo suddetto.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste:* RUMOR.

**PUCCI ANSELMO E RAFFAELLI.** — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del tesoro.* — Per sapere se siano a conoscenza che il Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento continua ad opporsi ad applicare, nei confronti dei contadini di Coltano (Pisa), che hanno contratto mutui con tale istituto di credito per l'acquisto di terreni per la formazione di piccola proprietà contadina, l'articolo 17, secondo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739, motivando l'opposizione alle richieste dei contadini di beneficiare delle provvidenze previste dall'articolo 17, della citata legge, con il fatto che i mutui per i contadini di Coltano non sono stati concessi

« con proprie disponibilità dell'istituto, ma con fondi tratti da anticipazione statale ».

Gli interroganti, nel far rilevare che le aziende contadine di Coltano sono state colpite dalle avversità atmosferiche nelle annate 1959 e 1960 e, come tali, sono state incluse nel decreto di delimitazione del ministro delle finanze in applicazione dell'articolo 9 della citata legge n. 739, e che la legge n. 739 medesima, all'articolo 17, non fa alcuna distinzione fra i mutui concessi dagli istituti di credito con proprie disponibilità e i mutui tratti con fondi di anticipazione statale, mentre invece vi è esplicita riserva all'articolo 15 — il che mette in evidenza la volontà del legislatore di riconoscere le provvidenze dell'articolo 17 applicabili a tutti i casi di formazione di piccola proprietà contadina in tale articolo elencati — e che infine, d'altra parte, trattandosi di provvidenze in favore della piccola proprietà contadina costituita con l'aiuto dello Stato, sarebbe assurda ed inconcepibile la discriminazione sostenuta dal Meliorconsorzio, chiedono di sapere come i ministri interessati intendano intervenire per indurre il consorzio per il credito agrario di miglioramento, tenuto presente che lo spirito della legge n. 739 del 1960, ad applicare le disposizioni dell'articolo 17 della legge medesima, per il rinvio del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui concessi ai contadini di Coltano oggi minacciati della alienazione delle loro aziende contadine da parte dell'istituto mutuante. (19305).

RISPOSTA. — Si fa seguito alla lettera dell'11 agosto 1961, n. 6202, per comunicare che la questione prospettata è stata risolta favorevolmente, nel senso che l'agevolazione contemplata dall'articolo 17 della legge 21 luglio 1960, n. 739, è applicabile anche per i mutui stipulati col Meliorconsorzio dai contadini dell'azienda agraria di Coltano, per l'acquisto dei terreni dell'azienda stessa con i benefici previsti dalle leggi per la formazione della piccola proprietà contadina.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste:* RUMOR.

PUCCI ERNESTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se egli ritenga necessario promuovere i finanziamenti necessari perché vengano concessi alle aziende agricole calabresi danneggiate dalla siccità e nelle zone delimitate dalla legge 21 luglio 1960, n. 739, i contributi e le agevolazioni di cui agli articoli 1 e 2 della stessa legge. (25093).

PUCCI ERNESTO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze.* — Per conoscere se ritengano necessario disporre gli opportuni accertamenti al fine di constatare che, in conseguenza del perdurare degli effetti della siccità nella corrente annata agraria, anche i raccolti oleari si prevedono quasi nulli in tutto il territorio calabrese; e ciò al fine di predisporre in tempo gli opportuni provvedimenti ed interventi, ai fini dell'applicazione della legge 21 luglio 1960, n. 739. (25094).

RISPOSTA. — L'andamento siccitoso della scorsa estate ha colpito, anche in Calabria, essenzialmente la produzione, e perciò non ha dato luogo alle condizioni per l'applicazione dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739. Conseguentemente, non è apparso necessario promuovere l'emanazione di un provvedimento legislativo di estensione delle provvidenze recate dalla citata legge alle aziende agricole colpite dall'avversità in questione.

Per altro, agli agricoltori che hanno realizzato una produzione inferiore a quella sperata è data la possibilità di far fronte alle esigenze di conduzione aziendale della nuova annata agraria, avvalendosi dei prestiti di esercizio previsti dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e per coloro di essi che si trovino nelle condizioni prescritte, dei prestiti di conduzione, al tasso del 3 per cento, contemplati dall'articolo 19 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Si aggiunge che le aziende agricole gravemente danneggiate da avversità atmosferiche e ricadenti nell'intero territorio delle province di Catanzaro e di Reggio Calabria e in buona parte del territorio della provincia di Cosenza, a seguito della delimitazione di tali zone effettuata con decreto 31 luglio 1962, emesso da questo ministero di concerto con quello del tesoro ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 838, hanno potuto beneficiare della proroga, fino a 24 mesi della scadenza dei prestiti agrari di esercizio, concessi ad esse da istituti ed enti che esercitano il credito agrario.

Ai coltivatori danneggiati sarà poi accordata la priorità nella concessione del contributo dello Stato nella spesa per l'acquisto di sementi selezionate e nella distribuzione gratuita di sementi ortive, foraggere e di cotone, ai sensi delle leggi 10 dicembre 1958, n. 1094, 3 aprile 1961, n. 255. Per la concessione di dette provvidenze nel corrente esercizio finanziario, a favore delle province di Catanzaro, di Cosenza e di Reggio Calabria sono state disposte le assegnazioni, rispetti-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1962

vamente, di 77.300.000 lire, di 91.250.000 lire e di 31.800.000 lire.

Il Ministero delle finanze, nel riservarsi di esaminare, non appena in possesso dei dati definitivi dei danni arrecati alle aziende agricole della Calabria dalla perdurante siccità della scorsa estate, se e quali provvedimenti di facilitazioni fiscali sarà eventualmente possibile adottare a favore dei possessori dei fondi rustici danneggiati, ha fatto presente che per i danni prodotti dallo stesso infortunio della precedente annata agraria, sono stati già emanati i decreti interministeriali di concessione dello sgravio tributario ai sensi della legge 21 luglio 1960, n. 739, per il 1961, in tutte e tre le province della regione di cui trattasi.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste:* RUMOR.

**RICCIO E TITOMANLIO VITTORIA.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se ritenga errata la imposizione della Mostra d'oltremare di Napoli al pagamento dell'imposta sulle società, a norma dell'articolo 3 della legge istitutiva 6 agosto 1954, n. 603 e 148 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645; e se intenda intervenire per riconoscerne il diritto all'esenzione a norma dello stesso articolo 3, paragrafo nono, ove è testualmente detto che tale imposta non si applica ai corpi scientifici, alle accademie, alle fondazioni ed associazioni storiche, letterarie, scientifiche di esperienze e ricerche, aventi scopi esclusivamente culturali ed agli istituti di studio e di sperimentazione di interesse generale, non aventi fini né attività di lucro.

La norma presenta analogia con l'articolo 62, secondo comma, del regolamento per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile approvato con regio decreto 11 luglio 1907, n. 560, il quale esonera dall'obbligo della dichiarazione le società costituite senza scopo industriale (e qui per scopo industriale deve intendersi scopo di lucro) quando compiano operazioni non produttive di reddito. (5196, già orale).

**RISPOSTA.** — La legge 6 agosto 1954, n. 603, istitutiva dell'imposta sulle società, e il testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, nel quale la predetta legge è stata transfusa, prevedono, rispettivamente agli articoli 3 e 151, ben determinate esenzioni soggettive dall'imposta.

Fra i soggetti esonerati non può annoverarsi la Mostra d'oltremare di Napoli, in quanto gli enti della specie non si identifi-

cano con gli istituti di istruzione non aventi scopo di lucro, con i corpi scientifici, le accademie, le fondazioni ed associazioni storiche ed, in genere, con gli altri soggetti indicati all'articolo 3, punti 8 e 9, della legge istitutiva n. 603 e 151, lettera *h*, del testo unico n. 645.

D'altra parte, trattandosi di norme di esonero le stesse debbono essere rigorosamente interpretate.

Per quanto concerne l'analogia che, ad avviso degli interroganti, sussisterebbe fra le disposizioni surrichiamate e l'articolo 62, secondo comma, del regolamento di ricchezza mobile, approvato con regio decreto 11 luglio 1907, n. 560, in base al quale le società costituite senza scopo industriale non sono tenute a fare dichiarazione se si limitano ad erogare le contribuzioni dei soci in opere od atti filantropici, scientifici, letterari, di mero consumo o diletto e in generale in operazioni non produttive di reddito, deve osservarsi che quest'ultima disposizione è dettata per un diverso tributo e non può, quindi, tornare applicabile alla imposta sulle società, senza un espresso richiamo. Deve osservarsi, altresì, che la disposizione stessa è stata abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 1960, in virtù dell'articolo 288, lettera *B*, del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645.

Né alcun esonero può derivare dal fatto che per legge l'ente di cui trattasi è esente per i redditi propri dall'imposta di ricchezza mobile, in quanto, a norma dell'articolo 5 della legge n. 603 e dell'articolo 148 del testo unico n. 645 a formare il reddito complessivo ai fini dell'imposta sulle società, concorrono anche i redditi esenti per legge dalle relative imposte.

*Il Ministro:* TRABUCCHI.

**RICCIO.** — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per chiedere se intenda intervenire con provvidenze idonee a favore dei coltivatori di Capri e di Anacapri (Napoli), danneggiati dalla alluvione e dal ciclone del 20 settembre 1962, in considerazione che alcuni vigneti ed oliveti sono stati interamente distrutti. (25758).

**RISPOSTA.** — Questo ministero è intervenuto a favore degli agricoltori dei comuni di Anacapri e di Capri, danneggiati dal temporale del 20 settembre 1962, per tramite del competente ispettorato provinciale dell'agricoltura di Napoli, i cui funzionari tecnici hanno prestato agli agricoltori medesimi la necessaria assistenza tecnica nelle operazioni coltu-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 11 DICEMBRE 1962

rali per il ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende colpite.

Allo stesso fine, questo ministero, in accoglimento di analoga richiesta formulata dal comitato provinciale dell'agricoltura su proposta del predetto ispettorato agrario, ha autorizzato l'ispettorato medesimo ad utilizzare l'importo delle economie realizzate sui fondi a suo tempo assegnati per la concessione dei contributi previsti dal decreto legislativo 1° luglio 1946, n. 31, e non mancherà di esaminare la possibilità di disporre una integrazione di detti fondi, non appena avrà incamerato l'importo delle economie realizzate in altre province sulle somme a queste a suo tempo assegnate.

Inoltre l'ispettorato agrario, in ottemperanza alle istruzioni impartite da questo ministero accorderà ai coltivatori danneggiati la priorità nella concessione del contributo dello Stato nella spesa per l'acquisto di sementi selezionate e nella distribuzione gratuita di sementi ortive e foraggere, ai sensi della legge 10 dicembre 1958, n. 1094.

Analoga priorità sarà data alla istruttoria delle domande delle provvidenze recate dalla legge 2 giugno 1961, n. 454, avanzate da agricoltori danneggiati. In particolare, l'ispettorato agrario è già intervenuto presso gli istituti ed enti di credito agrario che operano nella zona perché agevolino la concessione dei prestiti di conduzione previsti dall'articolo 19 della citata legge.

Il predetto ufficio ha anche interessato il prefetto, nella sua qualità di presidente della commissione tecnica provinciale per l'equo canone di affitto dei fondi rustici, per la determinazione delle zone in cui possono essere applicate riduzioni del canone per perdite di prodotto superiori al 30 per cento.

*Il Ministro:* RUMOR.

ROBERTI. — *Ai Ministri dell'interno e del tesoro.* — Per conoscere se ritengano dover comprendere la zona delle isole del golfo di Napoli ed in specie dell'isola di Capri fra quelle danneggiate « da eccezionali calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche » per cui la legge 21 luglio 1960, n. 739, prevede la concessione di particolari contributi per la riparazione dei danni subiti.

Ciò a seguito del pauroso uragano che si è verificato il 20 settembre 1962, con la formazione di una tromba d'aria abbattuto sulla zona suddetta il 20 settembre che ha provocato vittime umane, feriti e distruzioni gravissime. (25905).

RISPOSTA. — Questo ministero è intervenuto a favore degli agricoltori dei comuni di Anacapri e di Capri danneggiati dal temporale del 20 settembre 1962, per tramite del competente ispettorato provinciale dell'agricoltura di Napoli, i cui funzionari tecnici hanno prestato agli agricoltori medesimi la necessaria assistenza tecnica nelle operazioni colturali per il ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende colpite.

Non è possibile, almeno per il momento, procedere alla delimitazione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, delle zone dell'isola danneggiate, in quanto per far ciò occorre emanare un provvedimento legislativo che, analogamente a quanto disposto dall'articolo 1, secondo comma, della legge 25 gennaio 1962, n. 11, proroghi l'efficacia della stessa legge 21 luglio 1960, n. 739, stabilendo nuovi termini e la necessaria autorizzazione di spesa.

Per altro, questo ministero, per agevolare gli agricoltori dell'isola nell'opera di ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende danneggiate, ha autorizzato il predetto ispettorato agrario ad utilizzare l'importo delle economie realizzate sui fondi a suo tempo assegnati per la concessione dei contributi previsti dal decreto legislativo 1° luglio 1946, n. 31, e non mancherà di esaminare la possibilità di disporre una integrazione di detti fondi, non appena avrà incamerato l'importo delle economie realizzate in altre province sulle somme a queste a suo tempo assegnate.

Inoltre l'ispettorato agrario, in ottemperanza alle istruzioni impartite da questo ministero accorderà ai coltivatori danneggiati la priorità nella concessione del contributo dello Stato nella spesa per l'acquisto di sementi selezionate nella distribuzione gratuita di sementi ortive e foraggere, ai sensi della legge 10 dicembre 1958, n. 1094.

Analoga priorità sarà data alla istruttoria delle domande delle provvidenze recate dalla legge 2 giugno 1961, n. 454, avanzate da agricoltori danneggiati. In particolare, l'ispettorato agrario è già intervenuto presso gli istituti ed enti di credito agrario che operano nella zona perché agevolino la concessione, a favore degli agricoltori che si trovino nelle condizioni richieste, dei prestiti di conduzione previsti dall'articolo 19 della citata legge.

Il predetto ufficio ha anche interessato il prefetto, nella sua qualità di presidente della commissione tecnica provinciale per l'equo canone di affitto dei fondi rustici, per la determinazione delle zone in cui possono essere



## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1962

applicate riduzioni del canone per perdite di prodotto superiore al 30 per cento.

Il Ministero dell'interno ha comunicato che la prefettura di Napoli ha disposto l'assegnazione di 7 milioni di lire all'E.C.A. di Capri per interventi assistenziali in favore dei danneggiati e delle famiglie dei feriti e dell'unica vittima del fortunale.

Il Ministero delle finanze ha invitato l'intendenza di finanza di Napoli a riferire in merito alla natura e all'entità dei danni provocati ai possessori di fondi rustici dei comuni di che trattasi, al fine di esaminare se e quali provvidenze possano adottarsi a favore dei predetti contribuenti.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RUMOR.*

ROSSI PAOLO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se ravvisi la necessità e l'urgenza di provvedere alla nomina dell'amministrazione statutaria del comprensorio di bonifica montana del fiume Centa Albenga (Savona), istituito con decreto 31 agosto 1961 del Presidente della Repubblica, disponendo nello stesso tempo il previsto finanziamento, in modo che il comprensorio stesso possa utilmente svolgere i propri compiti. (26397).

RISPOSTA. — Con il decreto sunnominato si è disposto l'ampliamento del comprensorio di bonifica montana del Centa, includendovi la Val Bormida, per la superficie di 30.983 ettari.

Ciò premesso, si comunica che, mentre nel primitivo comprensorio del Centa era già operante un consorzio di bonifica montana, per la Val Bormida, classificato con il predetto decreto, è in corso il provvedimento di riconoscimento dell'idoneità ad assumere funzioni consortili di bonifica montana, nei confronti del consiglio di Valle Alta Bormida, con sede a Millesimo (Savona) che ne aveva fatto regolare istanza, ai termini dell'articolo 30 della legge 25 luglio 1952, n. 991, in data 16 aprile 1962.

Tale provvedimento prevede la costituzione, in seno al consiglio di valle, di una sezione consortile di bonifica montana amministrativamente autonoma, diretta da persona scelta secondo criteri dettati dall'articolo 37 della citata legge 25 luglio 1952, n. 991 e retta da uno statuto conforme a quelli in vigore per i consorzi di bonifica montana.

Nell'attesa che il consiglio di valle per l'Alta Bormida possa costituire la sezione e attrezzarla convenientemente, il consiglio di

valle medesimo potrà iniziare la sua attività nel campo della bonifica montana usufruendo dei fondi che, nei limiti delle assegnazioni annuali di bilancio, sarà possibile destinare al comprensorio Centa-Val Bormida per l'esecuzione delle opere pubbliche di competenza statale.

Nelle more dell'approvazione dello statuto, la sezione stessa sarà diretta e amministrata dal medesimo organo direttivo del consiglio di valle.

*Il Ministro: RUMOR.*

RUSSO SPENA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per indennizzare gli agricoltori dell'agro di Resina (Napoli) gravemente danneggiati dalla tromba d'aria abbattutasi su quel territorio il 20 settembre 1962. Si sottolinea che i danni sono stati già accertati dai funzionari dell'ispettorato compartimentale agrario di Napoli, e che lo stato di indigenza di quelle popolazioni richiede interventi congrui ed immediati. (25656).

RISPOSTA. — Il competente ispettorato provinciale dell'agricoltura di Napoli ha precisato che il temporale del 20 settembre 1962, che ha assunto carattere di tromba d'aria e d'acqua, ha interessato, nel territorio del comune di Resina, una zona di appena 150 ettari circa, su una superficie territoriale complessiva di 1167 ettari.

Comunque, i coltivatori danneggiati sono stati assistiti dai funzionari tecnici del predetto ispettorato nelle operazioni necessarie per il ripristino della coltivabilità dei fondi.

Questo ministero, a sua volta, ha autorizzato l'ispettorato medesimo che ne aveva fatto richiesta, ad utilizzare l'importo delle economie realizzate sui fondi a suo tempo assegnati per la concessione dei contributi previsti dal decreto legislativo 1° luglio 1946, n. 31, ed esaminerà la possibilità di disporre una integrazione di detti fondi, non appena avrà incamerato l'importo delle economie realizzate in altre province sulle somme a queste a suo tempo assegnate.

Indipendentemente da ciò, gli agricoltori interessati possono provvedere al ripristino delle opere e delle colture arboree e arbustive, distrutte o danneggiate, e alle esigenze di conduzione aziendale per la nuova annata agraria, avvalendosi delle agevolazioni creditizie previste dalla legge 5 luglio 1928, numero 1760, nonché delle notevoli provvidenze recate dalla legge 2 giugno 1961, n. 454. Nella

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1962

istruttoria delle domande di concessione di tali provvidenze il predetto ispettorato agrario darà la precedenza a quelle che saranno presentate dagli agricoltori colpiti dalla intemperie di cui trattasi.

Analogamente, ai coltivatori danneggiati sarà accordata la priorità nella concessione del contributo dello Stato nella spesa per l'acquisto di sementi selezionate e nella distribuzione gratuita di sementi ortive e foraggere ai sensi della legge 10 dicembre 1958, n. 1094, per la cui applicazione nel corrente esercizio finanziario, la provincia di Napoli ha beneficiato dell'assegnazione di 42.650.000 lire.

Per le esposizioni eventualmente in corso e derivanti da operazioni di credito agrario di esercizio contratte con istituti od enti che esercitano il credito agrario, gli agricoltori interessati, in caso di mancato o insufficiente raccolto, hanno la possibilità di ottenere la proroga di un anno delle relative scadenze, così come previsto dall'articolo 8 - comma secondo - della citata legge 5 luglio 1928, numero 1760.

*Il Ministro: RUMOR.*

**SAMMARTINO.** — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se, a conoscenza delle segnalazioni pervenutegli, stia per disporre la dotazione di più conforme e adeguato equipaggiamento per il personale guardafili, che presta difficile e disagiatissimo servizio per le più lontane e impervie contrade del paese. (26645).

**RISPOSTA.** — Tenuto conto delle conclusioni cui a suo tempo era pervenuta la commissione centrale per il vestiario - ai lavori della quale avevano partecipato anche i rappresentanti sindacali di categoria - venne emanato in data 31 luglio 1959 un decreto interministeriale (pubblicato sul *Bollettino ufficiale*, primo supplemento del 21 luglio 1960, n. 21, parte seconda) con cui fu stabilito di assegnare agli agenti guardafili i seguenti capi di vestiario:

a) un berretto invernale ed uno estivo, ogni due anni;

b) un cappotto impermeabile con cappuccio, ogni tre anni;

c) due tute di lavoro di tela, ogni anno;

d) un giubbotto di pelle nera, ogni cinque anni (per i soli guardafili addetti alla guida di motomezzo, in sostituzione del cappotto impermeabile con cappuccio);

e) un casco protettivo, ogni cinque anni (per i soli guardafili addetti alla guida di automezzo ed ai guardafili addetti alla rimo-

zione dei guasti con impiego di motomezzo, in sostituzione del berretto invernale e di quello estivo);

f) un pantalone impermeabile ed un paio di occhiali, ogni cinque anni (per i soli guardafili addetti alla rimozione dei guasti con impiego di motomezzo);

g) un paio di guanti di pelle, ogni due anni (per i soli guardafili addetti alla rimozione dei guasti con impiego di motomezzi).

In passato nessuna lamentela era pervenuta a quest'amministrazione, né da parte del personale interessato, né da parte delle organizzazioni sindacali in merito al tipo ed alla qualità degli indumenti attualmente forniti. Solo recentemente è stato segnalato che i guardafili gradirebbero il berretto a foggia piatta, anziché a foggia alta ora in uso; foggia quest'ultima un tempo preferita dai guardafili stessi sia per motivi tradizionali sia perché agevolava i movimenti durante l'esecuzione del lavoro.

Altra lamentela, in termini generici, circa l'insufficiente equipaggiamento del personale guardafili, ultimamente è apparsa su un giornale di categoria ed a seguito di essa gli organi competenti di questo ministero sono venuti nella determinazione di riesaminare il problema ai fini di una possibile revisione dei tipi e della qualità dei capi di vestiario che competono al personale di cui trattasi, in base alle norme in vigore.

*Il Ministro: RUSSO.*

**SCALIA.** — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se ritenga opportuno provvedere all'aumento del contributo mensa corrisposto ai dipendenti del Ministero della difesa.

Tale contributo, che attualmente ammonta a lire 60, dovrebbe essere adeguato agli aumenti di stipendio succedutisi dal 1952 ad oggi.

Sarà a conoscenza del ministro, infatti, che da quell'epoca, nonostante l'aumento del costo della vita, l'importo del contributo mensa è rimasto invariato. (26250).

**RISPOSTA.** — Il contributo in contanti corrisposto alle mense aziendali istituite presso gli stabilimenti militari può considerarsi sufficiente ad assicurare una confortevole refezione calda, tenuto conto della possibilità che hanno dette mense, di effettuare gli approvvigionamenti a prezzi ridotti e delle altre agevolazioni concesse dall'amministrazione.

*Il Ministro: ANDREOTTI.*

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1962

SCARLATO E VALIANTE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se ritenga di respingere la domanda di sde-manializzazione del demanio Santo Ionio di Camerota (Salerno) così come è stata formulata e motivata da quel comune.

Tale istanza tende a mettere nella disponibilità dell'amministrazione comunale dei beni per fini che non sono certo di pubblica utilità e che non sono considerati tali dalla pubblica opinione; si chiede, infine, di conoscere se il ministro ritenga opportuno disporre una approfondita inchiesta, tendente a chiarire le ragioni vere per cui è stata iniziata la procedura di sde-manializzazione e se tali ragioni coincidano con l'interesse generale di un paese, il quale si attende da una corretta e vantaggiosa utilizzazione di quel demanio la soluzione dei suoi problemi turistici e finanziari. (26351).

RISPOSTA. — La domanda di cui sopra è in corso d'istruttoria presso questo ministero, che è attualmente in attesa dei pareri degli organi competenti.

Si assicura, comunque, che ogni determinazione sulla richiesta del comune sarà subordinata ad una accurata ed obbiettiva valutazione di tutti gli elementi che emergeranno dall'istruttoria medesima, al fine di tutelare gli interessi della popolazione, sia sotto l'aspetto della convenienza o meno di sottrarre il terreno alla disponibilità di quelli naturali, sia per quanto riguarda il prezzo della eventuale vendita, da stabilirsi in conformità del parere che avrà espresso in merito il competente ufficio tecnico erariale.

*Il Ministro:* RUMOR.

SCARONGELLA, CATTANI, LENOCI E GUADALUPI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — In merito ai provvedimenti in corso per arrestare e sanare la crisi dell'agricoltura italiana ed in particolare dei prodotti agricoli del mezzogiorno.

Gli interroganti chiedono di sapere se:

1°) il ministro ritenga di dover affrontare con provvidenze di maggiore efficacia il grave problema congiunturale degli enormi danni arrecati a tutta la produzione agricola dalla straordinaria siccità della passata stagione, considerando tali danni nel novero di quelli subiti per calamità ed avversità atmosferiche e riprendendo in considerazione seria ed attenta la proposta già formulata dagli interroganti della costituzione di un fondo nazionale permanente per i danni in agricoltura:

2°) il ministro, di fronte alla congiunta manovra della ripresa delle sofisticazioni soprattutto nel campo dei vini e dell'artificioso deprezzamento a danno delle uve, ritenga di dover intervenire con la massima sollecitudine ed energia per applicare concrete misure in difesa dei produttori e dei consumatori, tra le quali le categorie interessate suggeriscono:

a) rendere più rigido il controllo sull'applicazione delle già esistenti leggi contro la sofisticazione dei prodotti agricoli e di applicare in concreto l'orientamento generale del Governo inteso a rafforzare gli strumenti di vigilanza per la prevenzione e la soppressione delle sofisticazioni;

b) adottare misure atte a sottrarre vini scadenti al normale consumo, disponendo il conferimento di una percentuale fissa di vini destinata alla distillazione;

c) esercitare il più severo controllo sul commercio dello zucchero dalla produzione sino alla vendita al minuto in modo da escludere del tutto l'uso di tale prodotto nel trattamento dei vini;

d) concedere ai produttori in sede di ammasso un acconto non inferiore a lire 300 per grado zuccherino accompagnato da altre provvidenze atte a sostenere il mercato dei vini in campo nazionale;

e) studiare, di concerto col ministro del commercio estero, le più energiche misure per la difesa della genuinità dei vini sul mercato internazionale, ed in particolare nell'area del M.E.C., ostacolando vigorosamente le illecite pratiche di qualche paese membro della Comunità europea e richiedendo l'applicazione più rigida dei trattati internazionali in vigore nel campo specifico della produzione e del commercio dei vini. (25678).

RISPOSTA. — La questione di cui sopra ha già formato oggetto della interrogazione numero 24635 (allegato al resoconto della seduta del 31 ottobre 1962).

Quanto alle conseguenze della prolungata siccità della scorsa estate, si fa presente che, a seguito delle abbondanti piogge cadute sul territorio nazionale fin dall'ultima decade dello scorso mese di settembre, sono migliorate le condizioni vegetative delle colture foraggere e degli uliveti e sono stati conseguiti risultati migliori nella vendemmia in molte zone dove la maturazione delle uve è avvenuta con ritardo, cosicché la situazione di disagio determinatasi in questi settori produttivi per effetto dell'andamento siccitoso è ben presto ritornata alla normalità.

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1962

Per altro, il Governo non aveva mancato di adottare tempestive misure a salvaguardia delle produzioni maggiormente minacciate dall'avversità.

A difesa del patrimonio zootecnico è stato provveduto a ridurre, per il mese di ottobre, i contingenti d'importazione delle carni fresche e refrigerate, nonché dei bovini da macello, rispettivamente, a 25 mila quintali di carne e ad 8 mila capi vivi, di fronte ai 40 mila quintali di carne e ai 20 mila capi bovini ammessi nei mesi precedenti.

Sempre a difesa degli allevamenti nazionali, è stata poi sospesa l'importazione del bestiame da allevamento e da riproduzione fornito soltanto di certificato di origine, per la quale importazione è chiesta specifica autorizzazione ministeriale.

Inoltre, per l'importazione in esenzione doganale dello stesso bestiame, ma fornito di certificato genealogico, è stato disposto che le operazioni di collaudo, per il materiale femminile, vengano effettuate preferibilmente all'origine, e ciò per favorire una più accurata scelta del materiale stesso, mentre per i tori e i torelli il collaudo dovrà avvenire esclusivamente all'origine.

Particolari disposizioni sono state impartite ai funzionari incaricati dei collaudi, perché tanto all'origine quanto alla frontiera, vengano seguiti criteri particolarmente severi, per assicurare l'introduzione, nel paese, soltanto di materiale di pregio.

Si aggiunge che, nell'impartire le istruzioni per l'applicazione, nella corrente annata agraria, della legge 10 aprile 1958, n. 1094, si è disposto che il contributo massimo erogabile per le sementi foraggere e per i miscugli a favore di ciascun coltivatore diretto, la cui azienda ricade in un comune montano nel quale sia in atto una programmata azione di riconversione colturale e di indirizzo zootecnico, venga elevato da 5 mila a 10 mila lire, con un importo massimo erogabile, per ogni specie foraggera, di 5 mila lire.

Analogamente, sempre per i coltivatori diretti che si trovino nelle accennate condizioni, l'importo massimo delle sementi foraggere che potranno essere distribuite gratuitamente è stato complessivamente portato, per ciascun avente diritto, a 10 mila lire, con l'intesa che l'importo del contributo, per ciascuna semente, non dovrà superare la somma di 5 mila lire.

A difesa della produzione olearia verrà attuato, per l'annata agraria 1962-63, l'ammasso volontario dell'olio di oliva con il contributo dello Stato nelle spese di gestione.

Con provvedimento in corso, predisposto in applicazione della legge 25 luglio 1956, n. 838, è stata disposta la delimitazione delle zone agrarie del territorio nazionale, nelle quali gli istituti ed enti che esercitano il credito agrario sono autorizzati a prorogare, fino a 24 mesi, la scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio contratte con le aziende agricole che abbiano subito una riduzione non inferiore al 40 per cento della produzione lorda vendibile, per effetto delle avversità atmosferiche verificatesi nel periodo luglio-settembre 1962. Tale delimitazione riguarda in particolare le zone che hanno maggiormente risentito delle conseguenze della siccità.

Si ricorda, poi, che gli agricoltori che, a causa dell'avversità in parola, hanno realizzato una produzione inferiore a quella sperata, hanno sempre la possibilità di provvedere alle esigenze di conduzione aziendale per la nuova annata agraria avvalendosi dei prestiti di esercizio, a modico tasso d'interesse, previsti dalla legge 5 luglio 1928, numero 1760, e, per coloro di essi che si trovino nelle condizioni richieste, dei prestiti di conduzione, al tasso del 3 per cento, recati dalla citata legge 2 giugno 1961, n. 454. Come pure, per le esigenze alimentari del bestiame, è data la possibilità, agli allevatori interessati, di giovare dei prestiti di favore contemplati dalla legge 8 agosto 1957, n. 777, per lo sviluppo della zootecnia. Nell'istruttoria delle domande di concessione di queste come delle altre provvidenze previste dalla vigente legislazione sarà data la precedenza a quelle che verranno presentate dagli agricoltori che nel corso dell'annata agraria hanno subito una riduzione della produzione o siano stati comunque danneggiati da inclemenze stagionali.

In merito alle altre specifiche richieste, si precisa:

a) questo ministero sta provvedendo ad adeguare il personale ed i mezzi necessari allo svolgimento di una intensa azione di vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari e delle sostanze di uso agrario.

In particolare, sta procedendo all'inquadramento in ruolo del personale addetto ai controlli e all'ammodernamento dei gabinetti di analisi mediante fornitura, agli istituti che ancora ne sono sprovvisti, di nuovissime apparecchiature scientifiche, quali quelle relative alla gascromatografia e spettrofotometria.

La vigilanza viene effettuata in tutto il territorio nazionale mediante sopralluoghi in

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1962

fabbriche, stabilimenti, depositi, magazzini, mercati e spacci. Spesso, in speciali circostanze, vengono disposte azioni di controllo a vasto raggio in determinate zone e, in questo caso, si provvede a rinforzare con personale appositamente inviato gli agenti che operano sul posto.

All'uopo sono state costituite squadre che, spostandosi celermente da zona a zona, contribuiscono efficacemente a stroncare illecite produzioni ed irregolari commerci.

b) La richiesta di cui alla lettera in esame rientra nel quadro dei provvedimenti in corso di elaborazione per una più efficace tutela della produzione e del commercio dei mosti, vini ed aceti.

c) È allo studio dei ministeri interessati la possibilità di assoggettare la circolazione dello zucchero ad un severo controllo, mediante l'istituzione di una bolletta che dovrebbe accompagnare il prodotto fino al dettagliante.

d) È in corso il decreto che prevede la concessione di un contributo del 4 per cento nel pagamento degli interessi sui prestiti contratti da cantine sociali ed enti gestori degli ammassi volontari di uve e mosti di produzione 1962, per la corresponsione di acconti ai conferenti.

Circa la misura degli acconti, si fa osservare che tale misura viene determinata in base al valore di mercato delle uve conferite, valore che viene stabilito dagli appositi comitati provinciali istituiti per l'attuazione dell'ammasso delle uve e dei mosti.

e) I recenti provvedimenti che delegano il Governo ad emanare le norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti e le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini mirano alla difesa del settore in sede nazionale.

In sede internazionale, accordi bilaterali già conclusi (Francia-Svizzera) o in via di conclusione (Germania) si propongono la medesima difesa.

In sede M.E.C. le disposizioni del regolamento n. 24, relativo alla graduale attuazione di una organizzazione comune del mercato vitivinicolo, non trascurano, tra gli altri aspetti, quello fondamentale concernente la difesa della qualità: infatti, l'articolo 4 di detto regolamento prevede che il consiglio stabilisca entro il 31 dicembre 1962 una regolamentazione comunitaria dei vini di qualità prodotti in regioni determinate.

In più vasta sede internazionale, infine, e cioè al Consiglio d'Europa, i rappresentanti

di 16 paesi membri, tra i quali figurano quelli italiani, esperti di altri paesi europei produttori ed esperti di vari enti internazionali, stanno elaborando una convenzione europea sulla produzione ed il commercio del vino e dei prodotti alcolici.

*Il Ministro: RUMOR.*

**SCARONGELLA E LENOCI.** — *Al Ministro dei trasporti.* — Sulla interpretazione ed esecuzione della legge 2 febbraio 1962, n. 37, con titolo: « Modifiche e norme interpretative delle leggi 14 dicembre 1954, n. 1152 e 3 aprile 1958, n. 471 ».

Premesso che — in risposta ad apposito quesito — recentemente il Consiglio di Stato ha espresso parere che il beneficio previsto dall'articolo 6 della legge 14 dicembre 1954, n. 1152, richiamato dall'articolo 6 della legge n. 37 è applicabile esclusivamente ai dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della legge stessa (6 marzo 1962); che la guerra 1915-18 fu combattuta dai nati tra il 1890 e il 1899, sicché al 6 marzo 1962 nessun ex combattente di quella guerra poteva essere ancora in servizio; che, in conseguenza, il beneficio previsto dall'articolo 6 delle leggi citate risulterebbe applicabile solo a pochissimi casi di alti funzionari delle ferrovie dello Stato, in aperta contraddizione con il desiderio del legislatore di estendere a tutti gli ex combattenti della prima guerra mondiale il beneficio in questione — gli interroganti chiedono di sapere quali provvedimenti il ministro intenda adottare, dopo il citato parere del Consiglio di Stato, per rendere operante l'articolo 6 della legge del 2 febbraio 1962, n. 37, a favore di tutti i ferrovieri combattenti della guerra 1915-18. (26706).

**RISPOSTA.** — Premesso che la legge 2 febbraio 1962, n. 37, non riguarda soltanto i combattenti della guerra 1915-18, tanto che sono stati finora emanati provvedimenti di applicazione dei benefici concessi in favore di circa 1.500 dipendenti, per quanto riguarda la benemerita categoria dei combattenti della guerra 1915-18 si fa presente quanto segue.

Hanno già beneficiato della legge in parola 142 ex combattenti della guerra 1915-18, dei quali meno di un terzo appartengono al personale direttivo.

Sono, inoltre, in corso di esame numerose altre domande di dipendenti ex combattenti della guerra 1915-18, nessuna delle quali interessa il personale direttivo.

La eventuale estensione del beneficio in parola a categorie ora escluse dovrebbe costi-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1962

tuire l'oggetto di altra legge, per la quale allo stato non v'è alcuna iniziativa.

*Il Ministro: MATTARELLA.*

**SERVELLO.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere i motivi per i quali i graduati ed agenti di custodia sono stati esclusi dal beneficio della indennità speciale di riserva, di cui al provvedimento legislativo emanato nel 1961, n. 1168, indennità della quale risultano aver già fruito i sottufficiali dell'arma dei carabinieri.

L'interrogante chiede di sapere dal ministro se sia suo intendimento o meno svolgere azione idonea a colmare la carenza, dalla quale i suddetti graduati ed agenti di custodia risultano ad oggi danneggiati. (26514).

**RISPOSTA.** — La corresponsione della indennità speciale di riserva ai vice brigadieri, alle guardie scelte ed alle guardie del corpo degli agenti di custodia è prevista nel disegno di legge d'iniziativa del Ministero di grazia e giustizia concernente lo « stato giuridico dei sottufficiali e militari di truppa del corpo degli agenti di custodia », presentato alla Camera dei deputati sin dal 9 giugno 1961 e tuttora all'esame della Commissione giustizia in sede legislativa (atto n. 3071), e non si è mancato di rivolgere viva preghiera per la sollecita approvazione.

Attualmente della predetta indennità godono gli appartenenti al corpo degli agenti di custodia dal grado di maresciallo maggiore a quello di brigadiere, a norma della legge 20 maggio 1960, n. 503.

*Il Ministro: Bosco.*

**SERVELLO.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare in ordine al richiesto riconoscimento giuridico del diploma rilasciato dagli istituti professionali di tipo commerciale ed alla validità del diploma medesimo per l'accesso alle carriere impiegatizie di categoria B.

L'interrogante nel sottolineare la vastità del problema, che interessa oltre 300 mila studenti, chiede di sapere se ravvisi l'opportunità di una rapida decisione, che valga a non masprire ulteriormente le diffuse inquietudini del mondo della scuola. (26592).

**RISPOSTA.** — L'istruzione professionale in genere ha caratteristiche particolari non confondibili con quelle di nessun tipo di scuola, in quanto si propone esclusivamente di preparare i giovani all'esercizio di attività di

lavoro d'ordine esecutivo nei vari settori della produzione.

Gli istituti professionali sono stati istituiti come trasformazione delle scuole tecniche, il cui corso di studi, come è noto, è biennale; delle scuole tecniche, gli istituti professionali hanno conservato la finalità, che è quella sopra chiarita, ma sono stati strutturati in maniera che tale finalità venga raggiunta con strumenti più idonei, come, ad esempio, l'ordinamento didattico flessibile alle mutevoli esigenze del mercato e la maggiore ampiezza delle esercitazioni pratiche rispetto all'insegnamento teorico. Alla flessibilità di struttura dell'istituto professionale si riconnette la durata dei corsi di studio che è varia in rapporto alle esigenze di ciascun settore e di ciascuna qualifica anche all'interno dei singoli settori: così, mentre nel settore dell'agricoltura le varie sezioni hanno in genere durata biennale, nel settore dell'industria ve ne sono sia di durata biennale sia triennale, nel settore del commercio ve ne sono di durata biennale, triennale e ve ne erano, sino allo scorso anno, di durata quadriennale.

Nessuno di questi istituti, comunque, rilascia un titolo di studio secondario superiore, ma una qualifica professionale secondo le classificazioni adottate anche in sede internazionale (ad esempio nel settore del commercio, segretario di azienda, corrispondente commerciale in lingua estera, stenodattilografo in lingua estera).

Poiché la varietà della durata delle sezioni e la diversità dei programmi tra i singoli istituti anche del medesimo tipo creavano squilibri e disparità notevoli, a conclusione di approfonditi studi intrapresi negli anni scorsi e che hanno condotto a determinare i nuovi programmi di insegnamento dei singoli corsi di qualifica, è stata tempestivamente stabilita in via sperimentale per diversi corsi una durata biennale e triennale con effetto dal 1° ottobre del corrente anno. Dopo il triennio è previsto inoltre un semestre di perfezionamento secondo le esigenze proprie delle relative qualifiche.

Tale nuova disciplina non solo non sminuisce ma anzi migliora la qualità degli istituti professionali in relazione ai loro fini specifici, con l'indicazione per la prima volta intervenuta di programmi uniformi e con una migliore articolazione. Tuttavia per gli alunni che lo scorso anno scolastico avevano frequentato il secondo e il terzo anno di corso di sezioni a sviluppo quadriennale, il ministero ha conservato la durata precedente sino al compimento degli studi intrapresi; cosicché il

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1962

riordinamento in corso non comporta alcuna modifica per quanto li riguarda.

Il ministero con recente circolare ha pure disposto che al termine del loro corso di studi nell'istituto professionale questi giovani, previo esame integrativo, possono conseguire l'ammissione alla terza o rispettivamente alla quarta classe degli istituti tecnici commerciali.

Per quanto riguarda l'altra questione, quella dell'accesso ai pubblici impieghi, il Ministero della pubblica istruzione sta svolgendo la propria azione per valorizzare le qualifiche rilasciate dagli istituti professionali per il commercio in relazione alle funzioni alle quali le medesime possono corrispondere.

La trasformazione degli istituti professionali in scuole medie di secondo grado ne cambierebbe completamente la natura e le finalità e non potrebbe in ogni caso essere disposta con atto amministrativo, come da qualche parte viene invece richiesto, bensì soltanto con legge.

Comunque tutto il problema dell'ordinamento dell'istruzione professionale è in questo periodo all'esame della commissione di indagine per lo sviluppo della scuola, la quale, per legge, è stata costituita al fine di presentare indicazioni e proposte anche in questo settore dell'istruzione.

L'agitazione in corso non trova quindi giustificazione né per il presente — nel quale nessuna modifica è intervenuta a danno degli allievi che potessero ragionevolmente temerla — né per quanto concerne la legislazione avvenire che è oggetto di studio come sopra ricordato.

*Il Ministro: GUI.*

**SFORZA, DEL VECCHIO GUELFI ADA E MAGNO.** — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se sia vero che il consorzio di bonifica della fossa Premurgiana, cedendo in esclusiva lo sfruttamento delle acque del Locone a tre ditte, ne priva numerosi coltivatori diretti, che avevano acquistato un pezzo di terra e l'attrezzatura necessaria, l'avevano sistemato a coltura ortofrutticola, per la quale è indispensabile adeguata irrigazione.

Gli interroganti chiedono al ministro — nel caso che i suddetti fatti rispondano al vero — se ritenga opportuno di intervenire per far cessare l'abuso a danno di numerose famiglie di poveri contadini. (4768, *già orale*).

**RISPOSTA.** — Durante i lavori di canalizzazione del corso del torrente Locone e dei suoi

affluenti, il consorzio di bonifica della fossa Premurgiana assenti che alcuni piccoli agricoltori derivassero, in via del tutto provvisoria, acqua del torrente medesimo a scopo irriguo.

Tali permessi vennero accordati, senza alcun rito, ad 11 coltivatori diretti, con carattere di precarietà e senza impegni per la disponibilità dell'acqua, con divieto di attuare opere stabili di derivazione e con l'avvertenza che, qualora gli interessati avessero desiderato di rendere definitiva la presa d'acqua, avrebbero dovuto svolgere la relativa procedura di concessione presso il competente Ministero dei lavori pubblici tramite il competente ufficio del genio civile di Bari.

Ultimati i lavori di canalizzazione da parte del consorzio, alcuni agricoltori chiedevano la concessione di derivare acqua dal torrente Locone e suoi affluenti a scopo irriguo, con regolari progetti pubblicati e avviati per l'istruzione presso l'amministrazione dei lavori pubblici e, pertanto, l'ente stesso avvertiva i coltivatori, ai quali in precedenza era stato consentito di derivare l'acqua, che non sarebbe stato più possibile dare licenze provvisorie.

Successivamente, la predetta amministrazione dei lavori pubblici assentiva regolarmente, in provincia di Bari, tre concessioni di derivazione di acqua a scopo irriguo dal torrente Locone ad altrettante ditte per una portata complessiva di 100 litri al secondo, al servizio di un comprensorio irriguo di complessivi 80 ettari.

Avendo però una delle tre ditte concessionarie spontaneamente rinunciato a derivare 30 litri al secondo dei 70 ad essa concessi, il consorzio ha inoltrato a mente dell'articolo 72 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, domanda all'ufficio del genio civile di Bari, per ottenere la concessione di tale quantità di acqua da ripartire tra i proprietari rivieraschi interessati rimasti esclusi.

La richiesta è stata già inoltrata al Ministero dei lavori pubblici con parere favorevole dell'ufficio.

*Il Ministro: RUMOR.*

**SINESIO.** — *Al Ministro dei trasporti e della marina mercantile.* — Per sapere se si trovino a conoscenza dei vivi malumori che serpeggiano tra gli importatori e gli esportatori della Sicilia per la lunga pausa che sono costretti a subire gli automezzi in transito nello stretto di Messina durante lo ore notturne.

Infatti, la nave traghetto *Villa*, recentemente adibita al traghettamento degli auto-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1962

mezzi pesanti, svolge il suo servizio dalle ore 6 alle ore 21.

L'interrogante chiede, altresì, di conoscere se si ritenga opportuno fare svolgere detto servizio con orario continuativo. (26164).

**RISPOSTA.** — La richiesta di cui sopra è stata attentamente esaminata.

Ne è risultato anzitutto che il traffico che presumibilmente potrebbe affluire ai traghetti durante le ore notturne non ha entità tale da giustificare economicamente e tecnicamente l'effettuazione di corse notturne in aggiunta a quelle diurne esistenti.

D'altra parte sarebbe altresì inopportuno spostare in ore notturne alcune delle attuali quattro coppie di corse diurne, giacché queste svolgono anche un servizio viaggiatori particolarmente apprezzato dagli utenti.

Allo stato delle cose, quindi, per ridurre al minimo i tempi di sosta prima dell'imbarco, gli interessati dovrebbero opportunamente regolare i propri movimenti in relazione all'orario, ad essi noto, delle corse della nave traghetto *Villa*.

*Il Ministro dei trasporti: MATTARELLA.*

**SPADAZZI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se risponda a verità la notizia di un recentissimo raduno democristiano svoltosi a Matera, e ampiamente commentato dalla stampa locale, per lamentare il mancato mantenimento delle promesse governative circa la industrializzazione della Lucania.

In particolare, l'interrogante chiede di conoscere se:

a) sarà affrontato e risolto l'annoso problema dell'utilizzazione del metano *in loco*;

b) se sia vero che, a quattro anni di distanza dal ritrovamento del metano, e nonostante le cariche direttive del consorzio per l'industrializzazione siano in mano ed esponenti del partito di maggioranza, nessuna delle fabbriche previste è sorta o sta per sorgere;

c) quale conto sarà tenuto del voto emerso dalla predetta assise per la rimozione degli ostacoli all'industrializzazione della Lucania e per la « utilizzazione della manodopera a tutti i livelli, secondo percentuali da attribuirsi a tutti i comuni » di quella area cronicamente depressa. (24325).

**RISPOSTA.** — Dei tre complessi industriali programmati nel comprensorio del nucleo di industrializzazione della valle del Basento e la cui attività comporta l'utilizzazione delle

risorse metanifere locali, l'A.N.I.C. ha in fase di avanzata attuazione i lavori per la costruzione sia degli impianti sia del villaggio residenziale, destinato ad ospitare le maestranze; mentre le altre due industrie, e cioè la Pozzi e la Montecatini, hanno già iniziato le opere di sistemazione dei terreni ed hanno provveduto, o stanno provvedendo, alla sistemazione degli uffici.

Per quanto riguarda le infrastrutture per attrezzare il predetto nucleo di industrializzazione, si fa presente che è stato eseguito un notevole tratto della variante della strada di viabilità; e sono stati appaltati i lavori per la costruzione dei tronchi della strada statale Basentana compresi fra gli scali di Pisticci e la litoranea ionica.

Da parte poi delle ferrovie dello Stato sono stati disposti e sono già in avanzato corso di esecuzione i lavori per il potenziamento degli impianti delle stazioni di Salandra, Ferrandina e Pisticci.

Inoltre, è stata appaltata un'importante opera di difesa idraulica che prevede l'arginatura del fiume Basento nel tratto che interessa l'insediamento delle aziende Montecatini e Ceramica Pozzi.

È da segnalare, inoltre, che tre le opere costruite dall'A.N.I.C. figura anche una moderna pista di atterraggio.

Per quanto concerne, infine, il problema della utilizzazione della manodopera si fa presente che, mentre all'inizio le assunzioni di lavoratori destinati alla zona metanifera sono state ripartite, per ovvie necessità, fra i comuni interessati secondo aliquote percentuali stabilite dalla commissione provinciale di collocamento, l'entrata in attività dei complessi industriali, dei servizi e di altre attività minori e terziarie, lascia legittimamente prevedere una tale disponibilità di posti da non dover richiedere percentualizzazione o altri accorgimenti.

*Il Ministro dell'industria e del commercio: COLOMBO.*

**SPADAZZI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere:

a) se risponda a verità che il consorzio dell'Alta Valle d'Agri (Villa d'Agri) ha da tempo effettuato oltre cento progettazioni di case-tipo rurali da costruire nella zona comprendente i comuni di Viggiano, Marsicovetere, Grumento Nova, Paternò, Marsiconuovo e Tramutola (Catania);

b) perché, nonostante le reiterate promesse e l'impazienza degli interessati, tali case rurali non vengano tuttavia costruite;



## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1962

c) se, in particolare, sia vero che i prezzi offerti dal consorzio siano inaccettabili dagli eventuali appaltatori, perché sensibilmente inferiori a quelli della piazza.

L'interrogante chiede inoltre di conoscere se sia socialmente ammissibile che gli stremati agricoltori lucani siano costretti a pagare pesantissimi tributi al predetto consorzio senza alcun riguardo per la loro ridottissima o nulla capacità contributiva. (25036).

**RISPOSTA.** — Il consorzio di bonifica Alta Val d'Agri, nel 1956, eseguì, su incarico dei proprietari interessati, 41 progetti di miglioramento fondiario (tra cui anche fabbricati rurali) per la zona ricadente nel distretto di trasformazione irrigua del torrente Caolo.

Tutti i progetti, ad eccezione di due, accantonati per rinuncia dei proprietari, sono stati finanziati dalla Cassa per il mezzogiorno, per l'importo complessivo di 151.783.000 lire e, a tutt'oggi, 37 di essi risultano già realizzati e collaudati, mentre gli altri due lo saranno appena definite alcune situazioni.

Non si comprendono, perciò, i rilievi mossi, dovendosi desumere che non sia insorta alcuna difficoltà per deficienza di prezzi, dal momento che sono stati realizzati ben 37 progetti sui 39 finanziati.

Per quanto si riferisce, poi, ai contributi di bonifica, il consorzio ha comunicato che, per l'anno 1962, il ruolo di contribuzione emesso sull'intero comprensorio di 61.664 ettari, è di 12.500.000 lire che, in media, rappresenta un carico di sole 4.800 lire per ettaro.

Soltanto la proprietà beneficiata dalle opere irrigue, con le acque del torrente Caolo, paga una quota annua di ammortamento della spesa a carico dei privati, pari a 5.500 lire per ettaro, oltre a 3 mila lire per spese di esercizio.

Nessuna quota grava per le strade di bonifica costruite o in corso di realizzazione, per l'importo di oltre un miliardo e mezzo di lire, in quanto queste sono state tutte finanziate a totale carico dello Stato.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste:* RUMOR.

**SPADAZZI.** — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se e quali provvidenze saranno disposte per potenziare la coltura dell'avena nelle regioni meridionali, con relativo vantaggio per la zootecnia. (25066).

**RISPOSTA.** — Per quanto attiene all'utilizzazione dell'avena nella alimentazione del

bestiame in genere, e di quello equino in particolare, si osserva, in via preliminare, che, con il notevole sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, l'impiego degli equini, sia nei trasporti agricoli sia negli usuali lavori campestri, si è notevolmente ridotto in questo ultimo ventennio, soprattutto perché l'elevato costo al chilogrammetro di lavoro fornito da detto bestiame non è più compatibile — salvo limitate eccezioni — con la inderogabile necessità di pervenire ad una riduzione dei costi in agricoltura, per poter rendere competitivi i relativi prodotti con quelli similari di altri paesi nei mercati di consumo.

Se si consideri che il patrimonio equino, da complessivi 9.740.601 capi al 30 giugno 1942, si è ridotto, nel 1959, a complessivi 223.037 capi, con una diminuzione di circa l'88 per cento, e che, per converso, il parco trattoristico, che nel 1939 era costituito da 38.621 trattatrici, è salito al 30 giugno 1962 a 285.000 unità, non v'ha alcun dubbio che il lavoro animale, compreso anche quello dei bovini, ha perduto notevolmente di importanza. Sicché, allo stato attuale, non sembra che vi sia urgente necessità di potenziare la coltura dell'avena, tanto più che essa, già accentrata con prevalenza nelle regioni meridionali, specialmente della Puglia e della Basilicata, non ha denotato, nell'ultimo ventennio, sensibili oscillazioni, né come superficie investita, né come produzione in granella e ciò malgrado che l'istituto di allevamento vegetale per la cerealicoltura di Bologna, l'istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura di Roma e l'istituto regionale di cerealicoltura di Pisa si siano largamente interessati al miglioramento genetico della specie al fine di pervenire alla costituzione di nuove varietà più produttive e meglio rispondenti ai singoli ambienti.

La relativa stabilità della produzione di avena, nonostante il diminuito fabbisogno del prodotto per l'alimentazione del bestiame, è da porsi in relazione al fatto che la granella, destinata in passato prevalentemente alla alimentazione equina, ha potuto essere utilizzata via via con maggiore larghezza non solo nella alimentazione di altre specie di bestiame, ma altresì, previa trasformazione in fiocchi di avena o farina di avena purissima destrinizzata, per la produzione di biscotti e di altri alimenti dietetici per bambini e convalescenti.

Potrebbe obiettarsi che attualmente il nostro paese è importatore di avena per una quantità che durante il periodo 1950-1961, è

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1962

stata di 1.124.170 quintali in media all'anno; ma è da osservare, in proposito, che il valore della merce importata ha oscillato intorno alle 3.200 lire al quintale, contro un prezzo corrente di 4.500 lire al quintale praticato per il cereale nel nostro mercato interno. Il che può dare ragione della importazione stessa e della destinazione ad altre colture più redditizie dei terreni investiti ad avena.

Devesi per altro rilevare che l'avena, consociata a rape da foraggio o a leguminose, dà un largo contributo alla formazione degli erbai che, come è noto, hanno notevole importanza nella nostra agricoltura, perché portano ad un aumento della produzione foraggera.

Considerata, perciò, la frequente utilizzazione del seme di avena per la preparazione dei miscugli, per i detti erbai, i coltivatori interessati hanno la possibilità di fruire, come in effetti largamente avviene in tutte le province, delle provvidenze previste dalla legge 10 dicembre 1958, n. 1094, e consistenti nella concessione del contributo statale nella relativa spesa di acquisto per l'importo massimo di 5 mila lire per ciascun avente diritto, elevabile a 10 mila lire nei casi in cui l'azienda ricada in un comune montano nel quale sia in atto una programmata azione di riconversione colturale e di indirizzo zootecnico, nonché della distribuzione gratuita dei miscugli stessi per importi analoghi e sempre per ciascun avente diritto.

*Il Ministro: RUMOR.*

**SPADAZZI.** — *Al Ministro della difesa.*

— Per conoscere se e perché non venga provveduto, a norma della legge 15 dicembre 1960, n. 1577, alla riliquidazione delle pensioni ordinarie di servizio agli ufficiali già appartenenti alla disciolta milizia nazionale forestale collocati in quiescenza antecedentemente all'anno 1947.

In proposito, l'interrogante fa presente che:

a) la milizia nazionale forestale, con decreto-legge del 1943, n. 16-B (con il quale si disponeva lo scioglimento della m.v.s.n.) passò, con i propri quadri, a formare il corpo nazionale forestale, finché il 1° agosto 1947 si provvide al suo nuovo ordinamento organico;

b) la lamentata esclusione tanto più appare inesplicabile, in quanto alle provvidenze della citata legge del 1960, n. 1577, vennero giustamente ammessi tutti gli ufficiali in quiescenza della disciolta m.v.s.n., malgrado tale forza armata (a differenza della milizia forestale) fosse stata definitivamente sciolta

con il mentovato decreto-legge del 1943, n. 16-B, senza possibilità di continuazione o di trasformazione di impiego;

c) sembra pertanto trattarsi di una palese, quanto penosa e ingiustificabile, iniquità a danno di una benemerita categoria di ufficiali che giustamente postula la rimozione di sì assurda sperequazione. (25088).

**RISPOSTA.** — Com'è noto, la legge 15 dicembre 1960, n. 1577, stabilì il nuovo trattamento economico di attività di servizio e la riliquidazione delle pensioni degli ufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e dei corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, senza fare alcuna menzione degli ufficiali della cessata milizia nazionale forestale che, già dal 1943, era stata trasformata nell'amministrazione civile del corpo delle foreste e, successivamente, nel corpo forestale dello Stato.

Sorsero, perciò, difficoltà presso gli organi di controllo, per l'applicazione della citata legge agli ufficiali pensionati della cessata milizia nazionale forestale, anche perché per questa categoria di ufficiali, diversamente dalle altre esplicitamente considerate, non era stata fatta, nelle norme finanziarie della legge stessa, alcuna indicazione dei mezzi per far fronte alla maggiore spesa occorrente.

Per altro, questo ministero, in considerazione del fatto che l'articolo 39 del regolamento per l'applicazione della legge 13 dicembre 1928, n. 3141, approvato con regio decreto 3 ottobre 1928, n. 1997, aveva sancito l'applicabilità, al trattamento di quiescenza degli ufficiali della cessata milizia nazionale forestale, delle norme stabilite per le pensioni degli ufficiali dei carabinieri, e poiché successivamente è stato possibile reperire i fondi per fronteggiare l'anzidetta maggiore spesa, sta predisponendo i provvedimenti individuali di riliquidazione, confidando di poter rimuovere le accennate difficoltà sorte presso gli organi di controllo.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RUMOR.*

**SPADAZZI.** — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del commercio con l'estero.* — Per conoscere:

a) il quantitativo delle uova importate dall'estero nell'ultimo biennio, con indicazione delle nazioni di provenienza;

b) il quantitativo della polvere di uova importata dall'estero nell'ultimo biennio, con indicazione delle nazioni di provenienza;

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1962

c) se e come si possa accertare che tali uova di importazione non siano apportatrici di metasalmonelle;

d) se e perché sia caduta in desuetudine la norma che, a tutela del consumatore e del prodotto nazionale, prescrive la timbratura indelebile delle uova di importazione;

e) se e quando, a complementare vantaggio del consumatore e dei produttori italiani, mercè le auspiccate provvidenze governative, l'Italia potrà finalmente essere autosufficiente in tale delicato, fondamentale settore annonario. (25135).

**RISPOSTA.** — Nel biennio 1960-1961 sono stati complessivamente importanti 1.502.648 quintali di uova di volatile in guscio, di cui: 49.167 quintali dal Belgio-Lussemburgo; 169.683 quintali dalla Bulgaria; 19.246 quintali dalla Danimarca; 85.227 quintali dalla Jugoslavia; 221.182 quintali dai Paesi Bassi; 452.325 quintali dalla Polonia; 43.728 quintali dall'Ungheria; 290.331 quintali da Israele; 79.577 quintali dall'Argentina e 92.182 quintali da altri paesi.

Nello stesso biennio sono stati poi importati 123.761 quintali di uova sgusciate complete, di cui: 27.865 quintali dalla Jugoslavia; 40.806 quintali dalla Polonia; 2.530 quintali dall'Unione Sud Africa; 13.291 quintali dall'Argentina; 20.068 quintali dalla Cina continentale; 12.245 quintali dal Canada e 6.956 quintali da altri paesi.

Sempre nel periodo considerato sono stati importati 63.448 quintali di giallo d'uovo, di cui: 9.126 quintali dalla Francia; 19.334 quintali dalla Jugoslavia; 5.716 quintali dalla Cina continentale; 3.578 quintali dall'Argentina; 10.751 quintali dall'Australia e 14.949 quintali da altri paesi.

Il ricorso alle importazioni è reso necessario dall'insufficienza della produzione nazionale di uova, la quale, però, anche in virtù della politica di bassi prezzi per i mangimi, che da tempo viene perseguita, e dei concreti aiuti di cui la pollicoltura rurale si è giovata negli ultimi tempi, è in costante aumento.

A tale aumento contribuiscono efficacemente gli allevamenti intensivi.

Non si può, tuttavia, prevedere quando l'Italia diventerà autosufficiente nel settore annonario in parola, giacché il consumo di uova si va sempre più dilatando per effetto del migliorato tenore di vita della popolazione.

La ricerca per determinare se le uova importate siano affette da pullorosi o salmonelle

è facile ed è effettuata dai competenti uffici di zooprofilassi.

Si fa comunque osservare che in materia vige un'ordinanza del 5 maggio 1959 del ministro della sanità, con la quale si prescrive che le uova da cova di importazione debbono essere accompagnate da certificato di allevamento di origine che attesti l'immunità del male in parola.

L'obbligo della timbratura indelebile delle uova di importazione deriva dalla disposizione contenuta nel decreto del Ministero delle finanze 15 gennaio 1933, emesso per dare esecuzione al regio decreto-legge 14 ottobre 1932, n. 1878, che regola il commercio delle uova.

Detta disposizione viene tuttora rigorosamente applicata dalle nostre dogane, le quali non mancano di effettuare le prove che le appendici alla tariffa dei dazi doganali prescrivono al fine di accertare che il procedimento adottato per la marcatura non sia in contrasto con le vigenti norme sanitarie e che il marchio sia indelebile.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RUMOR.*

**SPADAZZI.** — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti saranno disposti per l'auspicato ribasso dei prezzi nel settore dei mangimi avicoli, secondo quanto giustamente auspicato nel n. 36 de *Il Giornale d'Italia Agricolo*. In particolare l'interrogante fa presente che:

a) l'auspicata espansione dell'avicoltura nazionale, che interessa in modo particolarissimo il meridione tutto e la Lucania in specie, è compromessa essenzialmente dall'alto costo dei mangimi;

b) tra le componenti di tali alti costi, comunque insostenibili per le aziende che non dispongono di forti capitali, è il complesso sistema distributivo;

c) tra le giuste richieste dei produttori di mangimi bilanciati, vi è la concessione di speciali tariffe per l'energia, nonché il doveroso ridimensionamento delle pesantissime imposte;

d) corollario del calo nel prezzo dei mangimi bilanciati sarebbe il calo del costo nei prodotti avicoli, attualmente impossibilitati a sostenere l'urto della concorrenza straniera (a cominciare dalle uova che, se oggi si vendono a 35 lire l'uno, non possono certo competere, ad esempio, con i prezzi olandesi di 14 lire franco frontiera);

e) il prezzo dei mangimi bilanciati è attualmente per quintale: 3.250 lire in Argen-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1962

tina; 4.800 lire in Spagna e Francia; circa 7.500 lire in Italia. (25163).

RISPOSTA. — Questo ministero persegue da tempo una politica di bassi prezzi per i mangimi.

Fino all'entrata in vigore delle regole comunitarie, grazie all'esiguità dei dazi doganali, i mangimi esteri sono entrati nel nostro paese, in rilevanti quantità, ai prezzi praticati sui più grandi mercati mondiali di produzione. Ciò ha favorito gli allevamenti zootecnici in genere e quelli avicoli in particolare, i quali, in questi ultimi anni, si sono eccezionalmente sviluppati.

Con l'entrata in vigore delle regole comunitarie, i prezzi dei mangimi sono rimasti bassi, anche perché, nelle trattative che hanno preceduto gli accordi tra i sei paesi della Comunità economica europea, si è dovuto tener conto della situazione esistente in Italia.

Si fa poi osservare che il commercio dei mangimi, basato essenzialmente sui cereali d'uso zootecnico, si svolge in modo semplice, sicché è da escludere che il sistema distributivo in atto alteri il mercato compromettendo gli allevamenti.

Inoltre, il prezzo della uova praticato da taluni paesi ha scarso valore indicativo, in quanto interventi di varia natura, intesi a sostenere la produzione e l'esportazione, alterano la realtà.

Non è possibile, infine, esprimere un giudizio sugli indicati, diversi prezzi dei mangimi bilanciati, perché detti mangimi possono avere diverse composizioni e, conseguentemente, costi e prezzi diversi. È probabile che i prezzi esteri indicati dall'interrogante si riferiscano a cereali, come il granoturco, mentre il prezzo italiano è per mangimi bilanciati, completi di tutte le sostanze nutritive necessarie all'allevamento avicolo.

*Il Ministro:* RUMOR.

SPADAZZI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se risponda a verità la notizia trasmessa con il telegiornale del 6 settembre 1962, secondo cui l'« Enpas » avrebbe messo a disposizione del Governo la somma di 12 milioni destinati a lenire le sofferenze dei sinistrati del recente terremoto, e il Governo, anziché impiegare direttamente la data elargizione, l'avrebbe a sua volta devoluta alla « catena della solidarietà » promossa dalla R.A.I.-TV. Ove la notizia risponda a verità, si chiede di conoscere:

a) per quali motivi, pubblicitari o tecnici, il Governo abbia preferito che l'elargi-

zione, prima di giungere alla legittima destinazione, compisse un giro così inutile e vizioso;

b) se siano state impartite disposizioni atte ad evitare il ripetersi di simili incresciosi incidenti. (25299).

RISPOSTA. — Effettivamente, con il telegiornale del 6 settembre 1962, n. 249, la R.A.I. diede notizia della somma di 12 milioni messa a disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri, dall'« Enpas », per soccorrere le popolazioni colpite dal terremoto e della disposizione data dal Presidente Fanfani affinché detta somma venisse depositata nello stesso conto aperto dalla R.A.I. in occasione della « catena della solidarietà » indetta a favore dei terremotati.

Da tale procedura è da escludere qualsiasi intento pubblicitario che, oltre tutto, non sarebbe stato consono alla circostanza; essa è stata suggerita dall'opportunità di fare affluire in un unico conto le numerosissime offerte inviate da privati cittadini, ditte, enti, ecc., in adesione alla sottoscrizione promossa dalla R.A.I., e ciò allo scopo di poter disporre l'impiego dei fondi complessivamente raccolti con maggiore rapidità e unicità di indirizzo.

*Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni:* RUSSO.

SPADAZZI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere: quanto sia costato allo Stato italiano la generosa partecipazione finanziaria al trasloco dei templi antichi in Egitto; quanto costerebbe provvedere alla doverosa tutela del glorioso patrimonio archeologico lucano, particolarmente nella zona di Metaponto che sta andando in sfacelo per la mancanza di quei fondi che tanto premurosamente vengono offerti dall'Italia all'Egitto; se, quando e in quale misura, a prescindere dall'intervento archeologico-finanziario dell'Italia in Egitto, saranno stanziati gli auspicabili, urgentissimi fondi per la tutela del patrimonio archeologico lucano. (25450).

RISPOSTA. — La partecipazione italiana all'opera di salvataggio dei monumenti minacciati di sommersione dalle acque del Nilo, è stata decisa per rispondere all'invito, già accolto da vari altri paesi, che la XI conferenza generale dell'« Unesco » ha rivolto ai governi membri, perché decidessero misure appropriate di diretta partecipazione finanziaria all'opera in questione.

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1962

Il nostro paese ha partecipato fin dal principio all'azione di salvataggio dei templi. Con disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati (atto n. 3859) e attualmente all'esame del Senato della Repubblica (atto n. 2154), il Governo italiano viene autorizzato a contribuire all'iniziativa assunta dall'« Unesco » con la somma di un miliardo di lire ripartita negli esercizi finanziari dal 1961-62 al 1966-67.

Le opere inerenti alla tutela del patrimonio archeologico lucano non possono non essere coordinate con quelle dell'intero patrimonio archeologico nazionale, sia perché la dotazione di bilancio non sempre è rispondente alle effettive esigenze, sia per la mancanza di personale tecnico.

Malgrado tale sfavorevole situazione di fatto, sono stati già stanziati fondi per lo scavo nella zona del tempio di Apollo Licio a Metaponto e per un primo importante lotto degli scavi di Eraclea (Policoro).

Inoltre, è stato aperto al pubblico l'*antiquarium* di Metaponto e sono in via di attuazione l'ampliamento del museo nazionale di Matera e la costruzione dell'*antiquarium* di Eraclea.

Il patrimonio archeologico lucano è quindi tutt'altro che negletto e alla sua tutela si provvede nell'ambito dell'apposito stanziamento di bilancio, compatibilmente — è ovvio — con le esigenze di altre zone archeologiche di cui il territorio nazionale è assai ricco.

*Il Ministro della pubblica istruzione: GUI.*

SPADAZZI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se ritenga necessario definire le norme per l'auspicato finanziamento di contributi a favore dell'ammasso volontario sia dell'olio di oliva sia delle uve e dei mosti, in conformità con l'articolo 21 del « piano verde ». In particolare, l'interrogante chiede di conoscere se verranno date adeguate anticipazioni agli agricoltori conferenti. (25638).

RISPOSTA. — È stato già predisposto il decreto che istituisce, per l'annata 1962-63, l'ammasso volontario dell'olio di oliva con il contributo dello Stato nelle spese di gestione e negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti.

Si assicura che le anticipazioni da corrispondere ai conferenti saranno determinate in misura equa e, comunque, adeguata ai prezzi correnti del libero mercato.

È inoltre in corso il decreto ministeriale con il quale viene concesso, ai termini dell'articolo 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, un contributo statale — nella misura del 4 per cento e per la durata massima di un anno — negli interessi sui prestiti contratti da cantine sociali e da enti gestori di ammassi volontari per la concessione di acconti agli agricoltori conferenti uve e mosti di produzione 1962.

Il provvedimento mira ad incoraggiare e sorreggere le iniziative di conferire all'ammasso volontario le uve ed i mosti di produzione 1962 allo scopo di agevolarne la trasformazione e la successiva immissione al consumo, nonché di stabilizzarne il prezzo di mercato.

*Il Ministro: RUMOR.*

SPADAZZI. — *Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere se saranno accolte le istanze formulate dagli agricoltori lucani circa le proroghe delle scadenze relative alle operazioni del credito agrario di esercizio. In proposito, l'interrogante fa presente che:

a) in forza dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1956, n. 838, e in seguito alle eccezionali avversità atmosferiche che tanto duramente hanno colpito le attività agricole, gli istituti e gli enti che esercitano il credito agrario sono stati autorizzati a prorogare (per una sola volta e per non più di 24 mesi) la scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio nei confronti delle aziende che, nel primo semestre del 1962, abbiano sofferto un danno non inferiore al 40 per cento del prodotto lordo vendibile;

b) tuttavia, nel 1960, a seguito della legge 21 luglio 1960, n. 739, venne concessa la rateizzazione dei debiti di esercizio in cinque annualità; ma i beneficiari furono costretti a sottoscrivere l'obbligo che, con il mancato pagamento di una sola rata, avrebbero perduto il beneficio della rateizzazione, e gli istituti di credito sarebbero quindi stati facoltati a chieder l'intero importo in una unica soluzione;

c) sta di fatto che la maggior parte dei beneficiari lucani non ha potuto pagare, per forza maggiore, la scadenza dell'agosto 1962; pertanto alcuni istituti creditori, non tenendo conto della situazione obiettiva ingeneratasi indipendentemente dalla buona volontà dei debitori, non solo hanno promosso azione giudiziaria per il pagamento della rata scaduta, ma hanno ottenuto giudiziariamente la decadenza del beneficio, e quindi l'ingiu-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1962

zione al pagamento dell'intero debito non più ratealmente, ma in una unica soluzione;

d) d'altra parte, il decreto ministeriale n. 232 pubblicato dalla *Gazzetta ufficiale* del 25 luglio 1962 stabilisce che possono essere oggetto di proroga soltanto le operazioni di credito agrario effettuate nell'esercizio del corrente anno, e da ciò consegue che non soltanto gli agricoltori lucani non sono stati in grado di pagare, per mancanza di raccolto, le rate scadute nel mese di agosto, ma si vedono addirittura privati del beneficio del termine, e intimati a pagare, per giunta, notevoli spese legali;

e) la situazione che si è così determinata è, per moltissime e strematissime aziende, drammatica e priva di sbocco;

f) pertanto sarebbe urgente impartire, con circolare ministeriale, istruzioni atte a far considerare oggetto di proroga anche i debiti cambiari già precedentemente rinnovati. (25938).

**RISPOSTA.** — Premesso che le province della Basilicata hanno potuto largamente beneficiare delle particolari agevolazioni previste dagli articoli 1, 5 e 15 della legge 21 luglio 1960, n. 739, e di quelle recate dalla legge 20 ottobre 1960, n. 1254, si fa presente che il beneficio della ratizzazione delle esposizioni derivanti da prestiti agrari di esercizio, previsto dall'articolo 15 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, può essere accordato dagli istituti di credito per una sola volta ed ha carattere di eccezionalità, differenziandosi nettamente da quello del semplice rinvio della scadenza delle cambiali agrarie. Tale rinvio può essere accordato sempre per una sola volta dagli istituti esercenti il credito agrario, rispettivamente, fino a 12 mesi, ai termini dell'articolo 8, secondo comma, della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e fino a 24 mesi, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1956, n. 838, nei casi espressamente richiamati dalle leggi medesime.

Da ciò si evince chiaramente che i due benefici della ratizzazione e della proroga della scadenza delle cambiali agrarie non sono tra loro cumulabili.

La clausola per la quale gli istituti di credito agrario possono, in caso di mancato pagamento di una sola rata, considerare risolto il contratto di prestito o mutuo trova fondamento nella norma dell'articolo 11 della pure citata legge 5 luglio 1928, n. 1760, che consente all'istituto di ottenere l'ordinanza del pretore per il sequestro e la vendita giudiziaria degli oggetti sottoposti a privilegio,

qualora il debitore non versi integralmente, alle scadenze stabilite, l'importo del prestito o delle singole rate di rimborso. E ciò evidentemente perché, qualora debba promuoversi la cennata procedura, non può l'istituto, in sede di vendita giudiziaria del bene sottoposta a privilegio, recuperare soltanto parte del proprio credito.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste:* RUMOR.

**SPADAZZI.** — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del commercio con l'estero.* — Per conoscere se, e come, saranno accolte le istanze votate a conclusione del convegno internazionale per la commercializzazione e per l'impiego industriale della frutta, che testé ha avuto luogo a Ferrara.

In particolare, l'interrogante chiede di conoscere: se sarà tenuto nel debito conto l'inasprimento concorrenziale sui mercati esteri per effetto del previsto, generale aumento della produzione anche negli altri paesi esportatori; se sarà promossa la revisione della legge 1° agosto 1959, n. 703, per un aumento del contributo dello Stato in conto interessi e per la sovvenzione di opere (magazzini, stabilimenti, ecc.) atte ad incrementare, direttamente o indirettamente, il commercio ortofrutticolo; se sarà favorito l'allargamento della distribuzione della nostra produzione di pere e di mele, oggi accentrata in un numero relativamente esiguo di mercati. (25979).

**RISPOSTA.** — L'inasprimento della concorrenza alle pere e alle mele italiane sui mercati esteri, per effetto dei continui aumenti produttivi nei paesi vecchi e nuovi produttori, è presente all'attenzione delle competenti amministrazioni, per la ricerca degli interventi atti ad aumentare la competitività della nostra produzione.

A tale scopo, è stato in particolare già esaminato, anche in seno ad una apposita commissione costituita presso il Ministero del commercio con l'estero, il problema della revisione della legge 1° agosto 1959, n. 703, in materia di agevolazioni, a favore degli operatori commerciali, per la costituzione o l'ammodernamento di razionali attrezzature di lavorazione e conservazione dei prodotti destinati all'esportazione.

In quella sede, essendo risultato che le categorie interessate del mezzogiorno, per la particolare situazione economica e produttiva ivi esistente, hanno fatto scarso ricorso alle provvidenze previste dalla citata legge, è stata riconosciuta la necessità di proporre un emen-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1962

damento alla legge stessa che comporti, a favore delle categorie del meridione, un aumento dal 3 al 5 per cento della misura del contributo dello Stato nel pagamento degli interessi, nonché una apposita autorizzazione di spesa per la concessione di un contributo dello Stato in conto capitale.

Detta proposta di emendamento è attualmente all'esame delle competenti amministrazioni.

Circa il collocamento della nostra produzione di mele e di pere su un maggior numero di mercati, si fa presente che nel convegno di Ferrara, da parte del rappresentante del sindacato esportatori prodotti ortofrutticoli, è stato chiesto l'invio di missioni, composte di un ridotto numero di esperti e di operatori, in taluni paesi del medio oriente e dell'Africa per accertare se e quali possibilità esistano per il collocamento dei nostri prodotti sui tali mercati.

Al riguardo, si fa osservare che alcune indagini svolte a cura dell'I.C.E. nei confronti di un vasto numero dei predetti paesi hanno messo in evidenza una serie di difficoltà di ordine tecnico ed economico, tra cui principale quella della esiguità dei mezzi di pagamento di cui dispongono tali paesi in fase di sviluppo economico.

Sempre nello stesso convegno i rappresentanti dell'I.C.E. hanno posto il problema delle forniture di mele ai paesi dell'Europa orientale e alla stessa U.R.S.S., dove sembra che vadano realizzandosi le premesse per un aumento del consumo della frutta e, quindi, per l'allargamento delle importazioni anche da altri paesi.

Comunque, il Governo è sempre pronto a prendere in esame particolari iniziative delle categorie interessate tendenti alla maggiore espansione della nostra esportazione di pere e di mele, pur nel convincimento che, per tali prodotti, come per le altre frutta destinate al consumo fresco, la possibilità di affrontare vantaggiosamente la concorrenza resta essenzialmente legata alle cure che verranno riservate allo *standard* del prodotto esportato ed all'impegno col quale gli operatori italiani cercheranno di adeguarsi nella maniera più completa alle esigenze di una moderna commercializzazione.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste:* RUMOR.

SPADAZZI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se sia vero che le provvidenze disposte in favore

delle aziende agricole danneggiate dalla grandine siano limitate in favore dei coltivatori diretti e di altre categorie, con esclusione dei medi e grandi complessi aziendali. (26395).

RISPOSTA. — Alle provvidenze disposte a favore delle aziende agricole danneggiate da avversità atmosferiche o da calamità naturali sono ammesse tutte le aziende che, dagli accertamenti obiettivi, eseguiti dai competenti organi tecnici, risultino effettivamente danneggiate, senza perciò alcuna esclusione per i medi e grandi complessi aziendali, ad eccezione, ovviamente, dei benefici che dalle leggi stesse sono espressamente riservati a particolari categorie di agricoltori.

*Il Ministro:* RUMOR.

SPECIALE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi che finora hanno ritardato l'inquadramento nei ruoli del personale subalterno dei convitti nazionali, così come disposto dalla legge 28 luglio 1961, n. 831, e per sapere altresì quali misure intenda adottare per riparare al più presto al grave danno che detto personale ha subito a causa della ritardata sistemazione. (26748).

RISPOSTA. — Il testo del regolamento previsto dall'articolo 4 della legge 28 luglio 1961, n. 831, rielaborato più volte in relazione alle osservazioni del dicastero del tesoro, trovasi presentemente presso quel dicastero per il definitivo parere.

Lo schema di regolamento dovrà poi essere inviato al Consiglio di Stato per il prescritto parere.

*Il Ministro:* GUI.

SPECIALE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se intenda dare disposizioni ai rappresentanti delle ferrovie dello Stato nel consiglio di amministrazione della Società termoelettrica siciliana di assumere posizione a favore delle legittime ma finora pervicacemente disattese rivendicazioni dei dipendenti di quella azienda e di opporsi al piano dei rappresentanti del capitale privato (S.G.E.S.), il quale mira a sfruttare al massimo e senza la minima razionalità gli impianti della centrale e ciò in vista della nazionalizzazione dell'energia elettrica. (26749).

RISPOSTA. — I rappresentanti delle ferrovie dello Stato in seno al consiglio di amministrazione della Società termoelettrica siciliana sono in situazione minoritaria; d'altra parte la stessa natura di organo collegiale, operante

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1962

nell'ambito del codice civile, fa sì che il consiglio deliberi a maggioranza.

Quanto alle richieste avanzate di recente dal personale dipendente, di cui è in corso l'esame, i rappresentanti delle ferrovie dello Stato non mancheranno di considerarle con ogni attenzione.

La conduzione tecnica della centrale avviene in modo corretto, come sta a dimostrare la regolarità con la quale l'impianto funziona da anni.

*Il Ministro: MATTARELLA.*

**SPONZIELLO.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — in relazione al regio decreto 26 aprile 1928, n. 1927, e articoli 389 e 390 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, per effetto dei quali ogni anno a 50 maestri e direttori didattici ritenuti « più benemeriti della nazione » viene conferito con decreto del Presidente della Repubblica un assegno vitalizio di benemerenzza del valore di lire 3 mila annue — se ritenga opportuno e doveroso perequare l'assegno al valore attuale della lira.

Il legislatore, indubbiamente, creando l'assegno di benemerenzza, ritenne di dare un tangibile riconoscimento morale ed economico ai migliori insegnanti della scuola primaria: sicché appare financo umiliante continuare a corrispondere il detto assegno ancorato nella misura al valore che la lira aveva nel lontano 1928. (26672).

**RISPOSTA.** — Il ministero ha predisposto uno schema di disegno di legge concernente l'aumento, nella misura (da lire 3 mila a lire 100 mila) e nel numero (da 50 a 150), degli assegni vitalizi di benemerenzza.

Sul provvedimento è stato richiesto il necessario assenso del dicastero del tesoro.

*Il Ministro: GUI.*

**TROMBETTA.** — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se ritenga di disporre che i treni rapidi R 51 e R 565 in partenza

da Genova effettuino fermata a Nervi, attese le seguenti considerazioni:

1°) sono queste due coppie di rapidi, i treni più usati per le comunicazioni tra Genova e la capitale; le loro ore di partenza e di arrivo a Brignole coincidono con quelle di massima congestione del traffico urbano genovese;

2°) le delegazioni di Nervi, Quinto e Quarto sono divenute tanto importanti come nuclei residenziali (popolazione complessiva attuale di oltre 40 mila abitanti) e come centri turistici (capacità alberghiera superiore a quella del centro cittadino genovese) da contribuire sensibilmente, con il giornaliero largo spostamento della loro popolazione, alla congestione della viabilità urbana genovese;

3°) le proposte fermate a Nervi, dei suddetti convogli ferroviari, consentirebbero non solo d'agevolare larga parte della popolazione e dei turisti ospiti delle citate delegazioni, ma di attenuare anche la congestione della viabilità urbana genovese evitando ai viaggiatori la percorrenza autofilotranviaria oggi necessaria, nell'unica arteria esistente, per raggiungere la stazione centrale di Genova, Brignole o, da questa, portarsi a Nervi ed altri centri vicini. (26697).

**RISPOSTA.** — È stata attentamente esaminata l'opportunità e possibilità di assegnare la fermata a Genova-Nervi dei treni rapidi R 51 e R 56, R 565/GR ed RG/R 562, senza per altro poter pervenire a conclusioni positive.

Infatti, per mantenere ai treni in argomento una velocità commerciale rispondente alla loro funzione di celere collegamento tra il Piemonte, la Liguria e la capitale, è stato limitato al massimo il numero delle fermate intermedie, trascurando anche centri importanti, alcuni dei quali capoluogo di provincia, che avrebbero buoni motivi per richiedere lo stesso trattamento, nel caso che si assegnasse a tali treni la richiesta fermata a Genova-Nervi.

*Il Ministro: MATTARELLA.*